

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.22

Badalamenti Emanuele Vito

Badalamenti Emanuele Vito e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore facente parte della famiglia mafiosa di Cinisi (Vol.124 f.450015, Vol.124 bis f.450200), cugino di Badalamenti Gaetano, noto "rappresentante" della "famiglia" di Cinisi, componente, fino ai primi del 1978, della "Commissione" di "Cosa Nostra", nonche' fratello di Badalamenti Antonino, soppresso il 19/8/1981 in un agguato di stampo mafioso, il Badalamenti Emanuele Vito era in stretti rapporti con i suoi congiunti, se e' vero che, come dallo stesso riferito, ritenne opportuno adottare delle cautele per preservare la sua persona dopo l'omicidio del fratello, divenuto "reggente" della "famiglia" al posto del cugino Gaetano, temendo di rimanere coinvolto, in quanto membro della "famiglia" di Cinisi e parente stretto dello Antonino, nella guerra di mafia scoppiata nel 1981.

Tuttavia tale elemento, considerato che in quel periodo la furia omicida di "Cosa Nostra" colpiva anche vittime e parenti innocenti, assume un significato non univoco e, pertanto, non puo' costituire un riscontro, nemmeno d'ordine logico, alla chiamata in correita' di Buscetta.

Considerata l'attendibilita' di tale elemento accusatorio, coerentemente con i principi sulla prova enunciati nella parte generale, l'imputato va quindi assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prova.

Bagarella Calogero

Bagarella Calogero e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Fratello maggiore del piu' noto Bagarella Leoluca Biagio, indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450108) come affiliato al gruppo mafioso corleonese e componente del "commando" che nel dicembre del 1969, dopo aver fatto irruzione nella via Lazio di Palermo negli uffici del costruttore Moncada, uccise il boss mafioso Cavataio Michele ed altri presenti (c.d. strage di Viale Lazio).

Secondo quanto appreso dal Buscetta, lo stesso Bagarella sarebbe rimasto ucciso nel corso del conflitto a fuoco ingaggiato col Cavataio ed i suoi accoliti ed il suo cadavere sarebbe stato portato via dai suoi complici.

Del Bagarella e' gia' menzione nel rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (All.1 al Vol.5 f.282827 e segg.), nel quale e' indicato come

uno dei componenti del "commando" che, guidato dallo stesso Leggio Luciano e composto da Riina Salvatore e Provenzano Salvatore nonche' dallo stesso Bagarella, partecipo' l'11 febbraio 1961 ad un conflitto a fuoco davanti l'abitazione di Spatafora Francesco, nel corso del quale rimase ucciso tale Cortemiglia Vincenzo e venne a morte il suddetto Provenzano.

Il Bagarella il 5 gennaio dell'anno successivo divenne "compare" dello Spatafora, noto esponente dei liggiani, avendogli cresimato il figlio Liborio.

Qualche anno dopo, secondo il Buscetta, il Bagarella, insieme ad D'Agostino Emanuele, uomo di fiducia di Bontate Stefano, ed a tale Caruso, meccanico di Villabate ma appartenente alla famiglia di Riesi, capeggiata da Di Cristina Giuseppe, si introdusse nel cantiere del Moncada per uccidervi il potente boss dell'Acquasanta Cavataio Michele, che era stato il responsabile della guerra di mafia scatenatasi tra le cosche cittadine nei primi anni del 1960.

L'uccisione del Cavataio costituiva un momento ineludibile ai fini della riorganizzazione di "Cosa Nostra", che era stata scompaginata proprio a causa delle temerarie iniziative di quel boss.

Pertanto, i gruppi mafiosi che intendevano ricostituirla si riaggregarono spontaneamente decidendo la soppressione del Cavataio, ed all'uopo adibendo personaggi di sicura fede mafiosa.

La presenza fra questi ultimi del Bagarella, riferita da Buscetta costituisce certamente un elemento idoneo ma non sufficiente a formare il convincimento della sua colpevolezza, soprattutto in assenza di qualsiasi altro elemento di riscontro.

Peraltro, con i medesimi accenti di certezza lo stesso Buscetta da' notizia della sua sicura uccisione nel corso del conflitto a fuoco avvenuto durante la strage di Viale Lazio e addirittura della sua sepoltura in un terreno di Salamone Antonio.

Alla luce di tali considerazioni appare conforme a giustizia assolvere il predetto imputato per insufficienza di prove.

Bagarella Leoluca Biagio

Bagarelle Leoluca Biagio e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13-22.

L'analisi delle risultanze processuali, emerse a suo carico, consente di affermarne la responsabilita' per il delitto di associazione per delinquere di tipo comune, ascrittogli al capo 1 della rubrica.

L'imputato, infatti, e' stato indicato da Buscetta Tommaso come uno dei membri della "famiglia" mafiosa di Corleone, capeggiata da Leggio Luciano (Vol.124 f.450024), procedendo anche al suo riconoscimento fotografico (Vol.124 Bis f.450241).

Nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, ha aggiunto di averlo conosciuto personalmente, tra il 1974 e il 1976, all'infermeria dell'Ucciardone, ove erano entrambi ricoverati e di essere stato informato della sua qualita' di "uomo d'onore" dagli altri detenuti, assegnati a quella sezione proprio per la loro appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Tali proposizioni accusatorie hanno trovato riscontro, in numerosi altri elementi probatori, che hanno confermato il ruolo esercitato dall'imputato nell'ambito dell'organizzazione criminosa in esame.

Gia' nel febbraio e nei primi giorni del 1978, il "rappresentante" della "famiglia" di Riesi, Di Cristina Giuseppe, nel corso di informali colloqui con il Brig. De Salvo Pietro ed il Cap. Pettinato Alfio dei C.C., aveva definito il Bagarella Leoluca come un elemento secondario del gruppo Leggio, precisando che lo stesso viveva in una localita' non ancora nota di Palermo (All. Vol.5/M f.283487 - Rapp. C.C. 21-6-1978 e dep. test. Magg. Pettinato del 14-2-1985 - Vol.181 f.493349 e segg.). Tale ultima precisazione si e' rivelata conforme alla realta' stante l'arresto dell'imputato avvenuto nel 1979, proprio a Palermo.

Ma i rapporti del Bagarella con pericolosi mafiosi sono stati evidenziati dalle circostanze in cui avvennero i suoi precedenti arresti, nel 1973 e nel 1974. In quest'ultima occasione, egli fu scoperto mentre si nascondeva in un edificio del costruttore Pilo Giovanni, ove a breve distanza dall'appartamento dell'imputato si trovano quelli di

proprieta' di Madonia Francesco e Gambino Giacomo Giuseppe, anch'essi giudicati, noti da questa Corte come appartenenti alla medesima associazione mafiosa e collegati coi "Corleonesi".

Nel corso di tali indagini si e' accertato, peraltro, che il Gambino aveva stipulato a suo nome il contratto ENEL per il rifugio ove il Bagarella trascorreva la sua latitanza e dove aveva soggiornato anche la sorella, sposatasi segretamente con Riina Salvatore, "rappresentante" della famiglia di Corleone.

Nel 1973, invece, venne arrestato, mentre, armato di due rivoltelle, si trovava a bordo di un'autovettura in compagnia dei mafiosi Cascio Bartolomeo e Giambalvo Giuseppe.

Ulteriore prova dei legami dell'imputato con personaggi di spicco del vertice di "Cosa Nostra" e' stata fornita da una serie di fotografie, ritrovate nel covo di via Pecori Giraldi ed in casa di uno dei Di Carlo di Altofonte, scattate, stante lo sfondo comune, nella medesima circostanza, nelle quali sono ritratti rispettivamente il Bagarella ed i fratelli Di Carlo Giulio ed Andrea, Nuvoletta Lorenzo, Riina Giacomo ,

Leggio Giuseppe (Vol.187 f.495528 e segg.), tutti facenti parte della medesima associazione mafiosa.

La sua appartenenza alla "famiglia" di Corleone e' stata poi ribadita da Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato con precisione, nella sua elencazione dell'organigramma di "Cosa Nostra", proprio in tale cosca (Vol.25 f.456543 e segg.).

Anche dopo il suo ultimo arresto, avvenuto nel 1979, l'imputato ha mantenuto, pur nella detenzione, salde relazioni con l'organizzazione criminale.

Cio' e' stato ampiamente dimostrato dalle dichiarazioni di Melluso Giovanni, il quale ha riferito che, allorché egli venne trasferito dalla Casa Circondariale di Ascoli a quella di Pianosa, temendo di essere ivi accolto con freddezza, aveva esternato le sue preoccupazioni al condetenuto Miano Luigi, il quale gli aveva preparato una lunga lettera per Bagarella, che, ricevutala, lo aveva accolto con estrema familiarita' (Vol.16/RB f.135211 e segg.).

Il Melluso ha inoltre precisato, di aver ricevuto informazioni sui Greco di Ciaculli dall'imputato, il quale manteneva, peraltro,

importanti collegamenti con le organizzazioni camorristiche della "Nuova Famiglia", insieme a Fidanzati, Puccio, Santapaola, Alberti e Leggio (idem).

I legami con altre associazioni criminali napoletane come la Nuova Camorra Organizzata sono stati confermati anche dal D'Amico Pasquale (Vol.23 f.411898).

I rapporti dell'imputato con il "clan dei Corleonesi" sono stati invece ricordati da Gasparini Francesco, il quale, a riprova di questi, ha citato il tentativo di evasione dal carcere di Palermo, realizzato dal Bagarella insieme a Puccio Vincenzo, membro della "famiglia" di Ciaculli e imputato nel processo per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri di Monreale, Basile Emanuele, ispirato proprio dalle "famiglie" di Altofonte e Corleone, come puo' desumersi dalla parte della sentenza che ne tratta (cap.VIII).

Per completezza, anche se tale elemento probatorio concerne un procedimento ancora in istruzione, va citato che Buscetta ha indicato il Bagarella come l'esecutore materiale dell'omicidio del maresciallo di P.S. Sorino Angelo, correggendo, e cio' d e p o n e p e r l a s u a

affidabilita', una precedente dichiarazione che gli attribuiva l'omicidio Giuliano. Tale notizia il Buscetta l'aveva appresa da Bontate Stefano, al quale l'aveva riferita Giacalone Filippo, "rappresentante" della "famiglia" di S.Lorenzo;

La difesa per il reato di cui all'art. 416 C.P. ha invocato un inaccoglibile "ne bis in idem", sostenendo che l'imputato e' stato gia' giudicato ed assolto per tale reato.

In proposito si rileva che non si e' in presenza del "medesimo fatto" in quanto diversa e' la materialita' del reato e, comunque, non vi e' la completa identita' del fatto che la legge richiede. Allora il Bagarella era stato inserito in un gruppo ed in un contesto criminale adeguato alle cognizioni del tempo e del tutto diverso da quello attuale che si giova delle dichiarazioni rese da Buscetta e da Contorno.

Le risultanze probatorie, sinora illustrate, costituiscono poi una sicura dimostrazione dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra" e nella "famiglia" di Corleone" e della sua conseguente colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1 dell'epigrafe. Ne' le discolpe del

Bagarella, il quale, negli interrogatori resi, ha sempre protestato la sua innocenza, dichiarando di non conoscere i suoi accusatori, sono apparse convincenti o comunque idonee per il loro tenore a confutare gli elementi di accusa.

Per quanto concerne il delitto di cui al 416 Bis C.P. deve rilevarsi che essendo stata introdotta la sua previsione normativa, con L. 13-9-1982 N.646, e quindi in epoca successiva all'inizio della detenzione del Bagarella, risalente al 1979, l'imputato va assolto da tale reato, per non avere commesso il fatto, poiche' non sussistono, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della suddetta norma, ulteriori riscontri che evidenzino la permanenza dei legami del Bagarella con l'associazione mafiosa, al di la'degli episodi riferiti da Melluso e da D'Amico.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, l'imputato deve essere altresì assolto, per non aver commesso il fatto, in quanto, posto il suo "status detentionis" sin dall'11-12-1979, egli si trovava nella materiale impossibilita' di realizzare le condotte criminose, che integrano tali reati.

Il Bagarella va pertanto condannato, unicamente, per il reato di cui al capo 1

dell'epigrafe, alla pena di anni sei di reclusione (p.b. 416 C.P. IV comma = a 5 anni di reclusione + mesi 6 per 416 V comma + mesi 6 per art.7 L.575/1965 = a 6 anni di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena. In considerazione della sua pericolosità sociale, il Bagarella deve essere sottoposto a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed a quella della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Baldi Giuseppe

Baldi Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Baldi per i capi N.1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Baldi Giuseppe al sodalizio criminoso denominato " Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456629, 456550, 456664, 456665, 456760), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Dib.Vol.33 f.013084 e Dib.Vol.34 f.013478) lo ha indicato come appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova e trafficante di stupefacenti.

Il Contorno ha specificato che Baldi Giuseppe, soprannominato "il tranquillo", gli fu presentato come "uomo d'onore" dai fratelli Spadaro e che, mentre in un primo periodo si occupava del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dimorando per tale ragione stabilmente a Napoli, successivamente si era dedicato al traffico di stupefacenti con gli Spadaro.

Il Contorno ha, altresì, riferito di avere incontrato il Baldi presso il carcere di Ascoli Piceno e di avere avuto dei contatti con il medesimo, pur trovandosi ristretti in sezioni diverse.

Egli ha avuto modo, inoltre, di notare che Lo Iacono Pietro, indicato come reggente della sua "famiglia" di appartenenza dopo la morte di Bontate Stefano, proprio nel carcere di Ascoli Piceno il giorno stesso del suo arrivo, temendo per la sua incolumità, preferì farsi trasferire nella stessa cella con Baldi Giuseppe, dal quale evidentemente non aveva da temere alcuna reazione, appartenendo al medesimo gruppo di "famiglie" alleate.

Il Baldi, pur negando di conoscere il Contorno, ha ammesso di averlo incontrato occasionalmente e da lontano nel carcere di Ascoli

Piceno e di avere ricevuto dal medesimo la proposta di far parte di una squadra di pallavolo (F.P. Fot. 218474).

Pertanto, trova conferma l'assunto del Contorno, apparendo, per altro verso, del tutto inverosimile che il motivo del contatto col Baldi sia stato quello di farlo partecipare a partite di pallavolo all'interno dell'istituto carcerario, stante la sua notevole corpulenza, che giustifica appieno il soprannome di "Pinuzzu'u tranquillu", con cui era conosciuto.

Pur senza voler rimettere in discussione il giudicato penale formatosi sui fatti oggetto del giudizio instaurato a seguito delle dichiarazioni di Vitale Leonardo, la Corte non puo' esimersi dal valutare ai fini del proprio convincimento che il predetto nel rendere le sue spontanee dichiarazioni a personale della Squadra Mobile di Palermo il 30 marzo 1973, ebbe ad indicare tale "Pinu'u tranquillu", successivamente identificato per l'attuale imputato, come uno degli appartenenti alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, di cui era "rappresentante" Calo' Giuseppe (Vol.124 quater f.452229).

In altra parte di tali dichiarazione il Vitale aveva, altresì, affermato che "Pinuzzu'u

tranquillu", descritto come contrabbandiere, abitante nella zona "Macello", grasso (gia' nel 1973), si era adoperato, unitamente a Schiavone Tanino (Scavone Gaetano, anch'egli imputato nel presente procedimento) per recuperare il compendio di un furto subito dalla sorella di Scrima Francesco, cugino del Calo' Giuseppe, la quale gestiva un negozio di abbigliamento sito in Corso Pisano.

La condotta descritta dal Vitale Leonardo ed attribuita al Baldi Giuseppe e' certamente tipica, come e' stato confermato dai numerosi coimputati collaboratori, dell'agire mafioso.

Rientra, infatti, nella piu' generale attivita' di controllo del territorio quella di provvedere al recupero ed alla restituzione della refurtiva a coloro che, considerati persone di "rispetto" o degne della protezione dell'organizzazione criminale non devono subire danni dall'attivita' delittuosa della malavita comune.

La Corte e' a conoscenza del fatto che il Vitale Leonardo in assenza di qualsiasi riscontro non e' stato ritenuto del tutto attendibile, anche perche' gli e' stata riscontrata una alterazione

delle facolta' mentali; tuttavia non puo' non rilevare che l'asserita malattia mentale non comportando, come affermato dai periti, ne' allucinazioni, ne' deliri di persecuzione, ne' altre gravi turbe psichiche, non escludeva in assoluto la sua capacita' di ricordare e di riferire fatti caduti sotto la sua percezione.

In questa sede, quindi, ferma restando l'intangibilita' del giudicato, le dichiarazioni del Vitale vengono liberamente valutate dalla Corte come fatto storicizzato e di riscontro ad altri elementi probatori scaturenti da fonti autonome utilizzate ai fini della decisione in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

In conclusione, non puo' non cogliersi la perfetta concordanza tra le dichiarazioni di Vitale Leonardo e di Contorno Salvatore ad oltre 10 anni di distanza nel nomignolo affibbiato al Baldi Giuseppe, nell'attivita' precedente di contrabbandiere, nel luogo di operativita' (il quartiere della Kalsa), nella appartenenza alla "famiglia" di Porta Nuova, cosi' come lo Spadaro Tommaso.

Ad avvalorare ulteriormente la chiamata in correita' posta in essere da Contorno Salvatore

concorrono le risultanze processuali che emergono dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987, con la quale il predetto e' stato assolto, in grado di appello, per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nonche', per non aver commesso il fatto, dal traffico di stupefacenti, mentre e' stato condannato per il reato di favoreggiamento continuato.

In punto di fatto e' rimasto, comunque, giudizialmente accertato che il Baldi Giuseppe si era soprattutto adoperato per fornire allo Spadaro Tommaso l'uso costante dell'abitazione di Mannino Maria Ignazia, che costituiva un sicuro rifugio durante la sua latitanza nonche', stante il costante e ripetuto uso, anche per telefonate internazionali, dell'utenza ivi installata, una vera e propria base operativa per l'attivita' illecita concernente il traffico di stupefacenti.

Altro accertato compito del Baldi era poi quello di tenere i contatti con gli altri correi, di predisporre, organizzare e proteggere i movimenti dello Spadaro, del quale costituiva un uomo di fiducia, una specie di guardia del corpo.

Dal tenore di alcune telefonate intercettate trasparivano da parte del Baldi inequivoci sentimenti di rispetto, devozione, servilismo, ed assoluta disponibilita' nei confronti dello Spadaro Tommaso che non possono trovare diversa spiegazione se non nel rapporto di dipendenza e di collaborazione evidenziato da Contorno Salvatore nell'ambito della "famiglia" di Porta Nuova e piu' in generale nella mutua solidarieta', cardine essenziale, come si e' visto in altre parti della sentenza, dell'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Una ulteriore conferma circa gli stretti rapporti esistenti tra lo Spadaro Tommaso ed il Baldi Giuseppe si rinviene nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano (F.P. f.221015), il quale ha precisato di avere visto frequentare la casa dei Vernengo, per motivi attinenti al contrabbando di tabacchi e comunque illeciti, proprio dallo Spadaro Tommaso insieme ad altra persona, soprannominata " il tranquillo".

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Baldi Giuseppe alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di

associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N. 1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico del Baldi in ordine al traffico di stupefacenti consistono unicamente nei fatti oggetti del procedimento penale conclusosi con la citata sentenza della Corte di Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987.

Pertanto, nei confronti del predetto imputato va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N. 13 e 22 dell'epigrafe, per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi del'art.90 C.P.P.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Baldi Giuseppe va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416

Bis , 1 e 4 comma, C.P.: anni 4 di reclusione piu' aumento di un terzo per l'art.416 Bis , 6 comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 numero 1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81, cpv, C.P. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Battaglia Antonino

Battaglia Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), e di tipo mafioso (capo 10), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico non sono, pero', sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Calzetta Stefano, le cui dichiarazioni in merito, benché reiterate, non hanno trovato alcun riscontro.

Il Calzetta Stefano ha indicato Battaglia Antonino quale componente del gruppo criminale dei Graviano, a sua volta facente capo alla "famiglia" di Corso dei Mille (Vol.11 f.402837).

In particolare, avrebbe avuto il ruolo di trasportare eroina da Palermo a Milano a bordo di un'autovettura Volkswagen "Jetta" (Vol.11 f.402857).

Il Calzetta ha, inoltre, affermato di avere appreso dallo stesso Battaglia Antonino che quest'ultimo era dedito alla commissione di furti e rapine nella localita' di Castellanza (Varese), dove risiedeva, unitamente ad altre persone facenti parte della cosca di Corso dei Mille.

Infine, ha riferito di un incontro avuto col Battaglia Antonino a seguito del quale D'Alia Salvatore gli avrebbe raccomandato di evitare, in presenza del Battaglia Antonino, commenti circa gli omicidi, che allora erano stati da poco commessi nella zona Brancaccio- Corso dei Mille, giacche' un fratello di Battaglia Antonino, di nome Battaglia Giuseppe, frequentava abitualmente i Graviano, ai quali poteva riferire le valutazioni di Calzetta Stefano circa i responsabili ed i moventi dei vari delitti.

Le suddette dichiarazioni di Calzetta Stefano, che costituiscono indubbiamente validi elementi di accusa, in quanto precise, circostanziate e reiterate anche al dibattimento, hanno trovato elementi di riscontro soltanto nella parte in cui riguardano Battaglia Giuseppe, fratello di Battaglia Antonino, mentre sono state contraddette dal teste D'Alia Salvatore ,

i l

quale, escusso al dibattimento, ha dichiarato di non conoscere Calzetta Stefano.

Pertanto, non resta che assolvere Battaglia Antonino in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, non v'e' invece prova alcuna a carico dell'imputato.

Ed invero, l'unico elemento riferito dal Calzetta circa il trasporto di eroina fra Palermo e Milano utilizzando l'autovettura Volkswagen "Jetta" e' stato contestato dall'imputato, il quale, residente in Lombardia, ha ammesso di venire, di tanto in tanto, a Palermo a visitare la madre ammalata (F.P. f.218556).

Ne' puo' avere alcun rilievo probatorio specifico la circostanza che effettivamente egli risulti proprietario di una Volkswagen Jetta.

Pertanto, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, Battaglia Antonino va assolto per non aver commesso il fatto.

All'assoluzione in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso consegue la revoca del sequestro dei beni ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982 n.646, dei quali va disposta la restituzione agli aventi diritto.

Battaglia Giuseppe

Battaglia Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22), detenzione illecita di stupefacenti (capo 46), rapina aggravata (capo 313), violazione di domicilio aggravata (capo 314), sequestro di persona (capo 315), porto illegale di armi (capo 316).

Rinviando per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316 alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno ora separatamente esaminati gli elementi di responsabilita' a carico di Battaglia Giuseppe in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte, e in ordine ai reati di cui ai capi 13, 22 e 46 dall'altra, considerata l'omogeneita' delle condotte incriminate rispettivamente riconducibili alle due categorie.

Ed invero, mentre per addivenire all'affermazione della colpevolezza dell'imputato per i reati di cui all'art.416 e 416 bis c.p. e' sufficiente dare la piena prova della sua appartenenza al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", la medesima prova non e' altresì sufficiente per affermare la responsabilita' dello stesso in ordine agli altri tre reati, attinenti al traffico di stupefacenti, dovendosi, inoltre, accertare elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita.

Cio' premesso, va osservato che in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dall'istruttoria dibattimentale e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

L'affiliazione di Battaglia Giuseppe a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Calzetta Stefano che lo ha indicato quale componente del gruppo criminale facente capo alla famiglia Graviano, a sua volta inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille.

In particolare, secondo Calzetta Stefano, l'imputato e' stato alle dipendenze dei Graviano (Vol.11 f.402837, 402857) con il ruolo di "guardiaspalle" (FP f.220819) ed, altresì, "braccio destro" di Graviano Michele (Vol.11 f.402878).

Va ricordato, in proposito, che l'omicidio di quest'ultimo, avvenuto il 7 gennaio 1982, dallo stesso Calzetta e' stato attribuito ad una ritorsione ad opera del gruppo di associati rimasti vicino a Contorno Salvatore.

Il Calzetta ha, inoltre, riferito di aver visto spesso Battaglia Giuseppe intrattenersi, nel quartiere "Kalsa", con noti pregiudicati facenti parte dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese (Vol.11 f.402857).

Battaglia Giuseppe ha personalmente proposto al Calzetta di inserirsi nel traffico di droga come spacciatore e, in altra occasione, gli ha personalmente rivelato di aver consumato una rapina nell'abitazione di un rappresentante di gioielli a Castellanza o a Busto Arsizio, mostrandogli, per asseverare le sue vanterie, parte della refurtiva (Vol.11 f.402838).

Circa l'attivita' di Battaglia Giuseppe nel campo dei reati contro il patrimonio, Calzetta Stefano ha, inoltre, riferito di aver appreso da Zanca Onofrio di un' altra rapina consumata da Battaglia Giuseppe e da Marino Mannoia Francesco, ai danni di un
r a p p r e s e n t a n t e d i

gioielli nei pressi della Statua di via Liberta' (FP f.221005).

Infine, sempre il Calzetta ha riferito di aver assistito ad un incontro tra Vernengo Pietro e Graviano Michele, presente Battaglia Giuseppe, nel corso del quale i primi due avevano discusso di un'ingente somma di denaro dovuta dal Graviano al Vernengo (Vol.11 f.403038).

Le proposizioni accusatorie del Calzetta hanno trovato un primo riscontro nelle dichiarazioni rese in sede istruttoria da Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale ha indicato in Battaglia Giuseppe uno dei suoi complici nella rapina in danno di Marabeti Gaetano (FP f.258305), fatto ascrivibile ad attivita' specifica di appartenenti alla cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Battaglia Giuseppe e' stato chiamato, in realta', il giorno successivo alla rapina per aiutare a scaricare gli elettrodomestici dall'autotreno, venendo ricompensato con un televisore.

Tale sua condotta e' stata qualificata giuridicamente dalla Corte come ricettazione, cosi' modificando l'originaria imputazione di concorso in

rapina aggravata (capo 313); tuttavia, la partecipazione a tale episodio delittuoso dimostra inequivocabilmente che Battaglia Giuseppe non solo veniva messo al corrente delle attività illecite della "famiglia", ma veniva chiamato, all'occorrenza, ad un fattivo e non indifferente contributo per il raggiungimento degli scopi associativi, tra cui quello di procurarsi illeciti profitti.

Ma ancor più significativi riscontri, circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra", vanno ravvisati in altre circostanze oggettivamente accertate.

Innanzitutto, va posta in evidenza la partecipazione di Battaglia Giuseppe insieme ai fratelli Graviano, dei quali era stato indicato come "guardiaspalle", al matrimonio celebrato il 30 ottobre 1980 tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, al quale intervennero oltre a Senapa Pietro, in qualità di testimone, anche altri componenti dell'associazione "Cosa Nostra" (Vol.5/S f.137338, 137339 e Vol.8/S f.138436).

Appaiono, quindi, contraddette le reiterate dichiarazioni dell'imputato, il quale nel corso degli interrogatori resi ha sempre affermato di non

conoscere alcuno dei suoi coimputati ad esclusione del fratello Antonino e di Graviano Benedetto, (Vol.99 bis f.443229).

Mentre, trovano conferma le accuse di Calzetta Stefano circa l'assidua frequentazione dell'imputato con noti pregiudicati appartenenti a "Cosa Nostra" e, quindi, la sua stessa appartenenza all'associazione, tramite il suo inserimento nel clan dei Graviano.

Ulteriore e significativo riscontro costituiscono, altresì, le circostanze in cui è stato arrestato Battaglia Giuseppe il 29 settembre 1984, dopo una lunga latitanza, che dimostra l'ausilio ricevuto da altri associati, tra cui taluno di rango.

Ed invero, egli è stato scoperto nello stesso appartamento in compagnia di Savoca Giuseppe, indicato come "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio dopo l'uccisione di Di Maggio Giuseppe, e di Graviano Benedetto, e quindi proprio della persona cui, secondo le dichiarazioni di Calzetta Stefano, era particolarmente legato (Vol.99-bis f.443146 e segg.).

Appaiono, pertanto, pienamente attendibili le reiterate e circostanziate accuse di Calzetta,

il quale ha per lo piu' riferito dei fatti caduti sotto la sua percezione, dai quali la Corte ha tratto elementi sintomatici per la responsabilita' di Battaglia Giuseppe.

In conclusione, l'accertamento degli stretti rapporti intercorsi tra l'imputato e noti membri dell'associazione "Cosa Nostra"; la partecipazione di Battaglia Giuseppe all'incontro tra Vernengo Pietro e Graviano Michele, nel corso del quale si discuteva di un'ingente somma di denaro dovuta da quest'ultimo al primo, presumibilmente attinente ad affari illeciti, dalla quale puo' dedursi la fiducia che Battaglia Giuseppe riscuoteva presso entrambi, l'appartenenza dei quali a "Cosa Nostra" e' provata; la partecipazione di Battaglia Giuseppe e dei fratelli Graviano al matrimonio Calcagno-Tagliavia; l'inserimento dell'imputato nell'attivita' criminosa del clan Graviano; la latitanza vissuta insieme a Savoca Giuseppe, personaggio di prestigio della "famiglia" di Brancaccio ed il suo arresto insieme a Graviano Benedetto, che aveva il compito di proteggere, circostanze indicative del ruolo svolto nell'ambito associativo; il suo

ingiustificato arricchimento patrimoniale; infine, l'attività delittuosa, testimoniata anche dai numerosi e specifici precedenti penali, indirizzata principalmente nel settore dei delitti contro il patrimonio, come hanno indicato sia Calzetta Stefano sia Sinagra Vincenzo cl.1956, sono tutti elementi sufficienti a costituire la piena prova circa il contributo fattivo e consapevole alle finalità associative e circa l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge n.646/82, da cui discende la sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13, 22 e 46 non è emersa la piena prova della responsabilità dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni di Calzetta Stefano, circa l'attività illecita di Battaglia Giuseppe nel settore degli stupefacenti riguardano, la prima, una proposta da parte dell'imputato allo stesso Calzetta di inserirsi nel traffico di droga come spacciatore (Vol.11 f.402837) e, la seconda, il ruolo di Battaglia Antonino, che,

d'accordo col fratello, avrebbe fatto la spola tra Palermo e Milano trasportando eroina (Vol.11 f.402857).

Indubbiamente, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa che manteneva nel palermitano l'assoluto controllo del traffico di stupefacenti, costituisce un ulteriore elemento indiziario circa la sua appartenenza, seppure in ruoli periferici di distribuzione, al suddetto traffico, cui partecipavano, a detta di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore, tutte le famiglie mafiose.

Tuttavia tali elementi sia per la genericita' delle proposizioni accusatorie del Calzetta Stefano su tale specifico punto, sia per l'assenza di univoci riscontri, non potendosi ritenere tale l'accertata presenza di Battaglia Giuseppe alle discussioni in materia di soldi tra Vernengo Pietro e Graviano Michele, stante la non dimostrata riferibilita' al traffico di stupefacenti, non consentono di raggiungere la piena prova della responsabilita' dell'imputato, che in ordine ai reati di cui ai capi 13, 22 e 46, va assolto per insufficienza di prove.

Cio' premesso, Battaglia Giuseppe va, pertanto, condannato per i delitti di associazione per

delinquere aggravata, associazione di tipo mafioso aggravata, anche ai sensi dell'art.112 n.1 c.p., e ricettazione, cosi' modificata l'originaria imputazione di rapina aggravata contestata al capo 313 dell'epigrafe, per la cui trattazione si rinvia alla parte della sentenza che se ne occupa, unificati dal vincolo della continuazione, per i quali si ritiene congrua la pena di anni 6 (sei) di reclusione e lire 2.000.000 (due milioni) di multa (pena base per art.416 bis, 1^ e 4^ comma, c.p.= anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis, 6^ comma, c.p.= anni 5 mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 c.p.= anni 5 mesi 6 + mesi 6 e L.2.000.000 per art.81 c.p.= anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa).

Alla pena cosi' determinata, vanno aggiunte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art.29 c.p., e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi dell'art.32 c.p..

Infine, ai sensi degli artt.216, 230 e 417 c.p., tenuto conto della pericolosita' sociale del condannato, a pena espiata vanno irrogate le misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali, e al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per cio' che concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato e della di lui moglie Messineo Ninfa, ai sensi dell'art.24 L.13.9.1982 n.646, gli stessi appaiono in larga parte riconducibili alle illecite attivita'di Battaglia Giuseppe.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha infatti dichiarato di avere svolto, prevalentemente, fino a pochi anni prima, l'attivita' di muratore, interrotta a causa di precarie condizioni di salute, che lo costrinsero a frequenti degenze ospedaliere.

Sembra ovvio desumerne che le possibilita' economiche dell'imputato connesse alle sue fonti di reddito lecite erano estremamente modeste e tali da non consentirgli uno standard di vita al di sopra della mera sussistenza, tenuto anche conto che non risulta che la moglie del Battaglia, Messineo Ninfa, fosse titolare di redditi propri.

A quest'ultimo proposito la Messineo, intervenuta nell'odierno giudizio, ha affermato di avere acquistato l'immobile di cui al n. 4 del decreto

di sequestro, alla stessa cointestato, utilizzando i propri risparmi e valendosi del contributo economico del figlio Fedele.

L'interessata non ha però precisato a quali fonti di reddito ella potesse attingere per accumulare risparmi di una certa consistenza, né quali fossero le effettive possibilità economiche del figlio, che svolgerebbe, comunque, la modesta attività di ebanista.

Puo' poi ulteriormente rilevarsi, in merito alla pretesa partecipazione del Battaglia Fedele all'acquisto, che è ben strano che lo stesso non figuri tra gli acquirenti, poiché i suoi genitori non gli avrebbero negato, presumibilmente, il riconoscimento formale del suo concorso economico.

L'evidente lacunosità delle deduzioni della Messineo Ninfa, conferma, pertanto, l'ipotesi formulata con il decreto di sequestro, che il bene alla stessa cointestato sia stato in realtà acquistato esclusivamente con denaro dell'imputato.

Non si spiega, peraltro, come quest'ultimo abbia potuto acquistare l'immobile in questione e quelli di cui ai nn. 1,2,e 3 del decreto di sequestro e divenire titolare di un'impresa di trasporti, utilizzando

inoltre nel tempo numerose autovetture per uso privato, se non impiegando i proventi che gli derivavano dalla sua partecipazione all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Le tappe delle successive acquisizioni patrimoniali dell'imputato coincidono del resto significativamente con la attivita' delinquenziale, dedita prevalentemente alla consumazione di delitti contro il patrimonio e collegata ai gruppi mafiosi facenti capo alle famiglie Graviano, Vernengo, Savoca e Tinnirello.

Così', l'acquisto del fondo rustico in contrada "Cozzo Bagni" e degli altri immobili di cui all'atto di vendita in notar Guccione di Palermo del 4 settembre 1978, si colloca temporalmente a ridosso delle vicende giudiziarie in cui il Battaglia fu coinvolto per i reati di rapina, furto aggravato e porto abusivo di armi.

L'imputato venne, infatti, scarcerato a seguito di un provvedimento di liberazione condizionale, il 22 marzo 1978, dopo avere scontato parte della condanna inflittagli dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo con sentenza del 7 ottobre 1974, e soltanto pochi mesi dopo stipulo' l'atto di vendita in questione.

Quanto all'immobile di cui all'atto in notar Chiazzese del 29 giugno 1983, l'acquisto coincide con le piu' concrete emergenze processuali in ordine all'appartenenza dell'imputato ad un'associazione criminale di stampo mafioso, ed e' di poco successivo al presunto coinvolgimento del Battaglia Giuseppe in una rapina consumata il 24 settembre 1981 ai danni del gioielliere Masi Paolo in quel di Valenza Po.

Analoghe considerazioni valgono per cio' che concerne l'inizio, da parte del Battaglia Giuseppe, dell'attivita' di imprenditore nel settore degli autotrasporti, di cui e' cenno nelle informazioni dell'anagrafe tributaria, dalle quali risulta che tale attivita' data dall'1 settembre 1983.

Non occorre certo sottolineare quanto sia sorprendente la conquista del rango di imprenditore individuale da parte di un ex muratore, titolare di una modesta pensione di invalidita' (cfr. le osservazioni contenute, in proposito, nel decreto del Tribunale di Palermo, sez.1 pen. R.M.P. del 24 luglio 1984, pag. 6 e ss.), afflitto da cattive condizioni di salute e protagonista di numerose vicissitudini giudiziarie.

Ai fini dell'adozione delle opportune misure patrimoniali, si deve, peraltro, rilevare che l'autovettura Fiat 128 tg. PA 561952, precedentemente immatricolata con targa VA 378658, l'analoga vettura tg. PA 577424, precedentemente immatricolata con targa VA 378193 e le autovetture Renault 14 e Renault 9 rispettivamente tg. PA 580507 e PA 690603 furono alienate a terzi prima dell'esecuzione del decreto di sequestro (cfr.estratti cronologici del P.R.A. agli atti).

Le autovetture di cui ai nn. 5 e 8 del decreto di sequestro sono modelli di vecchia fabbricazione e di valore presumibilmente assai modesto, il cui possesso appare compatibile anche con una situazione di indigenza (la motorizzazione privata ha del resto raggiunto una larga diffusione anche tra gli strati meno abbienti della popolazione).

Quanto ai fondi di cui all'atto di vendita in notar Guccione del 4 settembre 1978, si tratta invece di un'acquisto riferibile alle illecite attivita' del prevenuto, che certo non poteva altrimenti disporre di risorse finanziarie da destinare al risparmio e ad investimenti immobiliari; ma all'applicabilita' della confisca osta l'anteriorita' dell'acquisto rispetto all'entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p..

Il provvedimento ablativo va invece applicato nei confronti dell'immobile acquistato con atto del 29 giugno 1983, con proventi riconducibili all'attività delinquenziale connessa e dipendente dalla sua partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra".

Pertanto, va ordinata la confisca dell'immobile acquistato da Battaglia Giuseppe con atto in notar Chiazzese del 29 giugno 1983, mentre va revocato il decreto di sequestro emesso dal G.I. di Palermo il 4 aprile 1985 relativamente a tutti gli altri beni, ordinandone la restituzione agli aventi diritto e disponendo che a cura dei Conservatori dei RR. II. e del P.R.A. siano cancellate le trascrizioni della misura cautelare eseguita con formalità nn.17574/13745 del 9/5/1985.

Bellia Giuseppe

Bellia Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per i delitti di partecipazione e costituzione di associazione a delinquere aggravata (capo 9) e di partecipazione e costituzione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20).

Gli elementi di prova a carico del Bellia derivano dalle indagini che la Guardia di Finanza di Roma intraprese su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della capitale.

Tali indagini, fondate, altresì, su numerose intercettazioni telefoniche, hanno consentito di accertare un collegamento tra quei soggetti e l'organizzazione criminosa catanese dei Ferrera e di Santapaola Benedetto.

Proprio dalle suddette intercettazioni telefoniche e, in particolare, da quelle sull'utenza telefonica della abitazione romana del Bellia, in Via Osteria del Finocchio, n.20, sono emersi

sufficienti elementi che provano l'appartenenza dell'imputato, anche se in un ruolo marginale, all'associazione facente capo ai Ferrera, particolarmente impegnata nel traffico degli stupefacenti.

Ed invero, risulta dalle telefonate intercettate sull'utenza del Bellia Giuseppe che soggetti certamente coinvolti nel traffico degli stupefacenti, quali Waridel Paul e Grazioli Sergio, cercavano presso l'abitazione del Bellia i fratelli Ferrera, specificando che proprio questi ultimi avevano dato tale recapito telefonico.

In particolare, il 14 aprile 1983 giungeva al Bellia una telefonata da Zurigo con la quale uno straniero, verosimilmente Waridel Paul, cercava presso quel recapito "Pippo", identificato per Ferrera Giuseppe, o i suoi fratelli, aggiungendo che quel recapito telefonico gli era stato fornito proprio da loro e che aveva urgenza di contattarli (Vol.9/RA f. 114688).

Il Grazioli Sergio poi, secondo il rapporto della Guardia di Finanza, veniva identificato per l'uomo che l'8 aprile 1983 aveva parlato con un certo "Pippo", sempre presso l'utenza telefonica del Bellia, per fissargli un appuntamento (Vol.9/RA f.114697).

Infine il 10 giugno 1983, il Bellia contattava telefonicamente D'Angelo Mario, con il quale fissava un appuntamento, al quale poi, come si e' accertato, entrambi si recarono (Vol.9/RA f.114696).

Non vanno, peraltro, trascurate le lacunose e contraddittorie dichiarazioni rese in istruttoria dal Bellia Giuseppe (Vol.16/RA f.116841-116842).

Circa la telefonata dello "straniero", da attribuirsi a Waridel Paul, l'imputato ha dichiarato che lo "straniero" avrebbe sbagliato numero, quando risulta che egli stesso, rispondendo all'interlocutore, aveva negato la presenza in casa di "Pippo", ne' s'era mostrato sorpreso del fatto che l'interlocutore riferisse che proprio il suo numero telefonico gli era stato indicato come recapito telefonico di "Pippo".

Inoltre, ha negato di conoscere Ferrera Giuseppe, inteso "Pippo" e Ferrera Antonino, ma non ha saputo dare una spiegazione plausibile delle telefonate (Vol.9/RA f.114693), in cui lui stesso nominava un certo "Pippo".

In un primo tempo, infatti, negando l'evidenza, ha dichiarato di non aver fatto tale nome e poi ha ritrattato sostenendo che "Pippo" era un fratello di Orlando Grazia, sua convivente.

Ha affermato, altresì, di non sapere chi fosse D'Angelo Mario, per ammettere la conoscenza soltanto dopo che gli veniva contestata la telefonata dalla quale emergeva l'opposto, aggiungendo di avere pranzato con lui una sola volta al ristorante.

Infine, di non irrilevante significato appare la dichiarazione, successivamente resa al G.I. nella quale, dopo aver ribadito di conoscere Ferrera Giuseppe, aggiungeva: "prego la S.V. di voler comprendere la gravissima situazione in cui mi trovo per cui sono obbligato a tenere determinati comportamenti processuali" (Vol.40/RA f.122100); dichiarazione che poi l'imputato ha cercato, molta confusamente, di ridimensionare nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento (udienza del 3 aprile 1986).

Da tali elementi emerge la piena prova dell'inserimento del Bellia nell'organizzazione criminosa facente capo ai fratelli Ferrera.

In particolare, il Bellia risulta avere lo specifico ruolo di fornire ai Ferrera un'utenza telefonica, dalla quale gestire il traffico di stupefacenti, in cui erano altresì coinvolti i personaggi, che di volta in volta si rivolgevano al

recapito telefonico dell'imputato e, talvolta parlavano personalmente anche con lui, per avere utili indicazioni sulle persone cercate.

Cio' premesso, in ordine al reato di cui al capo 20, e' pienamente provato anche sotto il profilo psicologico, la partecipazione del Bellia all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a Ferrera Giuseppe.

Peraltro, come si e' detto, l'imputato era un anello marginale di tale organizzazione.

Ed invero, dalle prove raccolte la sua attivita' appare limitarsi principalmente a quella di un centralinista, ma e' emerso, altresì, che egli intratteneva rapporti direttamente con D'Angelo Mario, trafficante di stupefacenti.

Sembra, quindi, che debba escludersi che il Bellia Giuseppe ricoprissi, nella struttura gerarchica dell'associazione, un ruolo di preminenza, ne' sono emerse prove sulla sua responsabilita' in ordine alla costituzione dell'associazione criminosa predetta.

Pertanto, l'imputato va ritenuto responsabile soltanto del delitto di partecipazione

all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui sopra, aggravata per il numero non inferiore a dieci degli associati .

Per contro, non sono emersi elementi sufficienti per affermare , la responsabilita' del Bellia, in ordine al reato di cui al capo 9.

Ed invero, se puo' presumersi che la predetta attivita' di " centralinista" si esplicasse altresì in direzioni anche diverse dal traffico di stupefacenti, cui era pure indirizzata l'attivita' criminosa dell'associazione facente capo a Ferrera Giuseppe, dalle prove raccolte e' emersa con certezza soltanto l'attivita' dell'imputato nel settore del traffico di stupefacenti.

Pertanto, il Bellia va assolto per insufficienza di prove dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere, facente capo a Ferrera Giuseppe, di cui al capo 9 dell'epigrafe.

In conclusione, in ordine al reato di cui al capo 20, il Bellia Giuseppe va condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 e L.25.000.000 (venticinquemilioni) di multa che si reputa adeguata alla tenuita' dei fatti e alla pericolosita' del reo,

(pena base art.75 legge n.685 del 1975: anni tre di reclusione e L.20.000.000 di multa + aumento art.75 stessa legge IV comma = anni tre e mesi sei di reclusione e L.25.000.000 di multa).

Tale condanna comporta ai sensi dell'art.28 e 29 C.P. l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e, tenuto conto della pericolosità sociale del condannato, ai sensi dell'art.228 C.P., va irrogata nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Consegue, "ex-lege", la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Bertolino Giuseppe

Bertolino Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, aggravati dalla qualifica di capo e dalla qualita' di persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione , ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza di Bertolino Giuseppe all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Buscetta Tommaso, il quale lo ha indicato come il capo della "famiglia" di Partinico, prima che venisse sostituito da Geraci Antonino, detto "Nene'".

Tale dichiarazione, resa da Buscetta Tommaso in istruttoria (Vol. 124 f.450014), e' stata poi dallo stesso ribadita in dibattimento, con ulteriore specificazione che Bertolino Giuseppe, nella sua qualita' di "capo-famiglia" aveva fatto parte della vecchia "Commissione", sorta per evitare spargimenti di sangue fra gli uomini d'onore (Udienza del 5 aprile 1986).

Tali indicazioni sono avvalorate dalle dichiarazioni di Bono Benedetta, convivente del defunto Colletti Carmelo, già' capo della "famiglia" di Ribera, la quale ha riferito che intorno al 1980, insieme al Colletti, avendo intenzione di fare assumere una sua sorella presso la ditta "Raspante", industria conserviera di Partinico, si era rivolta a Bertolino Giuseppe, affinché' quest'ultimo caldeggiasse la suddetta richiesta di lavoro presso Geraci Antonino, detto "Nene'" (Vol.166 f. 486586).

Da tale episodio confermato in dibattimento dalla teste (Dib.Vol.102 f.041550-041552), indipendentemente dall'effettivo interessamento, si desumono elementi di riscontro alle dichiarazioni di Buscetta Tommaso circa i rapporti intercorrenti tra il vecchio e il nuovo capo della "famiglia" di Partinico, i collegamenti con altri appartenenti all'associazione come Colletti Carmelo ed i vincoli di solidarietà' tipici dell'organizzazione mafiosa.

Per contro, sono emersi altri elementi che, ponendosi in contrasto con quelli fin qui esposti, insinuano il dubbio circa la responsabilità' dell'imputato.

In primo luogo, non va trascurato che il Buscetta Tommaso in altre parti dell'interrogatorio riferiva di avere appreso da Coppola Domenico, "uomo d'onore" della "famiglia" di Partinico, la composizione della stessa, tra i quali non si riviene il nome di Bertolino Giuseppe (Vol.124/bis f.450202-450203).

A tal proposito, ha anche manifestato l'opinione personale che Bertolino Giuseppe gia' sin dagli anni settanta, cioe' dall'epoca della ricostruzione dei quadri organizzativi dell'associazione "Cosa Nostra", dopo lo scioglimento della stessa avvenuto nel 1964, non avesse voluto piu' far parte attiva della famiglia e che se ne fosse un po' estraneato (Dib.Vol.28 f.011140, 011141).

Si tratta, per la verita' in quest'ultimo caso semplicemente di una opinione, di una sensazione personale di Buscetta Tommaso, ma se viene confrontata con la citata omissione del nome di Bertolino Giuseppe nell'elenco dei membri della "famiglia" di Partinico riferitogli da Coppola Domenico, emerge che lo stesso Buscetta non e' assolutamente sicuro della eventuale e fattiva partecipazione dell'imputato, da anni vecchio e

malandato in salute, all'associazione mafiosa nonche' della possibilita' di un contributo casuale diretto al perseguimento dei fini associativi.

Ne', peraltro, benché significativo, può apparire decisivo l'episodio riferito dalla Bono Benedetta, che non ha mostrato di avere diretta conoscenza dell'appartenenza di Bertolino Giuseppe a "Cosa Nostra".

In definitiva, non essendo emersa la piena prova di una condotta di direzione, di organizzazione ne' di partecipazione dell'imputato all'associazione "Cosa Nostra", lo stesso va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

All'assoluzione consegue la revoca del sequestro dei beni ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982, dei quali va ordinata la restituzione agli aventi diritto.

Biondo Salvatore

Biondo Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale (capo 134), per aver fornito a Bruno Francesco un alibi, rivelatosi mendace, nel corso delle indagini sull'omicidio di Gallina Stefano, dichiarando ai Carabinieri che lo interrogavano di essere stato insieme al predetto intorno alle ore 13,30 dell' 1 ottobre 1981 (Vol.1/V f.170602 e segg.).

Il Biondo Salvatore, socio di Bruno Francesco e Vitale Paolo in una impresa di costruzioni, veniva interrogato una prima volta dai Carabinieri il 3 ottobre del 1981, e cioe' due giorni dopo l'omicidio di Gallina Stefano.

In tale occasione, l'imputato riferiva di essere certo che l'1 ottobre Bruno Francesco era giunto nel cantiere della loro impresa alle ore 9,00 circa e che entrambi, assieme a Vitale Paolo, si erano recati dopo qualche ora a circa cento metri di distanza dal cantiere per tracciare la linea di recinzione di un villino.

Terminato tale lavoro verso le ore 14, i tre sarebbero tornati in cantiere, dove sarebbero rimasti sino alle ore 17 e solo allora si sarebbero separati.

Peraltro, il Biondo Salvatore non sapeva indicare ne' l'autovettura con la quale il Bruno Francesco si era allontanato dal cantiere, ne' l'abbigliamento dello stesso.

Infine aggiungeva che il Bruno Francesco era venuto in cantiere sia il 2 che il 3 ottobre, pur trattenendosi in entrambi i casi per pochi minuti (Vol.1/V f.170602).

Nelle dichiarazioni rese nuovamente ai Carabinieri il 5 ottobre 1981, dopo aver confermato le precedenti affermazioni, precisava che al loro ritorno in cantiere intorno alle ore 14 aveva trovato gli operai gia' intenti a lavorare dopo la sosta per il pranzo (Vol.1/V f.170603).

Inoltre, aggiungeva di non aver piu' visto dopo il 3 ottobre Bruno Francesco e di aver appreso la notizia della sua assenza dai genitori dello stesso, presso la cui abitazione s'era recato soltanto per ritirare corrispondenza della societa'.

Ne', concludeva, aveva insistito nel chiedere notizie del socio, non avendo l'abitudine di occuparsi degli affari altrui (Vol.1/V f.170603, 170604, 170605).

Infine, nel corso dell'interrogatorio reso il 19 dicembre 1981, al P.M., riferiva che Bruno Francesco, nell'impresa in cui erano soci, si occupava soltanto dei problemi relativi all'amministrazione, diversamente da lui e da Vitale Paolo, che a volta facevano qualche lavoro materiale.

Aggiungeva di non ricordare se il 30 settembre il Bruno Francesco si fosse recato in cantiere e di rammentare invece di averlo incontrato il 3 ottobre alle ore 7,30 circa, nella piazzetta Mario, piuttosto distante dal cantiere, dove avrebbe scambiato con lui qualche parola.

Gia' da un primo esame di tali dichiarazioni la lacunosita' e la contraddittorieta' delle stesse emerge con evidenza.

In primo luogo, va segnalato il contrasto tra la minuziosita' della narrazione relativa a taluni fatti avvenuti il 1 ottobre 1981 nella loro successione cronologica ed i vuoti di memoria relative a circostanze non spontaneamente riferite, ma frutto di ulteriori e, forse, non previste domande degli inquirenti.

Ed invero, il Biondo Salvatore affermava di ricordare con precisione sufficiente sia gli orari

in cui il 1 ottobre Bruno Francesco si era recato dapprima in cantiere e poi assieme a lui ed al Vitale Paolo a compiere un lavoro che li avrebbe impegnati sino alle 14, sia altri particolari relativi alle modalita' da loro adottate per tracciare la recinzione, mentre non ricordava ne' l'autovettura con cui il Bruno Francesco quel giorno si era recato a lavoro, ne' i vestiti che questi indossava, pur sostenendo di avere con lui trascorso quasi l'intera giornata.

Il Biondo Salvatore, inoltre, mentre riferiva con dovizia di particolari la giornata trascorsa dal Bruno Francesco in cantiere l'1 ottobre, aggiungeva di non ricordare se il socio fosse venuto sul luogo di lavoro il 30 settembre, e cioe' appena il giorno prima.

L'inverosimiglianza della testimonianza del Biondo Salvatore emerge, altresì, in maniera evidente se si osserva che il Bruno Francesco avrebbe lavorato per buona parte della giornata alla recinzione di un villino, impegnandosi quindi in un lavoro manuale, quando, invece, per ammissione dello stesso imputato, il socio, diversamente da lui e dal Vitale Paolo, si occupava soltanto

dell'amministrazione dell'impresa ed era solito recarsi in cantiere solo per poco tempo, come del resto lo stesso Biondo Salvatore aveva ricordato in relazione ai giorni del 2 e del 3 ottobre.

Ne', infine, va trascurato che l'imputato si e' palesemente contraddetto, sostenendo, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M., di avere incontrato il socio, nella giornata del 3 ottobre, soltanto in un luogo distante dal cantiere, e non invece all'interno di questo, sia pure per pochi minuti; contraddizione questa, che l'imputato ha tentato di attribuire ad una qualche negligenza dei Carabinieri nella verbalizzazione delle sue precedenti dichiarazioni.

In realta', si e' trattato di uno sterile tentativo di sanare le precedenti dichiarazioni con le clamorose smentite fornite dagli operai circa la riferita assenza del Bruno Francesco dal cantiere.

Come si e' infatti ampiamente riferito nella parte della sentenza relativa all'omicidio di Gallina Stefano gli operai Saladino Francesco Paolo (Vol.1/V f.170595), Tarallo Giovanni, (Vol.1/V f.170596), Di Cesare Paolo (Vol.2/V f. 170552) e Campanella Francesco Paolo (Vol.2/V

f.170780) hanno affermato di non avere visto il Bruno Francesco nel cantiere sito in contrada Inserra, dove lavoravano per la costruzione di alcuni villini, l'1 ottobre 1981, specificando, peraltro, gli ultimi due che Biondo Salvatore e Vitale Paolo si erano allontanati insieme dal cantiere soltanto nel periodo di tempo compreso tra le 12 e le 13 e non, quindi, come da costoro dichiarato, in compagnia del Bruno Francesco, ne' per l'intera mattinata sino alle 14.

Precedentemente erano stati sentiti dai Carabinieri altri dipendenti del Bruno Francesco, tali Lo Cicero Vincenzo, Tripiciano Edoardo e Puleo Costantino, che lavoravano presso altro cantiere sito in Isola delle Femmine, vicino la casa di abitazione del titolare, i quali, dopo un maldestro tentativo di fornire un alibi per il Bruno, rettificando le loro dichiarazioni, ammettevano di non averlo piu' visto a partire dalla prima mattinata dell'1 ottobre 1981.

Infine, il proprietario del villino della cui recinzione avevano parlato il Biondo ed il Vitale, a nome Luparello Santo, dichiarava (Vol. 3/V f.171182) che era da escludere che alla data dell'1 ottobre 1981 dovesse ancora iniziarsi a tracciare la suddetta recinzione.

Appare, pertanto, pienamente provato, che il Biondo Salvatore, previo accordo con il Vitale Paolo, con le sue mendaci dichiarazioni ha tentato di fornire un alibi, risultato del tutto inconsistente, al Bruno Francesco, per il giorno del delitto, cosi' aiutandolo ad eludere le investigazioni delle autorità'.

Tale condotta integra la fattispecie di favoreggiamento personale di cui all'art.378 C.P., cosi' come contestata al capo 134 dell'epigrafe, e l'imputato va condannato alla pena di anni due di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' del fatto.

Tale pena, peraltro, va interamente condonata sotto le comminatorie di legge, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986, n.865.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Bisconti Antonino

Bisconti Antonino e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere aggravata (capo 1) e associazione di tipo mafioso aggravata (capo 10).

Circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", gli elementi di prova a suo carico derivano principalmente dalle dichiarazioni rese in istruttoria da Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato, assieme al fratello Ludovico, quale uomo d'onore della "famiglia" di Belmonte Mezzagno, ricordando, altresì, che i due fratelli erano soci nella condizione di un'attività commerciale di vendita di olio e formaggi nei pressi della stazione centrale di Palermo (Vol.125 f.456571); circostanza, quest'ultima, la cui veridicità e' stata accertata .

Benche', peraltro, il Contorno non avesse specificato il nome del fratello di Bisconti Ludovico, cui intendeva riferirsi, la sua indicazione appare inequivocabile, dato che egli ha

riconosciuto nella fotografia dell'imputato che gli e' stata mostrata, la persona prima genericamente indicata come "il fratello di Bisconti Ludovico" (Vol.125 f.456601 e 456605).

Ha, inoltre, aggiunto di conoscere il Bisconti Antonino da molto tempo, ancora prima di diventare egli stesso uomo d'onore, in quanto a quei tempi l'imputato, venendo a Palermo da Belmonte Mezzagno, sovente transitava davanti all'abitazione del Contorno in via Ciaculli (Vol.125 f. 456665).

A precisa contestazione il Contorno ha affermato che non gli risultava, che i rapporti tra il Bisconti Antonino e il fratello si fossero raffreddati, poiche' era a conoscenza del fatto che entrambi spesso si recavano nel fondo "Favarella" di Greco Michele, in compagnia, altresì, di La Rosa Salvatore e di Spera Benedetto (Vol.125 f.456665 e 456676).

Un riscontro a tale affermazione che comporta la conoscenza con Greco Michele e' stata fornita proprio da quest'ultimo al dibattimento, allorche', richiesto se conosceva i Bisconti, si e' lasciato sfuggire inavvertitamente: "Chi quelli di Belmonte Mezzagno?".

Infine, il Contorno ha accennato anche al fatto che i Bisconti avevano notevoli interessi nell'edilizia, in societa' con Greco Nicolo', "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, i Prestifilippo e Federico Domenico (Vol.125 f.456674).

Tale ultima dichiarazione del Contorno ha trovato, peraltro, riscontro in quelle rese dal Calzetta, il quale ha indicato i Bisconti quali soci del Federico (Ud.Vol.79 f.030973).

Di notevole rilievo sono, altresì, risultate le indagini bancarie, dalle quali, tra l'altro, e' emerso che l'imputato ha negoziato il 6 settembre 1978, un assegno di lire dieci milioni, emesso in pari data da Greco' Nicolo' su c/c n.15065, da cui ha ricevuto, inoltre, assegni bancari per centinaia di milioni due dei quali, per un complessivo importo di lire venti milioni, sono stati accreditati sul c/c n.12533 del Credito Italiano, intrattenuto congiuntamente da Bisconti Antonino e Bisconti Ludovico.

Ora, considerata l'accertata appartenenza di Greco Nicolo' all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e considerato, altresì, che gli assegni in

oggetto, di notevole valore, recano cifre tonde, particolare non significante non riscontrato negli assegni provenienti da distribuzione agli associati dei profitti di attivita' illecite (specie nel settore del contrabbando di tabacchi e del traffico degli stupefacenti), sembrerebbe trovare un solido fondamento la tesi dell'accusa, che, altresì, sulla scorta delle riferite dichiarazioni del Contorno e del Calzetta, indica in Bisconti Antonino, un componente della "famiglia" di Belmonte Mezzagno, legato ai Greco di Ciaculli ed alle imprese economiche del Federico.

Per converso, si osserva che tali elementi non appaiono alla Corte sufficienti per affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Ed invero, le affermazioni del Calzetta, oltre che essere generiche, riferendosi ai "Bisconti", nessuno apporto probatorio danno alla tesi dell'accusa, essendo documentale la prova delle cointeressenze economiche e commerciali col fratello e col nipote, Bisconti Ludovico e Bisconti Pietro.

Quanto agli assegni citati, non va trascurato che l'imputato ha dichiarato reiteratamente, sia al giudice istruttore, che al dibattimento (in cio' riscontrato dal fratello), che sarebbe stato esclusivamente quest'ultimo ad occuparsi dell'amministrazione, della contabilita' e, in particolare, di tutte le operazioni in banca (F.P.f.218817) relative alle loro comuni attivita' commerciali ed imprenditoriali.

Qualche volta, ha aggiunto il Bisconti Antonino, il fratello lo delegava a compiere qualche versamento in banca, ma egli si era limitato ad eseguire cio' che gli era stato chiesto senza preoccuparsi dell'origine di quegli assegni, presumendo che tutti derivassero dall'attivita' commerciale gestita in comune.

Ora, poiche' e' ben possibile che, in effetti, il Bisconti Antonino si occupasse esclusivamente della vendita della merce e che fosse inconsapevolmente coinvolto nelle attivita' illecite del fratello, l'unico elemento a sua carico rimane la chiamata in correita' di Contorno , che, pur essendo attendibile, non appare a questa Corte, coerentemente con i principi e i metodi di valutazione esposti nella parte generale (Cap. XII), sufficiente

ai fini della prova dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Il Bisconti va, pertanto, assolto per insufficienza di prove, in ordine ad entrambi i reati acrittigli.

Bisconti Ludovico

Bisconti Ludovico e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e nonche' per fatti concreti di traffico di stupefacenti (capo 22).

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", e' stata concordemente riferita sia da Calzetta Stefano, che da Contorno Salvatore.

In particolare, soprattutto il Calzetta ha ampiamente riferito del rilevante ruolo ricoperto da Bisconti Ludovico all'interno della "famiglia" di Belmonte Mezzagno e degli stretti rapporti che lo legavano con i piu' grossi "esponenti della mafia vincente".

L'imputato, invero, secondo il Calzetta, era molto vicino alla "famiglia" dei Greco di Ciaculli, ed anche la sua "famiglia" viene indicata

tra quelle schieratesi con gli stessi Greco in posizione avversa a Bontate Stefano.

Inoltre, il Calzetta ha riferito di aver visto spesso l'imputato, con il figlio Bisconti Pietro, accompagnarsi ai Tinnirello, ad Argano Filippo e fratelli, e a Federico Domenico, "tutti associati" di "Cosa Nostra" (Vol.11 f.402858).

Infine, il Calzetta ha ricordato di aver visto diverse volte Bisconti Pietro, figlio di Bisconti Ludovico, insieme a Prestifilippo Mario, "killer" della mafia, e da tale circostanza ha dedotto che Bisconti Pietro, a sua volta, dovesse aver commesso qualche omicidio, poiche' altrimenti non avrebbe potuto accompagnarsi al Prestifilippo, data l'omogeneita' nelle frequentazioni all'interno dell'associazione (Vol.11 f.402873-402874).

Le dichiarazioni del Calzetta, circa l'inserimento di Bisconti Ludovico nell'associazione criminosa "Cosa Nostra", hanno, peraltro trovato puntuale riscontro in quelle rese da Contorno Salvatore, il quale ha indicato i fratelli Bisconti, quali "uomi d'onore" della "famiglia" di Belmonte Mezzagno (Vol.125 f.456571).

Ha, inoltre, aggiunto di essere a conoscenza del fatto che Greco Nicolo', i Prestifilippo e Federico Domenico erano in societa' con i Bisconti, i quali, inoltre, spesso si sarebbero recati, con La Rosa Salvatore e Spera Benedetto, nel fondo Favarella di Greco Michele per partecipare ad alcune riunioni di tiro a piatello (Vol.125 f.456674, 456676).

Un riscontro a tale affermazione del Contorno, che presuppone la conoscenza con Greco Michele, e' stato fornito proprio da quest'ultimo, forse inavvertitamente, nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, alloche' alla domanda circa la sua conoscenza dei Bisconti ha riferito: "Chi quelli di Bemonte Mezzagno?".

Le reiterate dichiarazioni del Calzetta e del Contorno, che riguardano l'imputato, hanno trovato, peraltro, ulteriore riscontro nei legami che si sono accertati sussistere tra il Bisconti ed altri preminenti "uomini d'onore".

Ed invero, l'imputato e' risultato comproprietario e, comunque, cointeressato all'impresa di costruzioni, facente capo a Federico Domenico, di cui erano soci altresì Prestifilippo Mario e Buffa Vincenzo, tutti membri di "Cosa Nostra".

Il Bisconti stesso, del resto, ha ammesso di essere compartecipe di tale societa', l'"Adriana-Costruzioni", in ragione del 24% delle quote sociali.

Ma i piu' significativi riscontri delle concordi dichiarazioni accusatorie del Calzetta e del Contorno vanno, soprattutto, ravvisati nei risultati specifici delle indagini bancarie.

Ebbene, da tali indagini e' emerso che Bisconti Ludovico ha ricevuto da Greco Nicolo', assegni bancari per centinaia di milioni, alcuni dei quali gli sono stati girati da Federico Domenico, due dei quali, per un complessivo importo di venti milioni, sono stati accreditati sul c/c n.12533 del Credito Italiano intrattenuto da Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino.

Ha inoltre, tratto sui propri conti correnti assegni per decine di milioni, in data 25 luglio 1978, all'ordine di Greco Nicolo'.

Ha ricevuto quattro assegni bancari per circa quattro milioni tratti da Lupo Giuseppe, tre dei quali girati a Bisconti Pietro.

In data 17 novembre 1978, ha tratto un assegno all'ordine di Buffa Vincenzo per dieci milioni,

il quale ultimo lo girava a Federico Domenico; anzi, va, al tal proposito, segnalato che dal Buffa l'imputato ha ricevuto assegni per circa 478 milioni.

Da Di Salvo Nicola ha, poi, ricevuto un assegno di lire 400.000, ed infine da Marchese Filippo uno di cinque milioni.

Ne' va trascurato che Bontate Giovanni, amministratore unico dell'"Atlantide-Costruzioni" ha presentato allo sconto effetti cambiari per 46.000.000 di lire aventi quale accettante Bisconti Ludovico.

Ed ancora, alle attivita' dell'imputato devono imputarsi, altresì, le operazioni bancarie del figlio, Bisconti Pietro, e del fratello Bisconti Antonino, visto che per esplicita dichiarazione degli stessi e per ammissione del Bisconti Ludovico, era proprio quest'ultimo il solo ad occuparsi dell'amministrazione e della contabilita' dell'esercizio commerciale di alimentari gestito dalla famiglia Bisconti nei pressi della stazione centrale di Palermo.

In particolare, vanno segnalati l'assegno di dieci milioni, negoziato da Bisconti Antonino il

6 settembre 1978, emesso in pari data da Greco Nicolo' e quello di diciotto milioni, negoziato da Bisconti Pietro, tratto dallo stesso Greco Nicolo' ed emesso a favore di Federico Domenico.

Tale vorticoso giro di assegni, solo in parte attribuibile all'attivita' commerciale gestita dall'imputato ed invece principalmente connessa, per ammissione del Bisconti, all'attivita' dell'"Adriana-Costruzioni", fa presumere l'inserimento dell'imputato in quel circuito di impreditorie mafiose facente capo ai piu' influenti esponenti di "Cosa Nostra", che investivano i loro capitali di provenienza illecita, attraverso prestanomi e persone che potessero "aliunde" giustificare, come l'attuale imputato, una certa consistenza economica, in varie imprese di costruzione operanti nella zona orientale della citta'.

Circa tali assegni, l'imputato ha sostenuto che, mentre quelli ricevuti da Lupo Giuseppe trovano giustificazione nella propria attivita' commerciale, essendo il Lupo un cliente (di cui, tra l'altro, sconosceva l'attivita'), quelli, invece, ricevuti dal Greco Nicolo' e dal Buffa, il primo dipendente e il secondo socio di fatto

dell'"Adriana-Costruzioni", servivano, attraverso uno scambio di titoli cui non corrispondeva alcun rapporto economico, a reperire la liquidita' necessaria per soddisfare le esigenze dell'impresa edilizia.

Va, pero', osservato che le indagini bancarie su tali imputati hanno rivelato che anch'essi, a loro volta, erano inseriti in un enorme giro di assegni, coinvolgenti altri "uomini d'onore" di primissimo piano.

Infatti, Greco Nicolo' fra il settembre del 1977 ed il giugno del 1982 e' risultato interessato ad un vorticoso movimento di assegni per l'importo di oltre un miliardo di lire.

Il Lupo ha emesso un enorme numero di assegni a favore di numerosissimi personaggi della "famiglia" di Corso dei Mille, quali Oliveri Giovanni, Argano Filippo, Tinnirello Getano, Tinnirello Gregorio, Inchiappa Giovan Battista, Federico Domenico e Marchese Filippo, capo della cosca, per conto e su precise disposizioni del quale, a suo dire, egli, mero prestanome, apponeva sui titoli di credito i nomi dei beneficiari.

Pertanto, tutti gli assegni afferenti ai rapporti patrimoniali col Lupo in realta' sono

riferibili a Marchese Filippo. Così pure non si può valutare la posizione del Bisconti ed i suoi rapporti col Federico Domenico, senza porre in risalto che quest'ultimo, come può desumersi dalla sua posizione processuale, in verità altro non è che il collettore attraverso cui i capitali di "uomini d'onore", provento di attività illecite, vengono immessi nell'attività edilizia.

L'esplosione economica del Federico che da portabagagli alla stazione riesce ad avere presso le banche affidabilità per svariati miliardi non appare interamente dovuta alle sue innate capacità imprenditoriali, ma certamente anche agli appoggi e agli aiuti da parte dei titolari dei finanziamenti che gestisce, tutti appartenenti a "Cosa Nostra". È in questo quadro che bisogna calare l'accostamento tra Bisconti Ludovico e Prestifilippo Mario, temuto componente il "gruppo di fuoco" e tale militare di "Cosa Nostra", entrambi soci della "Adriana Costruzioni".

Oltretutto, anche a volere accedere alla tesi difensiva, secondo la quale parecchi assegni avevano la funzione di "autofinanziamento" dell'impresa edilizia, l'inserimento di tale tipo di rapporto in un giro più vasto di scambi di assegni con altri "uomini

d'onore", non puo' che in ogni caso essere rivelatore di un particolare rapporto di fiducia, che l'assegno di favore sottintende, con tali personaggi, la cui appartenenza a "Cosa Nostra" e' accertata.

Tale fiducia, di cui il Bisconti godeva certamente in certi ambienti mafiosi, comprovata dalla circostanza che fu il Federico Domenico, assai legato a grossi esponenti di "Cosa Nostra", a proporgli di entrare in societa' con lui e il Prestifilippo Mario, non puo' che costituire obiettivo riscontro alla chiamata in correita' di Contorno ed alle dichiarazioni di Calzetta.

Ne', infine, puo' dimenticarsi che uguale "fiducia" certamente il Bisconti doveva godere presso Marchese Filippo, dal quale aveva ricevuto il citato assegno di cinque milioni di lire.

La difesa dell'imputato ha prodotto al dibattimento una relazione tecnica di parte, che escluderebbe l'apposizione del nome del beneficiario da parte di Marchese Filippo.

Da cio' arrivare a dedurre, come fa la difesa, che il titolo era stato dato dal Marchese ad ignoti, i quali lo avrebbero poi ceduto al Bisconti senza opporre la firma di girata,

costituisce un notevole salto logico, che la Corte non si sente di condividere.

Non si puo', peraltro, trascurare che un assegno, seppur di cifra irrisoria, che l'imputato non ha cercato nemmeno di giustificare, proviene da Di Salvo Nicola, il proprietario della villa, ove e' stato scoperto il laboratorio di eroina di Via Messina Marine.

Alla luce di tali elementi nessun dubbio puo' sussistere circa l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

In ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", l'accertata responsabilita' per il reato di associazione mafiosa, la considerazione che tutti gli "uomini d'onore", secondo Buscetta e Contorno, (tranne Bontate e Panno) si erano "buttati" nel traffico di stupefacenti, il citato vorticoso giro di assegni, taluni dei quali presumibilmente provenienti dai profitti della droga e finalizzati al reimpiego in attivita' edilizie, indurrebbero a ritenere il Bisconti Ludovico direttamente coinvolto, con il ruolo di finanziatore, anche nel traffico di stupefacenti.

Tuttavia, in mancanza di un rassenerante riscontro circa l'apporto finanziario a tale attivita' illecita, sebbene risulti accertato che da parte del figlio Bisconti Pietro, della cui condotta l'attuale imputato si e' assunto la responsabilita', sono stati negoziati vaglia cambiari per L.10.000.000, frutto di una chiara operazione di redistribuzione di proventi illeciti da parte di Spadaro Tommaso ai numerosi "uomini d'onore" (v.Cap.X Parte VI), non appare pienamente raggiunta la prova della sua responsabilita' in ordine ai suddetti reati, sicche' va dagli stessi assolto per insufficienza di prove.

In ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica unificati dal vincolo della continuazione, l'imputato va, adunque, dichiarato colpevole ed, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 legge n.575/65 per non essere ancora definitivo il provvedimento con il quale egli e' stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dalla P.S., va ritenuta congrua la pena di anni sei di reclusione (p.b. per art.416 bis IV comma anni 4 di reclusione + 1/3 per VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 n.1 c.p. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.81 = anni 6).

Sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'indulto in ordine al reato di cui al capo 1 , ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. n.865/86, va condonata la pena di mesi sei di reclusione sulla maggiore pena come sopra determinata.

Vanno, altresì, irrogate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art.29 c.p., e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.32 c.p..

Infine, ai sensi dell'art.417 c.p., vanno applicate le misure di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Bisconti Pietro

Bisconti Pietro e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) nonche' di concreti episodi di traffico di tali sostanze (capo 22).

Gli elementi a carico del Bisconti Pietro derivano soprattutto dalle dichiarazioni accusatorie di Calzetta Stefano, e in special modo da quelle relative al legame dell'imputato con Prestifilippo Mario, in compagnia del quale lo aveva visto diverse volte.

In particolare, il Calzetta ha ricordato di avere visto i due, un paio di giorni dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa, sopraggiungere insieme negli uffici dell'impresa "Adriana Costruzioni", di cui era socio Bisconti Ludovico, padre dell'imputato, e che in quella occasione il Federico Domenico, amministratore dell'impresa, abbraccio' il Prestifilippo con grande espansivita' (Vol.11 f.402897-402898).

Ora, secondo il Calzetta la circostanza che l'imputato si accompagnasse spesso ad uno dei killer piu' audaci della famiglia di Ciaculli, come il Prestifilippo, proverebbe che il Bisconti Pietro fosse, a sua volta, un membro di "Cosa Nostra" responsabile di omicidi.

Infine, il Calzetta ha riferito di avere visto spesso l'imputato, con il padre Bisconti Ludovico, accompagnarsi ai Tinnirello, ad Argano Filippo e fratelli, e a Federico Domenico, tutti associati di "Cosa Nostra" (Vol.11 f.402858).

Gli specifici risultati delle indagini bancarie su Bisconti Pietro, sembrerebbero avvalorare le dichiarazioni accusatorie del Calzetta, che la Corte intende accogliere limitatamente alla sua appartenenza all'associazione e non avuto riguardo alla indicata qualita' di killer, frutto di un giudizio approssimativo del "dichiarante" e non condivisibile.

In particolare, vanno segnalati i tre assegni girati all'imputato dal padre, che li aveva ricevuti da Lupo Giuseppe, la cui dipendenza da Marchese Filippo, capo della cosca di "Corso dei Mille" e' accertata; e ancora l'assegno di 18 milioni,

negoziato dal Bisconti Pietro, tratto da Greco Nicolo' ed emesso a favore di Federico Domenico, personaggi che sono risultati al centro di un vorticoso giro di assegni. Di contro, la difesa ha dimostrato che il Prestifilippo Mario e' stato compagno di scuola dell'imputato, sicche', pur potendosi comunque valutare in senso accusatorio la costante frequentazione del primo da parte del secondo, l'esistenza di una preesistente conoscenza rende equivoco l'elemento indiziario e quindi utilizzabile come riscontro.

Peraltro, il Prestifilippo Mario era socio del padre nell'Adriana Costruzioni e proprio negli uffici di tale societa' il Calzetta ha incontrato i due subito dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa.

Ne' possono costituire significativi riscontri i titoli da lui negoziati, tra cui significativo il vaglia cambiario di L.10.000.000 proveniente da Spadaro Tommaso, dato che tali operazioni bancarie debbono riferirsi tutte all'attivita' del padre, che ha ammesso di dare di volta in volta al figlio istruzioni per ogni singola operazione bancaria.

A seguito di un accertamento dibattimentale richiesto dalla difesa e' risultato, peraltro, che il Bisconti Pietro, aveva la delega ad operare sul c/c nella titolarita' del padre.

Pertanto, non e' stata raggiunta la piena prova della responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli, dai quali va assolto per insufficienza di prove.

Bonanno Armando

Bonanno Armando e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 5, 10 e 406 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto per tutti i reati contestati, assorbita nel capo 1 l'imputazione di cui al capo 5.

Il quadro probatorio venutosi a comporre in esito all'istruttoria formale e dibattimentale non consente alcun dubbio circa l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Buscetta e Contorno hanno risolutamente affermato la qualita' di "uomo d'onore" di Bonanno Armando, corredando tale assunto con importanti notazioni circa lo stato dei rapporti tra le "famiglie" al tempo del verificarsi della manifestazione piu' clamorosa e significativa della militanza mafiosa del Bonanno, ossia l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Basile Emanuele, per il

quale l'odierno prevenuto e' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Appello di Palermo (Vol.147 f.469955).

Tralasciando in questa sede qualsiasi valutazione in ordine a tale episodio, peraltro trattato in altra parte della sentenza (Capitolo VIII), cui si rimanda, non possiamo che trarne il dato storico ed il fatto che, secondo la Corte, si e' trattato di un crimine efferato riferibile all'associazione "Cosa Nostra", verso la quale l'Ufficiale aveva con costanza e pervicacia indirizzato le sue approfondite indagini.

Giova, a questo punto, richiamare un'altra circostanza, che getta una sinistra luce sulla personalita' dell'imputato, non nuovo ad eclatanti e pericolose azioni delittuose.

Il 19 febbraio 1977 la Polizia sorprende in Castelvetro il Bonanno insieme a Gambino Giacomo Giuseppe e Leone Giovanni, a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva e munita di targa rubata, al cui interno venivano rinvenuti un fucile a canne mozze e 5 rivoltelle.

Cio' nei pressi dell'abitazione di Cordio Ernesto, gia' sopravvissuto nel 1976 ad un primo

attentato ed ormai condannato a morte dall'associazione mafiosa in relazione alle vicende seguite al sequestro Campisi.

I fatti appena riportati mostrano come il Bonanno sia stato pienamente partecipe, talora addirittura protagonista, di vicende di mafia tra le piu' inquietanti, ed inducono a ritenerlo con certezza appartenente al sodalizio criminale mafioso.

Tale convincimento e' vieppiu' rafforzato se si considera i seguenti elementi: - il prevenuto aveva rilevato la macelleria gestita in Milano da Carollo Gaetano, anc'egli imputato nel presente procedimento e ucciso nel corso del dibattimento nei pressi di Milano (Vol.220 f.509247); - secondo le dichiarazioni di Melluso Giovanni, il Bonanno si avvaleva in Milano, nel periodo immediatamente successivo alla fuga dalla Sardegna, luogo di dimora obbligata dopo l'assoluzione in primo grado dell'omicidio del Cap. Basile, della protezione di Epaminonda Angelo e Santapaola Benedetto (Vol.82 f.439892); - secondo le dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il Bonanno manteneva, durante la sua detenzione all'Ucciardone, stretti legami con mafiosi di spicco quali Capizzi Benedetto, Fazio Salvatore,

Fascella Pietro, Gambino Giacomo Giuseppe (Vol.134 f.459490).

Definitiva conferma a quanto si e' detto e' infine l'azione intimidatoria - specificamente contestata al capo 406 dell'epigrafe - esercitata dal Bonanno in concorso con altri associati su Sinagra Vincenzo cl.1956, al fine di indurlo a fingersi pazzo, unitamente ai suoi due coimputati Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo cl.1952, nel processo per l'omicidio Di Fatta Diego.

Lo scopo era quello di aiutare i tre "uomini d'onore" sorpresi, caso piu' unico che raro, nella flagranza del reato di omicidio, secondo quelle regole di mutua solidarieta', che costituisce la base e la forza dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni del predetto Sinagra (FP f.258272; Vol.1/F f.011765 e ss.e Interrogatorio Udienza del 12/6/86) sono, al riguardo, esplicite e del tutto degne di fede, e per una piu' approfondita trattazione dell'episodio si rinvia ad altra parte delle sentenza (Capitolo XI).

Ed ulteriore conferma emerge da un episodio concernente anche il coimputato Vassallo Andrea, medico affiliato a "Cosa Nostra", secondo le dichiarazioni di Contorno Salvatore.

Il predetto, invero, redasse il 7 luglio 1982 relazione sanitaria attestante una "lesione inveterata dei tendini estensori del IV dito all'interfalangeo prossimale", asserendo che il Bonanno necessitava di un ricovero presso la cattedra di chirurgia della mano dell'Universita' di Pavia.

Convocato per chiarimenti, preciso' che in realta' era ben possibile eseguire in Palermo (cosi' evitando un pericoloso trasferimento del detenuto in pavia) l'intervento, che non presentava comunque carattere di urgenza (v. Vol.4/L f.033082, 033088).

Con ordinanza del 28 settembre 1982 (Vol.4/L f.033105) venne pertanto disposta la traduzione temporanea del Bonanno per i necessari interventi, possibilmente in forma ambulatoriale, presso il Reparto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Civico di Palermo. Ivi i sanitari giudicarono il prospettato intervento chirurgico non necessario.

Nonostante che parte della documentazione, peraltro stranamente era stata smarrita, il Vassallo medesimo a dibattimento, nel corso del suo interrogatorio (Ud. 14 luglio 1986) ha ammesso che all'Ospedale Civico, Sezione Chirurgia Plastica l'affezione poteva essere curata ambulatoriamente con un punto.

Dalle considerazioni sin qui esposte emerge, pertanto, la colpevolezza di Bonanno Armando in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 (in esso assorbita l'imputazione di cui al capo 5) e 10 dell'epigrafe, unificati dal vincolo della continuazione, nonche' per il delitto di cui al capo 406.

Per quanto concerne la sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione si fa rinvio a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena, che si stima adeguata all'entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 8 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per l'art. 416 bis VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 + anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sost. dall'art.18 legge 646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione + cumulo pena per l'art.374 C.P. anno 1 e mesi 6 di reclusione = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena

accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Bonanno Francesco

Bonanno Francesco e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a tali reati si e' raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato.

Ed invero, si e' potuta acquisire, grazie alle indagini condotte dai Carabinieri di Ales e Gonnosno', la certezza della partecipazione del Bonanno al piano di fuga dai rispettivi Comuni di obbligata dimora, dei coimputati Puccio Vincenzo, Bonanno Armando e Madonia Giuseppe, appena assolti per insufficienza di prove dall'omicidio del Cap. Basile.

In particolare, l'imputato, del quale sono stati pazientemente ricostruiti i vari spostamenti nell'ambito del territorio comprendente i Comuni di Sini, Allai, Asuni, e' stato identificato, a seguito di ricognizione fotografica, dal teste Melis

Paolo, locatore dell'appartamento abitato dal Puccio, come la persona notata in casa del suo locatario poche ore prima che questi si desse alla fuga (Vol.8/L f.034567).

E' significativo che il Bonanno, interrogato nella prima fase delle indagini (Vol.8/L f.034552), in data 2 agosto 1983, abbia asserito di non vedere il proprio zio Bonanno Armando dal tempo del processo "Basile", venendo poi clamorosamente smentito dalle concordi deposizioni di vari testi, tra cui si puo' citare Ardu Raimondo (Vol.8/L f.034546), i quali hanno dichiarato di aver incontrato ripetutamente l'imputato ed il proprio zio insieme in Sardegna.

Per un piu' completo esame di tutte le vicende e le indagini susseguenti la fuga dei tre si rinvia alla scheda di Lo Meo Costantino.

In questa sede e' sufficiente sottolineare che la presenza in Sardegna contestualmente di ben quattro persone, ciascuno con legami di parentela o di amicizia con i tre dimoranti, non puo' essere stata casuale e rivela un piano organizzato sin nei minimi particolari.

Infatti, lo scopo della loro presenza in Sardegna e' quello di contattare previamente e

separatamente il Puccio, il Bonanno ed il Madonia, in modo da informarli delle modalita' e soprattutto dei tempi della fuga, che deve necessariamente avvenire in contemporaneita'.

Invero, non vi puo' essere dubbio che un'iniziativa isolata avrebbe certamente danneggiato gli altri, acuendo le cautele ed i controlli da parte degli organi dello Stato nei confronti dei rimasti, che avrebbero potuto essere inviati in luoghi (es. Asinara) ove la successiva fuga sarebbe stata impossibile.

Non bisogna, peraltro, trascurare l'importanza che evidentemente dovevano attribuire alla perfetta riuscita della fuga i vertici di "Cosa Nostra" per i messaggi di invincibilita' e di potenza che l'organizzazione avrebbe lanciato all'interno di essa ed all'esterno, tenuto conto dell'atteggiamento di aperta sfida allo Stato, che costituiva il "nuovo corso" della gestione del gruppo dei "corleonesi".

L'effetto ed il turbamento in termini di diffusa intimidazione sarebbe stato ancora piu' elevato, proprio perche' nonostante la sentenzia assolutoria, rimaneva la certezza per gli associati e la convinzione per la gente comune, che comunque i tre

erano gli autori dell'omicidio e che l'associazione era stata capace di far conquistare loro la sostanziale impunita'.

Vista in questo quadro la parentela del Bonanno nipote "ex frate" di Bonanno Armando), non puo' assumere alcun rilievo, perche' egli non agevola soltanto lo zio, ma fornisce il suo contributo indispensabile alla riuscita del piano, che coinvolge anche gli altri due presunti assassini e che rientra nel perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Per questi motivi, va affermata la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Per quanto concerne le contestate aggravanti, nonche' il vincolo della continuazione non resta che rinviare alla parte generale di questo provvedimento.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Bonanno Francesco va condannato alla pena, ritenuta equa, di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 bis IV comma, C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione + aumento per VI comma art.416 bis C.P. = anni 6 di reclusione + aumento mesi 6 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 6 + aumento per art. 81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione)

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216,417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Va condonata, ai sensi dell'art.6 D.P.R. n.865/86 la pena di mesi 6 inflitta per continuazione, in relazione al reato di cui al capo 1 dell'epigrafe.

Bonanno Luca

Bonanno Luca e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Sulla scorta degli elementi acquisiti puo' ritenersi provata la responsabilita' del predetto per i fatti addebitati.

Ha riferito Federico Antonino che l'odierno imputato era dedito, insieme ad altri palermitani, tra cui D'Amico Aldo, Vaglica Enzo e Zanca Giuseppe alla consumazione nell'Italia del nord di delitti contro il patrimonio, segnatamente estorsioni; e che il medesimo sospettando che lo Zanca Giuseppe fosse l'autore di una "soffiata" ai Carabinieri - sfociata nell'uccisione del nominato Vaglica durante un conflitto a fuoco nel corso di una rapina - aveva concepito, unitamente al D'Amico, l'uccisione del predetto Zanca, e si era recato a Palermo per ottenere la relativa "autorizzazione" da parte dei Greco di Ciaculli, alla cui "famiglia" apparteneva.

I Greco avevano pero', negato l'autorizzazione, ed anzi, lo stesso Federico era stato invitato ad una riunione presso il cinema Oriente, presenti Zanca Carmelo, Zanca Pietro, nonche' il Bonanno e il D'Amico, volta a scongiurare il detto omicidio (Vol.87 f.439910).

Orbene, il fatto che il Bonanno abbia ritenuto, conformemente ai canoni fondamentali del comportamento mafioso, di dover previamente informare i Greco, suoi "capi-famiglia", al fine di ottenere il relativo "benestare", e che lo stesso risulti poi convocato alla riunione indetta dagli Zanca - sulle quali circostanze non e' ragionevole nutrire alcun dubbio, stante la minuziosita' delle dichiarazioni del Federico e la precisione dei riferimenti, peraltro vieppiu' suggellati dal crisma della veridicita' in considerazione della stravagante condotta del Federico nel corso del dibattimento, vanamente preordinata a seguito di precisi ordini dei vertici dell'associazione mafiosa, cosi' come si e' chiaramente dimostrato per altri imputati "collaboratori" (v. Di Marco), ad incrinare la credibilita' delle proposizioni precedentemente rese in istruttoria - dimostra l'appartenenza dell'imputato

all'organizzazione mafiosa, quale affiliato alla "famiglia" di Ciaculli.

Del resto, un riscontro obiettivo all'assunto accusatorio e' fornito dal fatto che il Bonanno nel febbraio 1979 era stato sorpreso dai Carabinieri di Milano in un appartamento di proprieta' della convivente del catanese Mirabella Giuseppe, unitamente a Montalto Salvatore, Rinella Francesco e Li Voti John Richard, della cui appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" (Vol.2 f.400639) non e' lecito dubitare, soprattutto per il Rinella ed il Montalto; rivelatosi, dopo la morte di Inzerillo molto vicino ai Greco di Ciaculli.

Al di la' delle risibili spiegazioni fornite in quella circostanza dagli arrestati, rimane il dato significativo ed inconfutabile della presenza dell'odierno prevenuto nel detto appartamento, ed in compagnia delle cennate persone, subito dopo che era stato commesso un omicidio a Palermo, come si rileva dall'allegato rapporto.

Di conseguenza, il Bonanno deve reputarsi organicamente inserito nell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e va, pertanto, dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dalla continuazione.

Si fa rinvio ad altra parte della sentenza in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo di continuazione.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 C.P., va, quindi, inflitta la pena, adeguata alla entita' del fatto ed alla personalita' del reo, di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 + un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + 2 mesi per l'art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sost. dall'art.18 legge 646/82 = anni 6 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216,417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua

pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato ex art.24 legge 646/82, va osservato che l'autovettura Fiat 127 targata FI 878832 non apparteneva al predetto nel momento di adozione del decreto di sequestro.

Deve altresì rilevarsi in ordine ai restanti beni, che gli stessi risultano acquisiti al patrimonio dell'imputato anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, la quale ha introdotto l'art.416 bis, C.P., il cui VII comma prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego.

Di talche', stante l'irretroattività della norma ora detta e mancando altresì la prova della illecita utilizzazione dei beni in epoca successiva al 29 settembre 1982 (Cass.Sez.I,7/2/85 N.6), deve disporsi la revoca del decreto di sequestro emesso dal

G.I. di Palermo il 4 aprile 1985 nei confronti di Bonanno Luca e ordinarsi la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Bonica Marcello

Bonica Marcello e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 9 e 20 dell'epigrafe.

Alla luce dei numerosi e concordanti elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve affermarsi la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 20.

Dalle circostanziate, minuziose e coincidenti dichiarazioni rese dai coimputati De Riz Pietro, Dattilo Sebastiano, e dall'inglese Thomas Alan e' emersa nitidamente l'esistenza, poi confortata da riscontri obbiettivi, di una potente organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante a livello internazionale e facente capo a Ferrera Giuseppe.

Tale acquisizione radicalmente contrasta con l'assunto difensivo tendente a ridurre la portata e la gravita' degli illeciti contestati nei limiti di una compartecipazione a singoli e determinati delitti.

Rinviando ad altra parte del presente provvedimento per una piu' analitica e compiuta dimostrazione della cennata premessa, della quale, tuttavia, si ripete, non e' possibile porre in dubbio la fondatezza sotto il profilo fattuale e giuridico, ci si deve occupare in questa sede della posizione processuale di Bonica.

Ha riferito De Riz Pietro di aver organizzato vari incontri, attorno ai primi mesi dell'83, tra il trafficante Thomas Alan e i catanesi Cannizzaro Francesco e, successivamente, Ferrera Giuseppe, i quali ultimi per questa via intendevano allacciare rapporti diretti con i principali fornitori internazionali di eroina.

Ad uno di questi abboccamenti, in un ristorante di Frascati, era presente anche "l'autista di Ferrera Giuseppe a nome Marcello" (Vol.118/RA f.117173 e segg.).

Tale circostanza e' stata poi ribadita dal Thomas in sede di riconoscimento fotografico di Bonica Marcello (Vol.106/R f.083496).

Interessa qui evidenziare non tanto la qualificazione da entrambi i "dichiaranti" data del

Bonica come autista del Ferrera, quanto la presenza dell'odierno imputato ad un incontro tendente a creare le basi e a fissare le modalita' di un colossale traffico internazionale di droga.

Quanto alla veridicita' delle indicazioni surriferite, deve osservarsi che qualunque sia il giudizio etico, che alla Corte non compete, sui singoli "dichiaranti", e ferma restando l'esigenza imprescindibile di vagliare alla luce di tutte le risultanze processuali l'attendibilita' delle dichiarazioni fornite, la ricostruzione dei fatti operata concordemente e reiteratamente dal De Riz e dal Thomas trova riscontro in una serie di altre circostanze, talune delle quali accertate dalla polizia Giudiziaria.

In data 22 marzo 1983, Bonica Marcello telefonava (Vol.9/RA f.114651) dall'abitazione di Rapisarda Giovanni, anch'egli imputato nel presente procedimento, alla convivente di Ferrera Giuseppe, in S.Agata Li Battiati (CT), per informarla che il Ferrera era partito da Roma (".....l'amico e' partito....").

Atteso il tenore della telefonata e l'identita' del destinatario, pur avendo gli interlocutori accuratamente evitato di fare il nome di Ferrera

e' indubbio che, oggetto della comunicazione fosse quest'ultimo. Il che dimostra come il Bonica fosse in stretto contatto con il predetto Ferrera, cio' che, peraltro, e' comprovato dalla telefonata del 26 maggio 1983 con la quale il Bonica, dall'abitazione del Ferrera, in S.Agata Li Battiati, avvertiva la di lui moglie, presso l'utenza telefonica intestata ad Incognito Nicolo', che non sarebbe ritornato a casa (Vol.9/RA f.114760).

Orbene, le menzionate intercettazioni telefoniche costituiscono solido argomento - convalidato dalla significativa carenza di memoria lamentata sul punto dall'imputato dinanzi al G.I. (Vol.38/RA f.121437) - a sostegno della fondatezza delle proposizioni del De Riz e di Thomas Alan, ed elemento ulteriore a carico del prevenuto, delle cui asserzioni difensive svelano la manifestata fragilita' ("...io sono un ladro e non lo nego, ma non ho mai trafficato in stupefacenti e non ho contatti con persone di questa risma...." Vol.38/RA f.121437).

Il Bonica era, in realta', un uomo di fiducia dei Ferrera, organicamente inserito nella loro organizzazione, tant'e' che, specie durante i loro soggiorni nella capitale, si poneva a loro completa disponibilita'.

La riprova di cio' si rinviene nella telefonata ricevuta il 23 marzo 1983 dal Bonica presso l'utenza telefonica del Rapisarda Giovanni. Egli riceveva perentoriamente l'ordine di recarsi a Battipaglia per rilevare "Pippo" e compiere altre operazioni di contenuto sospetto : "Chiami Gimia.... gli dici alle otto fatti trovare al Marocco, prendi tutto quello che c'e'...tutto...e lo trasforma in giornata" Vol.9/RA f.114685).

Il "Pippo" della telefonata e' evidentemente il Ferrera, come si evince dall'obbiezione, appena accennata, del Bonica al comando rivoltogli: "Ma Pippo e' a Catania..."

Non condivisibile e' dunque, la contraria interpretazione proposta dalla difesa dell'imputato sotto il profilo che il Ferrera "non e' un personaggio da alzare e portare" (l'ignoto interlocutore intima, infatti, al Bonica; "...lo prendi...lo alzi e lo porti la'...").

E' appena il caso di precisare che la cennata conversazione telefonica non si svolge alla presenza del Ferrera, e, comunque, che le espressioni usate sono ovviamente da intendere non secondo il loro significato letterale, ma alla stregua del linguaggio

comunemente parlato, dovendosi ritenere l'espressione "lo alzi e lo porti" come semanticamente equivalente a "lo svegli e lo accompagni".

Del resto, a diradare ogni dubbio, il giorno 29 dello stesso mese, Bonica Marcello veniva individuato mentre, alla guida di una Alfetta tg.ROMA T44655 - notata, poi, il 9 luglio seguente, a Catania, davanti all'abitazione di Savoca Carmelo, imputato del presente procedimento quale affiliato del gruppo dei Ferrera - accompagnava all'aeroporto di Fiumicino Ferrera Antonino, che partiva alla volta di Catania (Vol.9/RA f.114722).

Si aggiunge, infine, che due giorni prima della telefonata, il Bonica veniva notato mentre accompagnava Rapisarda Giovanni in Via Scribonio Curione, a Roma, nei pressi di Via Livilla, ove il gia' menzionato Cannizzaro Francesco si trovava ad attendere qualcuno (Vol.9/RA f.114666).

I molteplici indizi e le vere e proprie prove sin qui esaminate non lasciano alcun dubbio sull'organico inserimento del Bonica nel sodalizio criminale facente capo ai Ferrera.

L'imputato intratteneva stretti rapporti con elementi di rilievo dell'associazione e consapevolmente contribuiva al perseguimento delle finalita' illecite di questa.

Va detto, tuttavia, che sebbene la sfera delle attività criminali svolta dal Ferrera in forma associativa si estende ben oltre il commercio della droga - come e' dimostrato in altra parte della sentenza - e la sottomissione del Bonica nei confronti del Ferrera renda poco plausibile una partecipazione del primo al solo traffico di stupefacenti e non anche ad altre delittuose attività della organizzazione, non e' possibile, per l'assenza di precisi e obbiettivi riscontri, formulare giudizio certo di colpevolezza per il reato di cui all'art.416 C.P..

Devesi, conseguentemente, rispetto all'imputazione di cui al capo 9 della rubrica, assolvere il prevenuto per insufficienza di prove.

Al contrario, invece, l'imputato va dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 20 dell'epigrafe e, tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., va condannato alla pena, adeguata all'entita' del fatto e alla personalita' del reo, di anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 25 milioni di multa.

Ai sensi dell'art.29 C.P. , la condanna alla pena come sopra inflitta comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

A norma dell'art.229 C.P., si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto, ultimata la pena, in libertà vigilata per un tempo non inferiore da un anno.

L'imputato va, infine, condannato al pagamento in solido con gli altri delle spese processuali.

Bono Alfredo

Bono Alfredo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune, di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di concreti episodi concernenti il traffico di tali sostanze (capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe).

Buscetta Tommaso ha riferito che il Bono e' affiliato alla "famiglia" di San Giuseppe Jato, il cui capo e' Salamone Antonio ed ha ricordato di averlo conosciuto all'Ucciardone nel 1973 - 1974, allorché era stato arrestato insieme a Zaza Michele.

In quella occasione il Bono gli venne ritualmente presentato come "uomo d'onore", e successivamente fu lo stesso che gli precisò la "famiglia" di appartenenza ed il ruolo di capo della "famiglia" di Bolognetta, frattanto assunto dal fratello Giuseppe.

Ha aggiunto Buscetta che vi era grande familiarità tra il Bono e Zaza Michele tanto che quest'ultimo si rivolgeva al primo

chiamandolo "cumpariello", ossia compare, (in effetti l'imputato e' padrino di cresima) indicando tra le ragioni per le quali Zaza era divenuto "uomo d'onore" proprio lo stretto legame con il Bono Alfredo.

Contorno Salvatore ha ribadito l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", pur indicandolo con irrilevante imprecisione, non come affiliato alla "famiglia" di San Giuseppe Jato, bensì a quella del fratello Giuseppe. Il Contorno ha aggiunto che i due fratelli erano particolarmente legati nel traffico degli stupefacenti ai Ciulla e ai Fidanzati e agli ambienti napoletani.

Al dibattimento, all'udienza del 15 aprile 1986, ha aggiunto il Contorno che per il traffico degli stupefacenti i Bono erano collegati con Ganci Giuseppe e con Milano Nicola, confermando, altresì, che entrambi i fratelli gli erano stati "presentati" ritualmente dapprima da Greco Michele e successivamente a Milano da componenti della sua "famiglia" come Teresi Girolamo e Grado Antonino, in occasione di due pranzi svoltisi il primo al ristorante "Il gallo rosso" (in realtà Contorno con comprensibile lapsus parla di "Gallo d'oro") e in un altro ristorante sito in una

traversa di Corso Buenos Aires (Vol.125 f.456543, 456602, 456629, 456700).

Anche Totta Gennaro confermava la conoscenza tra i componenti della "famiglia" Grado e il Bono Alfredo, tant'e' che prima di essere ucciso Grado Antonino si era rivolto proprio a quest'ultimo (Vol.72 f.435494).

Sul ruolo del Bono Alfredo nell'ambito della malavita lombarda ha riferito Epaminonda Angelo (Vol.172 f.489551, 489554, 489555, 489691, 489703, 489704, 489705, 489714, 489713, 493376 - 493378).

Nel parlare dei maggiori esponenti della mafia siciliana operanti in Lombardia l'Epaminonda ha citato Fidanzati Gaetano, i fratelli Bono e Enea "Robertino" (Salvatore) ai quali fanno capo tutti gli altri palermitani implicati in attivita' criminose, tra i quali i fratelli Ciulla e i fratelli Carollo.

Ha aggiunto l'Epaminonda di avere casualmente conosciuto il Bono nel corso di una rapina compiuta con Turatello Francis in una bisca di via Brera a Milano.

L'Epaminonda ha anche riferito sugli strettissimi legami tra il

Bono e Liguori Lello il quale piu' volte aveva dato ospitalita' al primo in un villa situata tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Epaminonda, inoltre, per mantenere buoni rapporti con il clan dei palermitani aveva cercato di tirare dalla sua parte e di inserire nella sua organizzazione Bronzini Alessandro e Zanca Giuseppe.

Successivamente pero' per contrasti e per ragioni di concorrenza con la famiglia catanese dei Mirabella. il Bono aveva convinto i due a distaccarsi da lui.

Ancge Saia Antonino ha fornito notizie sui Bono, riferendo che gli stessi operavano per quanto concerne il mercato della droga nella piazza di Milano (Vol.164 f.486255).

Gia' dalle reciproche conferme che provengono dalle varie fonti accusatorie si trae il convincimento del suo organico inserimento nell'organizzazione mafiosa, ma i suoi stretti collegamenti con altri importanti esponenti dell'associazione risalgono alle indagini per i sequestri degli industriali Torrielli e Rossi di Montelera, nel corso delle quali venne accertato, attraverso la testimonianza della teste
F e r r e n t i n a R i t a

(Vol.220 f.170), che un appartamento in via Friuli 5 di Milano era stato abitato sino all'agosto 1971 dai palermitani Bono Giuseppe, Bono Alfredo ed Enea Salvatore, i quali circolavano "armati" e tenevano spesso "riunioni di mafia", cui intervenivano altre persone tra le quali Leggio Luciano e Riina Salvatore.

Nella relativa sentenza della Corte di appello di Milano del 12 dicembre 1979 e' contenuto un altro significativo precedente del Bono, il quale in data 25 febbraio 1974 era stato fermato in Palermo mentre armato di una rivoltella calibro 38 e con falsi documenti intestati a tale "Bonomi Alfredo", si accompagnava ai pregiudicati Zaza Michele, Martello Biagio e Santomauro Salvatore (Vol.220 f.455933).

Successivamente, nel 1977 il Bono veniva nuovamente sorpreso dai CC. nel ristorante "De Ferdinando" di Napoli, nel corso di una riunione cui partecipavano esponenti della mafia e della camorra, tra i quali Spadaro Tommaso, Enea Salvatore e tale Rutigliano.

Il Bono in quell'occasione riuscì a sottrarsi all'arresto in quanto in possesso di documenti falsi intestati a tale Mascolino (un

dipendente del cugino Li Vorsi Gaspare).

Proprio con tali documenti veniva, poi arrestato nello stesso anno a Campione d'Italia, insieme ai fratelli Rutigliano e trovato in possesso di ingenti somme in valuta straniera e preziosi.

Nel 1978 il Bono Alfredo veniva nuovamente arrestato in Viareggio ed anche in tale occasione si trovava in compagnia di Zaza Michele ed Enea Salvatore.

Infine, il 24 ottobre 1982 veniva arrestato a Palermo unitamente a Cristofolo Matteo e Di Matteo Francesco, nipote di Salamone Antonio (Vol.149/A f.471082, 471083).

E' interessante notare che tra la documentazione sequestrata al Di Matteo vi e' anche la traduzione letterale della relazione di servizio che gli agenti della D.E.A. avevano redatto sul servizio di osservazione a carico dei fratelli Salamone Antonio e Nicolo' in occasione del loro soggiorno a Zurigo dal 14 al 19 luglio del 1982.

Tale documento, della cui esistenza si era gia' avuto sentore attraverso le intercettazioni telefoniche, da' ancora una volta l'esatta dimensione la grande potenza e capacita' di infiltrazione dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" anche nei

servizi segreti statunitensi. Si pensi che e' riuscita ad essere informata dei servizi di pedinamento e di osservazione svolti all'estero nei confronti dei Salamone e ad ottenere il testo originale del rapporto redatto da organismi che normalmente lavorano nella massima segretezza.

Dalle dichiarazioni di Ferro Luciano, Tasso Gabriella e Fontanella Giorgio e' emerso che il Bono era uno dei frequentatori degli uffici della Datra s.r.l., siti nella via Larga 13 in Milano, luogo di abituale ritrovo dei fratelli Fidanzati, Martello Ugo, detto Tanino, Alberti Gerlando, Mangano Vittorio, Carollo Gaetano e i fratelli Enea.

Un'altra delle societa' - schermo dietro la quale si celavano loschi traffici era la Citam frequentata abitualmente dal Bosco, da Martello Ugo detto Tanino, da Conte Romano, da Bono Alfredo ed altri.

In alcune telefonate registrate ricorrono i nomi di Cavalleri (9 maggio 1980) e Giussani (8 maggio 1980 - 20 maggio 1980 - 21 maggio 1980).

In particolare, risulta che quest'ultimo aveva la funzione di procurare e cambiare dollari.

Infatti, nella telefonata dell'8 maggio 1980 D'Agata Federico diceva a Ferri Luciano che Nicola Capuana aveva bisogno di 5.000 dollari ("quelli verdi") e l'utente rispondeva che proprio quel giorno doveva venire Renato Giussani, il quale li avrebbe procurati; nella telefonata del 20 maggio 1980 l'utente avvertiva il D'Agata che Giussani aveva "300" (probabilmente 300.000 dollari) e che nel giro di un'ora sarebbero andati a prenderlo Conte Romano e il Bosco.

Nella telefonata del 21 maggio 1980 il Martello imponeva al Giussani un cambio svantaggioso, mentre in altra telefonata dello stesso giorno il Giussani parlava col D'Agata e gli diceva che doveva dare 177.600 (verosimilmente dollari).

E' bene osservare che proprio nel periodo in cui avvengono dette telefonate il Giussani e il Cavalleri operavano in societa' e, come affermato dal Cavalleri, era proprio il Giussani che si occupava dei trasferimenti di dollari per conto di "Maurizio" (Bosco).

Il Giussani ha poi ammesso di aver frequentato in Milano l'Hotel Plaza ed i ristoranti

Conte Ugolino e Mancini, luoghi frequentati dai membri dell'associazione e di aver conosciuto, anche se sotto altro nome Bono Giuseppe e Bono Alfredo.

Circa la provenienza del denaro dal gruppo Catalano-Ganci-Castronovo non possono esservi dubbi per le seguenti considerazioni:

- le modalita' con cui avvenivano le consegne dei dollari erano le medesime di quelle descritte da Amendolito, il quale riceveva il danaro da Castronovo e Matassa;

- il danaro confluiva in Svizzera sullo stesso conto (Wall Street 651) su cui confluiva il danaro trasferito da Amendolito;

- nel periodo in cui avvenivano tali trasferimenti di somme, Corti Adriano per due volte si era recato a New York ed in entrambe le occasioni aveva telefonato al ristorante Roma di Castronovo Francesco;

- risultavano numerosi incontri tra Catalano, Ganci e Castronovo e Bono Giuseppe e Bosco Emanuele con il Santino (attraverso servizi fotografici pedinamenti ed intercettazioni telefoniche);

- infine il 19 novembre 1980 Catalano Onofrio e Ganci Giuseppe vengono visti

entrare nell'Hotel Al Rae di New York, ove proprio in quel giorno alloggiavano Virgilio Antonio, Monti Luigi, Martello Ugo, detto Tanino, sotto il falso nome di Apicella Eugenio, personaggi tutti strettamente legati ai fratelli Bono.

In conclusione, la provenienza del danaro, le analoghe modalita' di trasferimento, gli accertati rapporti del Della Torre con il Miniati, Amendolito ed il Tognoli, inducono a ritenere fondatamente che tutte le somme di denaro fossero destinate al medesimo gruppo mafioso, individuato nel gruppo Bono - Salamone, corrispondente in Italia del gruppo U.S.A. Catalano-Ganci-Castronovo.

Risulta quindi provato documentalmente un movimento di milioni di dollari transitante attraverso banche svizzere e destinato all'organizzazione criminosa operante in Milano Roma e in Sicilia, sicuro provento del traffico di stupefacenti.

In data 20 e 21 luglio 1982 venivano registrate sull'utenza palermitana intestata a Masi Adalgisa ed in uso a Salamone Nicolo' due telefonate (acquisite agli atti nella forma delle perizie di trascrizione dei giudici di Roma e Milano

talune delle quali ascoltate nel corso dell'udienza): la prima tra Salamone Nicolo' e Giussani Renato, la seconda tra il primo e Caruana Alfonso.

Il Salamone dice al Giussani che effettuera' un versamento su di un conto di questi in Svizzera, quindi il Giussani dovra' dare la somma ad una persona di cui fornisce l'utenza svizzera, utenza che dagli accertamenti e' risultata intestata a Caruana Alfonso. Nell'altra telefonata, il Salamone parla direttamente con Caruana Alfonso e gli annuncia che ricevera' una telefonata del Giussani relativa alla somma da consegnare.

Gli organi informativi della Polizia americana rendevano noto che proprio il 21 luglio 1982 veniva effettuato un versamento di 60.000 dollari sul conto D'Agate 220 - 168 del Credito svizzero di Chiasso.

La circostanza trovera', poi, conferma documentale a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione bancaria a mezzo rogatoria internazionale.

Il Giussani ha ammesso, infatti, di essere il titolare del suddetto conto, di aver ricevuto il

bonifico dal Salamone e di aver consegnato la somma di 60.000 dollari al Caruana, del quale pero' non conosceva l'identita'.

Nello stesso mese di luglio l'utenza del Caruana risultava chiamata da Parigi da tale Rocca, che e' il falso nome con cui viaggiava Bono Alfredo.

Si evidenzia dunque la continuita' dell'attivita' di riciclatore del Giussani che va dall'80 fino alla data dell'arresto, attivita' svolta in diretto contatto con i membri piu' influenti dell'associazione (Bono, Salamone).

Al contempo emerge la presenza ed il ruolo nell'ambito del riciclaggio, di Caruana Alfonso, membro della "famiglia" strettamente legata ai Cuntrera, di cui risulta il permanere dei contatti col Salamone.

Dal 14 al 19 luglio 1982 i fratelli Salamone (Antonino fino al 22 luglio) furono oggetto, come abbiamo visto, di sorveglianza da parte di agenti della D.E.A..

Gli stessi hanno avuto in Svizzera contatti telefonici con Caruana Alfonso e Giussani Renato; hanno usato un'auto intestata al Caruana medesimo; sono stati visti entrare in

diverse banche ed incontrarsi personalmente con tali Garbani, impiegato della Sogenal (Banque Societe' Alsacienne). Sentito come teste, il Garbani precisava che i fratelli Salamone erano clienti della Sogenal, presso cui avevano conti e depositi, ed erano clienti della U.B.S. di Horgen; che gli stessi movimentavano sui loro conti ingenti somme di dollari, spesso provenienti da banche svizzere del Ticino, e che, a suo parere, i Salomone intrattenevano rapporti con parecchie grosse banche in Svizzera.

Dalla documentazione bancaria si notavano rimesse per somme ingenti (400.000 - 500.000 dollari) e si notava un accredito di 400.000 dollari provenienti dalla Discount Bank di Lugano, banca sulla quale operava abitualmente Guida Nunzio, il quale alla stregua delle dichiarazioni del Garavelli, ex trafficante divenuto informatore della D.E.A., risultava strettamente legato a Salamone Antonio in un vasto traffico di cocaina in fase di organizzazione con il Brasile.

Da tali elementi, tratti dagli atti del procedimento penale contro Amendolito Salvatore ed altri, celebratosi a Roma, si trae conferma circa

quanto riferito da Buscetta sui rapporti tra i Bono, i Caruana e i Cuntrera ed il loro operare nel traffico degli stupefacenti.

Non si puo' valutare appieno la posizione processuale di Bono Alfredo se non si collega con quella del fratello Bono Giuseppe.

Del resto quest'ultimo ha espressamente ammesso la massima comunione materiale e spirituale col fratello e la comunanza di beni ed interessi economici.

I due fratelli spesso si integrano fra di loro sia nell'ambito del traffico degli stupefacenti sia in quello dell'associazione mafiosa, non si ripetera' in questa sede quanto gia' esposto nella scheda del Bono Giuseppe circa le telefonate intercettate che riguardano la famosa "operazione Brasile".

Per il contenuto di tali telefonate si rimanda alla parte in cui si trattano gli omicidi dei parenti di Buscetta Tommaso (Cap.6).

In sintesi si puo' osservare in questa sede che al freddo ma autoritario Giuseppe si contrappone la personalita' piu' estroversa di Alfredo, che nel caso dei fratelli Salamone fa da intermediario per cercare di risolvere un problema molto grave, afferente a Salamone Antonio.

E' il Bono Alfredo che interviene nel corso delle intercettazioni telefoniche, ma da talune telefonate si desume che riferisce sempre al Bono, che e' colui che da' le direttive finali e che fa da tramite con gli organi direttivi di "Cosa Nostra" palermitana.

Non c'e' dubbio che i fratelli Bono per fatti parzialmente identici hanno subito la abnorme situazione di essere sottoposti a piu' processi.

V'e' pero' da dire che dal complesso delle indagini svolte, al di la' delle statuizioni della Cassazione sulla competenza, appare nel presente processo una realta' criminale molto piu' vasta e complessa. Infatti, se sotto il profilo giuridico si possono condividere le soluzioni adottate dalla Suprema Corte circa la possibilita' di appartenere a piu' associazioni e la possibilita' che talune associazioni siano considerate come delle ramificazioni o cosiddette "agenzie" di associazioni "madre"; se e' agevole risolvere tutti i problemi connessi all'istruttoria attraverso lo scambio delle acquisizioni processuali ai sensi dell'art.165 bis C.P.P., rimane, tuttavia, fonte di iniquita' per gli imputati subire distinti giudizi per fatti nella sostanza parzialmente identici, a causa della

inadeguatezza dei criteri legislativi sulla competenza in tema di grande criminalita' organizzata, operante in territorio nazionale ed estero.

Appare, comunque, incontestabile che l'attivita' criminosa posta in essere dall'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" contiene nel programma criminoso delitti contro la vita e l'incolumita' individuale, la liberta' personale, il patrimonio, delitti di contrabbando, traffico di armi e di valuta, tutte attivita' che vanno oltre l'ambito ristretto di altre realta' associative locali.

Peraltro, a conclusione di questo complesso lavoro investigativo e dibattimentale si e' finalmente compreso che il fenomeno dell'associazionismo finalizzato ad attivita' illecite, come il traffico di stupefacenti, non e' completamente avulso dall'appartenenza dei soggetti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", pertanto, si ritiene la competenza di questo giudice, se pur con le perplessita' sotto il profilo pratico enunciate.

Bono Alfredo alla luce degli elementi emersi va considerato colpevole dei reati ascrittigli, unificati rispettivamente tra di loro, per continuazione, i capi 1 e 10 nonche' 13 e 22.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene adeguata alla capacita' a delinquere del reo la pena di anni 18 di reclusione e lire 160.000.000 di multa (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma C.P. anni 5 di reclusione + 1/3 per 6 comma = anni 6 e mesi 8 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 7 di reclusione + art.7 L.575/1965 = anni 7 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione) + (art.71 L.685/75 anni 5 di reclusione e 60.000.000 di multa + aumento di 1/3 74 N.2 stessa legge = anni 6 e mesi 8 di reclusione e lire 80.000.000 di multa + aumento di 1/2 per 1 cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e lire 120.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e lire 160.000.000 di multa).

Alla condanna seguono per legge le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Bono deve essere sottoposto, a pena espiata, alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno e, successivamente, della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai 3 anni.

L'imputato va infine condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Bono Giuseppe Primo

Bono Giuseppe e' stato rinviato a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune, di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, di traffico di tali sostanze, nonche' di numerosi omicidi rientranti nella c.d. "guerra di mafia".

Gia' dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso emerge la sua figura di capo della "famiglia" di Bolognetta.

Buscetta ha riferito, inoltre, di aver conosciuto Bono Giuseppe negli anni '60, quando costui non era ancora "uomo d'onore", essendo entrambi abitanti nel medesimo quartiere di via Olivuzza.

Durante il suo soggiorno in U.S.A., il Buscetta era stato messo da Catalano Salvatore in contatto con i Cuntrera di Siculiana, che vivevano a Montreal, i quali gli avevano parlato del Bono come di un grosso trafficante di droga e proprio a Montreal egli lo aveva, forse una sola volta, incontrato.

Successivamente, nel 1973-1974, durante un comune periodo di detenzione con Bono Alfredo, questi gli aveva comunicato che il fratello era divenuto "rappresentante" della "famiglia" di Bolognetta, alla quale erano affiliati anche i fratelli Fidanzati, Martello Biagio e Martello Ugo.

Rientrato a Palermo nell'estate del 1980, il Buscetta aveva appreso da Bontate Stefano che il Bono era proprio il fornitore di eroina dei Caruana e dei Cuntrera, cosa pero' che costoro gli avevano taciuto in Canada.

Secondo quanto riferito dal Bontate al Buscetta, il Bono non si era mai curato del trasporto di droga negli U.S.A., poiche', prima di trasferirsi ivi, provvedeva alla consegna degli stupefacenti ai Caruana ed ai Cuntrera in Europa e, successivamente, era divenuto il terminale di arrivo oltre oceano della droga ivi spedita dalla Sicilia.

Nel carcere dell'Ucciardone il Buscetta riceveva conferma della qualita' di capo del Bono dall'episodio dei quattro arrestati per la "spedizione" di Castelfranco Veneto, organizzata per uccidere Sirchia Giuseppe, vice di Cavataio Michele, come essi stessi avevano ammesso.

Ebbene, uno dei componenti della delicata "missione" era proprio Fidanzati Gaetano, affiliato alla "famiglia" di Bolognetta e di Bono Giuseppe.

Riferiva, inoltre, il Buscetta che il Bono assieme al fratello Alfredo era molto vicino a Salamone Antonio, "rappresentante" della "famiglia" di S.Giuseppe Jato, paese d'origine del padre del Bono, viciniore a Bolognetta (Vol.124 f.450016, 450132, 450180, 450206-450208, 450215, 450251, 450255, 450338-450340).

Buscetta non lo ha riconosciuto nella foto segnaletica mostratagli, ma lo ha perfettamente individuato nelle foto del suo matrimonio avvenuto in New York presso l'hotel Pierre il 16 novembre 1980.

Dal servizio fotografico effettuato in tale occasione risulta la presenza alla cerimonia dei massimi esponenti di "Cosa Nostra" siciliana, ma residenti in U.S.A.

Tra gli altri, si notano dei nomi che risulteranno coinvolti nei traffici di stupefacenti tra l'Italia e gli U.S.A., come e' evidenziato in altra parte della sentena (Capitolo X) e precisamente Li Gammari Giovanni, Mazzurco Salvatore, Ganci Giuseppe, Catalano Salvatore,

Casamento Filippo, Catalano Onofrio, Castronovo Francesco, Mazzara Gaetano, Guida Nunzio, Polizzi Francesco, Fidanzati Stefano, Inzerillo Pietro, Inzerillo Salvatore, Salamone Nicolo', Amato Baldassare, Bonvente Cesare, Martello Ugo.

Attraverso l'esame dell'album fotografico il Buscetta trae la conclusione che alla cerimonia non era presente alcun rappresentante di "Cosa Nostra" americana, trattandosi di componenti dell'organizzazione siciliana, anche se ormai stabilizzatisi negli Stati Uniti d'America.

Anche Contorno Salvatore ha indicato il Bono quale capo della "famiglia" di Bolognetta, citando anch'egli come affiliati i fratelli Fidanzati, i Ciulla, i Martello e gli Enea.

Ha precisato, inoltre, che a partire dal 1974 era andato diverse volte a Napoli insieme ad altri siciliani, che allora erano dediti al contrabbando di sigarette ed in quella citta' confluivano spesso molti altri "uomini d'onore" di varie "famiglie", tra i quali anche Bono Giuseppe e Bono Alfredo.

A conferma delle dichiarazioni del Contorno si puo' citare il rapporto giudiziale del 22 marzo 1979, con cui i Carabinieri di Napoli nel proporre l'applicazione di una Misura di Prevenzione nei confronti di Zaza Michele ed altri (Vol.124 quater F.450940-451131), anticipando di molti anni quanto soltanto ora appare chiaro attraverso complesse indagini giudiziarie, rappresentavano l'innesto di organizzazioni mafiose siculo-calabre nella delinquenza partenopea e riferivano che a seguito dell'insediamento a Napoli di "alcuni tra i piu' temibili malviventi siciliani" (Milano Nicola, Savoca Salvatore, Spadaro Vincenzo, Spadaro Tommaso, La Mattina Nunzio, Bono Alfredo e Bono Giuseppe) si era costituita una vera e propria consorteria mafiosa di estrema pericolosita', che non consentiva insubordinazioni o sgrarri", dedicata in prevalenza al contrabbando di tabacchi, ma anche al traffico di droga, i cui membri dovevano "dar conto solo ai capi cosca siciliani, Badalamenti, Bontate e Greco", i quali gestivano e controllavano i quattro turni in cui si articolavano gli sbarchi delle sigarette.

E' interessante notare che nel primo turno erano accoppiati Zaza Michele e Bono Alfredo, che poi diventeranno "compari", in quanto il secondo fara' da padrino di cresima al primo.

Nel citato rapporto i carabinieri sottoponevano una serie di elementi a sostegno della loro tesi tra i quali una riunione mafiosa interrotta dai Carabinieri nel ristorante "Da Ferdinando" di Napoli, il 28 febbraio 1977 nel corso della quale erano presenti fra gli altri Spadaro Vincenzo, Zaza Michele, Mazzarella Ciro, Milano Nicola, Enea Salvatore, La Mattina Nunzio e Bono Alfredo, che era riuscito a sfuggire all'arresto esibendo un falso documento di identita', intestato a Moscalina Gaspare (dipendente di Li Vorsi Gaspare, cugino del Bono).

Dopo avere elencato numerosi altri elementi i Carabinieri concludevano il rapporto sostenendo che nella regione campana il contrabbando dei tabacchi ed il traffico internazionale di droga era diretto da pregiudicati siciliani appartenenti alle cosche mafiose dei Greco di Ciaculli, di Badalamenti Gaetano da Cinisi e Bontate Stefano da Palermo" (Vol.124 quater f.451128).

Un'ulteriore conferma circa l'inserimento dei Bono nel vasto campo del contrabbando dei tabacchi e' fornito dall'esito delle indagini bancarie susseguenti all'omicidio di Di Cristina Giuseppe.

Da tali indagini emergeva che nell'ambito della distribuzione di proventi illeciti, provenienti presumibilmente dal contrabbando di tabacchi (capitolo V), vi era un assegno di lire 10 milioni del 13 febbraio 1979, emesso all'ordine di Bono Alfredo ed un'altro di lire 9 milioni del 20 gennaio 1979, che risultera' negoziato da Li Vorsi Gaspare, cugino dei Bono (figli di sorelle).

Il Contorno ha precisato, inoltre, di avere partecipato ad un pranzo offerto a Milano dal Bono in un ristorante sito in una traversa di Corso Buenos Aires, al quale erano presenti alcuni dei Ciulla, Teresi Girolamo e Federico Salvatore.

Ha aggiunto che i Fidanzati, insieme con Calo', Bono e gli Enea facevano parte del gruppo dei piu' fidi alleati dei corleonesi.

Per quanto riguarda gli stupefacenti, indicava come uomo di punta dell'organizzazione Ganci Giuseppe, uomo di fiducia di Bono Giuseppe (Vol.125 f.456543, 456602, 456629, 456649, 456700).

Al dibattimento Contorno, all'udienza del 14 aprile 1986, nel confermare le precedenti dichiarazioni, ribadiva di avere partecipato anche ad un'altra riunione svoltasi presso un ristorante chiamato "Gallo d'oro", ubicato di fronte al Tribunale di Milano, di proprietà dei Bono.

In quella occasione Grado Antonino ebbe a presentarlo come "uomo d'onore".

Il Contorno confermava anche al dibattimento il collegamento dei Bono con Ganci Giuseppe, per quanto concerneva il traffico di stupefacenti

A contestazione della difesa, in relazione al mancato riconoscimento di Bono Alfredo nel corso del procedimento svoltosi a Roma, il Contorno si giustificava dicendo che il predetto coimputato si trovava in barella in mezzo ad altri 10 ammalati ed era senza occhiali.

Alla ulteriore contestazione della difesa, secondo cui a Roma aveva dichiarato che i Bono gli erano stati "presentati" da Greco Michele, il Contorno chiariva che una prima volta gli erano stati presentati dal Greco e successivamente a Milano vi era
s t a t o u n u l t e r i o r e

"presentazione", perche' vi erano degli "uomini d'onore" che non lo conoscevano, come ad esempio i fratelli Enea.

L'incontro di Milano viene collocato nel tempo da Contorno negli anni 1977-1978.

Come puo' notarsi, Bono Giuseppe, anche se non e' membro della "commissione", e' certamente uno dei personaggi di maggiore spicco di "Cosa Nostra".

Dalle concordi dichiarazioni di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore, risulta che egli e' uno dei vertici del traffico internazionale di stupefacenti ed uno dei piu' fidi alleati dei "corleonesi"; affermazioni queste che trovano conferma in ulteriori elementi raccolti nella presente istruttoria ed in altre dei giudici di Milano e di Roma.

I collegamenti del Bono con il gruppo c.d. dei "corleonesi", evidenziati da Contorno, risalgono al passato e sono emersi fin dalle indagini conseguenti ai sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera, cui si erano dedicati Leggio Luciano e i suoi affiliati negli anni '70.

Dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 dicembre 1979 (Vol.220), attraverso la

deposizione dei testi Ferrentina Rita e Camparese Narciso si accertava che un appartamento sito in via Friuli n.5 di Milano era stato abitato fino all'agosto 1971 dai palermitani Bono Giuseppe, Bono Alfredo ed Enea Salvatore, che venivano visti circolare "armati".

L'appartamento era usato per "riunioni di mafia" e tra i frequentatori veniva indicato insieme con Leggio Luciano, Riina Salvatore, Gambino Salvatore, Arena Vincenzo e Taormina Giuseppe.

In proposito, va ricordato che il Leggio era stato giudicato dal Tribunale di Palermo nel processo c.d. dei 75, ove comparivano tra i coimputati anche il suddetto Bono Giuseppe, Carollo Gaetano, Coppola Frank e Gambino Salvatore.

Costui verra' assassinato in Milano il 7 dicembre 1973, cosi come tale D'Angelo Salvatore che, insieme con Arena Vincenzo, frequentava la trattoria emiliana di Viale Umbria dei coniugi Ridolfi-Nannini, entrambi per regolamento di conti connessi al traffico degli stupefacenti.

Secondo il teste Nannini Sergio, poi, il Bono ed il Leggio avevano pranzato piu'

volte assieme presso la suddetta trattoria ed egli li aveva sentito discutere di contrabbando, di stupefacenti, di somme, allora da capogiro, dell'ordine di 50 e 100 milioni.

Una volta, avevano persino coperto di ingiurie un onorevole siciliano, eletto con i loro voti, che si era rifiutato di ospitare nella sua villa romana un loro "amico" (Vol.220 f.509148-509463-509464).

Dal 1968 al 1976 il Bono opera va a Milano e, dopo un anno e mezzo circa di latitanza, perche' coinvolto nel processo c.d. dei 114 (nel corso del quale venne poi assolto), nel mese di gennaio 1976 si trasferi' in Venezuela fino all'agosto 1980.

In quel periodo acquista dei beni immobili e si mette in societa' con i Cuntrera.

Caduto il regime dittatoriale di Betancourt, temendo per possibili espropriazioni delle sue proprieta' immobiliari da parte del regime socialista, il Bono svendette tutto e si trasferi' negli Stati Uniti d'America, ove, come si e' gia' detto visto, il 16 novembre 1981 convolava a nozze con Albino Antonia.

Negli Stati Uniti si ha traccia di investimenti societari ed, in particolare, acquistera' un quarto del capitale della Pronto Demolition insieme a

Mazzurco Salvatore, ma egli cederà la sua quota, come è stato documentalmente dimostrato al dibattimento, prima che tale società venisse coinvolta nelle indagini sul traffico di stupefacenti.

E' però da notare che alla cessione delle azioni da parte del Bono corrisponde un ingresso nella società di Gangi Giuseppe, originario di S. Giuseppe Iato (come il padre dell'imputato) suo testimone di nozze, considerato uno degli esponenti più in vista del "gruppo catalano", una fazione della famiglia Bonanno di "Cosa Nostra".

Al seguito di approfondite indagini svolte dal F.B.I. ("Pizza Connection"), si accertava che di tale gruppo facevano parte Catalano Salvatore, Catalano Onofrio, Castronovo Francesco, Casamento Filippo, Matassa Filippo, Mazzurco Salvatore e Mazzara Gaetano.

Innumerevoli sono le prove che collegano il Ganci ed il suo gruppo al traffico di eroina descritto nel capitolo 10° della presente sentenza, cui si rinvia espressamente.

In questa sede è interessante far rilevare la presenza del Ganci in tutte le operazioni più di rilievo e soprattutto il contatto diretto con Amendolito Salvatore nella fase della spedizione

del danaro e con i finanzieri svizzeri nella fase dell'acquisto della morfina base di provenienza turca (Vedi riunione Pasqua del 1982).

Le fonti probatorie di questa parte delle indagini sono costituite da Amendolito Salvatore, Waridel Paul e Donada Romo, oltre che da tutto il materiale probatorio acquisito dagli organi investigativi statunitensi ("Affidavit", intercettazioni telefoniche, sequestro di documentazione, pedinamenti etcc...).

Orbene, cosi' come ampiamente ammesso dall'imputato, egli era legatissimo al Ganci sia dal punto di vista affettivo che di cointeressenze economiche.

A seguito di talune intercettazioni telefoniche di conversazioni tra la moglie del Bono, Albino Antonia, ed una sua interlocutrice, le quali facevano riferimento a fonti sui quali per disposizione del Bono, operava il Ganci, si desume, quindi, che questi era il suo uomo di fiducia negli U.S.A. e curava tutti i suoi interessi.

Peraltro, risulta che si sia recato a prelevare la Albino all'aeroporto di New York l'11 maggio 1982, in occasione di un viaggio della donna negli U.S.A.

Da tali obiettive circostanze si trae l'ovvia conclusione che quando il Bono si trasferì definitivamente in Italia, nel novembre del 1981, lasciò in U.S.A. il Ganci che lo rappresentava anche negli affari concernenti gli stupefacenti.

Infatti, man mano che tale traffico diveniva sempre più complesso, il centro dell'attività del gruppo si era spostato dalla "Pronto Demolition" di Brooklin alla catena di pizzerie controllata dal Ganci.

Contestualmente il Bono, trasferitosi in Italia, abbandonava l'organizzazione connessa direttamente alle fasi della vendita della droga per interessarsi alla ancor più complessa attività del reimpiego dei dollari provenienti dallo spaccio al minuto degli stupefacenti.

Proprio per seguire da vicino tale movimento, a giudizio di questa Corte, il Bono decise di tornare in Italia.

Non è credibile infatti che una persona così accorta e prudente come lui, non fosse a conoscenza della definitività di una misura di prevenzione irrogatagli.

Egli si stabilì, infatti, in quel di Novara nell'appartamento in precedenza locato a tale Savini Giovanni, la cui utenza telefonica veniva sottoposta ad intercettazione.

Dalle conversazioni registrate e dai paralleli servizi di appostamento emergeva che egli, pur non comparendo quasi mai personalmente, tirava le fila di una vasta organizzazione criminale, tanto che ogni fatto di una certa rilevanza gli veniva comunicato ed egli era chiamato a prendere le decisioni più importanti.

Che il Bono fosse al centro di un vasto traffico di stupefacenti con gli U.S.A., si desume oltre che dalle telefonate intercettate e dai suoi stretti collegamenti con Ganci Giuseppe e Catalano Salvatore, anche dalle indagini bancarie, dalle quali risulta che gran parte delle somme inviate in Italia dagli Stati Uniti attraverso conti Svizzeri risultavano ritirate personalmente da Bosco Emanuele e da Conte Romano, suoi coimputati nel procedimento di Milano, che da molti anni, secondo le risultanze di quelle indagini, non erano altro che dei suoi uomini di fiducia.

Nel corso delle medesime indagini risultavano accertati i rapporti tra Amendolito Salvatore,

cioe' la persona che, per sua stessa ammissione, effettuava le operazioni finanziarie di spedizioni dei narco-dollari in Italia, e l'utenza di Novara del Savini in uso al Bono.

Nel corso del dibattimento si e' chiarito che non esiste alcuna chiamata dall'ufficio della societa' di Amendolito Salvatore a tale utenza, pero' e' rimasto accertato che il numero telefonico 0321/27392, intestato al Savini, corrispondente al telefono posto nell'appartamento un tempo occupato dal predetto di via Morero n.5 di Novara, e' stato rinvenuto negli uffici della O.B.S. di Amendolito.

E' evidente che solo una persona molto intima del Bono, quale in effetti doveva essere l'Amendolito, poteva usare un numero telefonico praticamente segreto, perche' intestato a persona che nessun rapporto poteva avere con il Bono.

A questo punto va posto in risalto che oltre al "canale" di Amendolito l'associazione si era servita di un altro canale, aperto proprio dal Bosco Emanuele, che si ricollegava in Svizzera alla "Coopfinanz" del Cavalleri, al Corti, ed al Giussani ed altri residenti in Svizzera, tutti operatori nel traffico di valuta.

In questa fase del traffico di stupefacenti si inserivano anche i fratelli Enea e soprattutto i fratelli Salamone, che gestivano attraverso i conti bancari svizzeri l'ingente quantita' di danaro proveniente dagli U.S.A.

Dalle intercettazioni telefoniche risultano permanenti i collegamenti tra il Bono ed il gruppo "Catalano" di "Cosa Nostra" e, soprattutto, con Ganci Giuseppe.

A questo proposito e' significativa la tempestivita' con la quale costui informava l'associazione criminosa che la "D.E.A." aveva scoperto il collegamento tra la vendita al dettaglio negli U.S.A. della droga e l'esportazione di dollari di piccolo taglio, usurati, nella Confederazione Elvetica ed aveva appuntato i suoi sospetti proprio sulle operazioni valutarie di Salamone Antonio e Salamone Nicolo', che venivano pedinati nel corso del loro soggiorno in Svizzera dal 15 al 22 luglio 1982.

Orbene, dalle intercettazioni telefoniche, ritualmente acquisite agli atti, e' dimostrato che Ganci Giuseppe, soprannominato "U Bufalutu" era riuscito a procurarsi, a pochi giorni soltanto dalla sua redazione, copia del rapporto della D.E.A. del 5

agosto 1982 facendola pervenire in via d'urgenza a Palermo.

Una copia di tale rapporto verra' rinvenuta, a seguito dell'arresto di Bono Alfredo il 24 ottobre 1982, nell'abitazione del coimputato Di Matteo Francesco, nipote dei fratelli Salamone.

Tale episodio e' altamente significativo per dimostrare la potenza dell'organizzazione mafiosa che, evidentemente, aveva i suoi informatori perfino all'interno di un servizio segreto quale la D.E.A.

Dalle telefonate si evidenzia, inoltre, la predisposizione di contromisure per tutelare l'associazione ed i suoi membri dalle indagini in corso da parte degli agenti americani.

Anche la famosa cena di Parigi del 24 settembre 1982, a cui parteciparono Bono Alfredo, per conto anche del fratello Giuseppe, Salamone Nicolo' e Salamone Antonio, la cui presenza alberghiera veniva riscontrata, nonche' Barbarossa Nunzio, Zaza Michele e Guida Nunzio, come ha riferito Garavelli Sandro, infiltrato della D.E.A., aveva come oggetto l'organizzazione di un traffico concernente circa 600 Kg . di cocaina con

il Brasile e costituisce un ulteriore riscontro del fatto che l'associazione si occupava di traffici dei stupefacenti, anche di piu' disparati.

Ritornando ai legami tra Bono Giuseppe ed il Bosco Emanuele Costantino, risulta che costui, iniziata la propria attivita'" quale "autista" del primo, si era inserito nell'organizzazione milanese ricevendo, peraltro, in gestione quel ristorante "Gallo Rosso", che acquistato dal Bono Alfredo con il danaro derivante dai traffici illeciti, era divenuto il principale punto d'incontro degli affiliati dell'associazione mafiosa in quel di Milano.

Si ricordino in proposito le affermazioni di Contorno Salvatore circa l'avvenuta "presentazione" agli Enea proprio in tale locale.

Nel contesto accusatorio appare, pertanto, del tutto naturale che il Bono Giuseppe avesse incaricato proprio il suo uomo di fiducia di delicate operazioni di movimenti di dollari tra l'Italia e la Svizzera.

Dagli atti dell'istruttoria milanese ed in particolare dalle intercettazioni telefoniche, le cui perizie di trascrizione sono state ritualmente

acquisite agli atti del presente dibattimento, si traggono numerosi elementi circa i rapporti del Bono con i fratelli Enea Antonino ed Enea Salvatore, detto "Robertino", il quale tra l'altro aveva avuto l'incarico di reperire un appartamento a Palermo, ove il Bono aveva intenzione di trascorrere l'estate del 1982.

Proprio a Palermo il 26 luglio 1982 all'uscita del ristorante "La Cuccagna", il Bono Giuseppe veniva fermato mentre si trovava insieme ad Enea Antonio, Martello Biagio, fratello di Martello Ugo e Fidanzati Stefano.

Subito dopo, nel corso di una telefonata intercettata sull'utenza di Enea Salvatore, uno sconosciuto comunicava a quest'ultimo. "Tonino si e' ammalato al Politeama e l'ambulanza lo ha portato via; anzi erano due le autombulanze, pero' e non so in quale ospedale lo hanno portato. Hai capito?".

E' interessante notare il particolare linguaggio criptico e allusivo usato solitamente dagli associati mafiosi, con il quale veniva comunicato la notizia dell'arresto di Fidanzati Stefano.

Dalle indagini dei giudici milanesi e, segnatamente, dalle dichiarazioni dei testi Ferri Luciano, Tasso Gabriella e Fontanella

Giorgio e' emerso che nei locali della Datra s.l.r. di via Larga 13 a Milano si davano convegno tutti i fratelli Fidanzati, Matello Ugo, chiamato "Tanino", Bono Alfredo, Alberti Gerlando, Mangano Vittorio, Carollo Gaetano, i fratelli Enea, tutte persone che le recenti indagini hanno mostrato essere appartenenti a "Cosa Nostra".

Ulteriori elementi a carico del Bono Giuseppe, anche se non risulta il suo intervento in alcuna delle telefonate registrate, emergono dall'esame di alcune intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini conclusesi con rapporto del 7 febbraio 1983, redatto congiuntamente dai centri Criminalpol Lombardia, Sicilia e Lazio.

In proposito, e' necessario premettere che Salamone Antonio, capo della "famiglia" di S. Giuseppe Iato, residente in Brasile, era stato di fatto sostituito in tale carica da Brusca Bernardo, fido alleato dei "Corleonesi", come lo aveva gia' definito Di Cristina Giuseppe.

Tuttavia, il Salamone rientrava inaspettatamente in Italia il 25 ottobre 1982, presentandosi ai Carabinieri, all'evidente scopo, come e' emerso dall'istruzione dibattimentale compiuta

(vedi teste Badalamenti), di farsi spedire al luogo di soggiorno obbligato, dal quale si era arbitrariamente allontanato.

Tale circostanza risultava inspiegabile ai verbalizzanti del citato rapporto, ma veniva successivamente chiarita da un successivo rapporto del Nucleo Centrale Anticrimine del 28 gennaio 1985 che, alla luce delle dichiarazioni di Buscetta Tommaso, nel frattempo intervenute, forniva una chiara spiegazione di numerose telefonate tra Salamone Antonio, il di lui fratello Salamone Nicola e Bono Alfredo.

In quel periodo il Salamone Antonio si trovava in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando frasi in codice e soprannomi dei quali solo le successive vicende hanno potuto consentire l'interpretazione, lo informavano che, a seguito di voci denigratorie messi in giro sul suo conto, probabilmente da una persona vicina a Ganci Giuseppe, il Brusca, indicato con vari appellativi, ma in una telefonata del 20 luglio 1982 era il Salamone Antonio ed il fratello Nicola chiamato proprio "Bernardo", pretendeva che il suo capo, per riabilitarsi all'occhio dell'organizzazione,

compisse un non meglio precisato crimine in Brasile, ai danni di una persona mai nominata, ma che non e' difficile individuare in Buscetta Tommaso.

All'azione avrebbe dovuto partecipare Bono Alfredo, Salamone Nicolo' ed alcuni "picciotti" forniti da tale "Pine'", che verosimilmente era il famigerato Greco Giuseppe cl.1952, "Scarpazzedda".

Le conversazioni telefoniche si protraevano per alcuni mesi, sempre sullo stesso argomento, intramezzate da viaggi di Salamone Nicolo' e Bono Alfredo in Brasile e di Salamone Antonio in Europa.

Nelle telefonate intercettate, peraltro, si registrano parecchi riferimenti ad un "compare" di Brusca Bernardo, col quale costui si consultava per decidere la sorte del Salamone, che si puo' ipotizzare trattarsi proprio di Riina Salvatore, anche per gli accenni in altre telefonate ad un "consiglio di amministrazione", che, come e' stato illustrato nel capitolo 4°, si identifica nella "commissione" di "Cosa Nostra", della quale sia il Brusca che il Riina erano componenti.

Il ruolo del Bono Giuseppe in questa vicenda non solo e' dimostrato dal pieno

coinvolgimento del fratello Bono Alfredo, ma anche da una conversazione intercettata il 5 luglio 1982 tra i due fratelli Salamone, nel corso della quale Salamone Antonio si lamenta dell'incoerenza di "Pippo", ossia Bono Giuseppe, il quale talvolta gli aveva consigliato di rientrare in Italia e tal'altra di restarsene in Brasile.

In un'altra telefonata del 20 luglio 1982, Salamone Nicolo' riferiva al fratello Antonio di avere parlato a lungo del suo problema sia con il Brusca Bernardo sia con Bono Giuseppe, il quale gli aveva detto di essere stato perfettamente informato dei termini della vicenda da "quello", verosimilmente da identificarsi in Ganci Giuseppe.

Nella telefonata del successivo 6 ottobre Bono Alfredo comunicava al Salamone Antonio che il Brusca, per dare il via all'operazione in Brasile, attendeva di parlare con il "compare" (Riina Salvatore), il "grosso" (Bono Giuseppe), il "piccolo" (Salamone Nicolo') ed i "parenti" (i Greco) chiedendo loro di inviare tutti dei "picciotti" in Brasile, in modo che, compiuta l'operazione nessuno avesse piu' da ridire.

L'insieme di tali telefonate conferma ulteriormente l'appartenenza dell'imputato in posizione di vertice, al gruppo di potere guidato dai "corleonesi" che, con la c.d. "guerra di mafia", hanno assunto la piena egemonia nell'ambito dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pur se il coinvolgimento di Bono Giuseppe nell'operazione in Brasile dimostra la condivisione del disegno criminoso ispiratore della strategia della "guerra di mafia", tuttavia la Corte ha escluso che da ciò possa trarsi il convincimento circa la sua partecipazione alle determinazioni specifiche di tutti gli omicidi della "guerra di mafia".

Pertanto, da tali reati l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

In conclusione, alla luce di tutti gli elementi processuali tra i quali non si possono tralasciare le dichiarazioni di Incarnato Mario (Vol.103/R f.082759) e quello di Saia Antonino (Vol.162 f.486255), che confermano rispettivamente i rapporti tra i Bono e i Fidanzati, ed il loro ruolo nel mercato degli stupefacenti, risultano ampiamente riscontrate le concordi dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, e appare chiaramente provata la responsabilita' d e l l ' i m p u t a t o

in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per i reati concernenti gli stupefacenti contestatigli ai capi n.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., ritenuta la sussistenza dell'ipotesi dell'attivita' direttiva esplicata in entrambe le associazioni, il Bono Giuseppe va condannato alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e lire 200 milioni di multa, ritenuti unificati per continuazione rispettivamente tra di loro i reati di cui ai capi 1 e 10 e quelli di cui ai capi 13 e 22. (Pena base art.416 bis secondo e quarto comma codice penale anni 5 di reclusione + un terzo per sesto comma =anni 6 mesi 8 di reclusione + art.112 n.1 C.P.= anni 7 di reclusione + mesi 2 per art.7 legge 575/65 =anni 7 e mesi 2 + art.81 cpv. C.P. =anni 7 e mesi 6 di reclusione) + (pena base per art.75 1^ comma legge 685 del 1975 anni 15 di reclusione e 100 milioni di multa + aggravante di cui al 4^comma = anni 15 e mesi 2 di reclusione e lire 110 milioni + art.81 cpv. C.P.= anni 15 e mesi 6 di reclusione e 120 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiatione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa oportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma C.P. che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Bontate Giovanni

E' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, frode processuale, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione N.1, 10, 13, 22 e 406 dell'epigrafe.

Le risultanze istruttorie, al vaglio della doverosa verifica dibattimentale, hanno consentito di raccogliere prove sufficienti alla affermazione della penale responsabilita' del Bontate per le imputazioni di cui ai capi N.1, 10 e 406 della rubrica.

Numerosi elementi, ivi comprese alcune chiamate in correita' che hanno trovato sicura e reciproca conferma, hanno permesso di acclarare con certezza la affiliazione dell'imputato al sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra".

Invero, il Bontate e' stato indicato da Sinagra
Vincenzo cl.1956 come sicuro

appartenente alle cosche mafiose, ancorche' impropriamente da lui definite "Vecchia Mafia", ma passato, da tempo, nelle fila del gruppo cosi' detto "emergente" (F.P. di Sinagra f.258240).

Le rivelazioni di Buscetta, d'altra parte, hanno contribuito, sostanzialmente fornendo piena conferma a quanto asserito dal Sinagra, a delineare nell'imputato la qualita' di "uomo d'onore" di prestigio.

Nel corso della ampia ricostruzione delle vicende di "Cosa Nostra", Buscetta ha infatti ricordato (Vol.124 f.450026) come i rapporti tra Bontate Giovanni ed il proprio fratello Stefano non fossero, da ultimo, dei piu' idilliaci.

L'imputato, invidioso della ricchezza e dell'autorevolezza del congiunto, tramava alle sue spalle, lamentandosi con gli esponenti delle cosche appartenenti al gruppo dei "Corleonesi", e con Greco Michele in particolare, per il cattivo trattamento a lui riservato dal fratello. Quest'ultimo, in certo senso al di sopra di siffatte beghe e in ogni caso troppo riservato ed orgoglioso per divulgare i fatti, si limitava ad imputare ai Corleonesi di mettere zizzania nella sua famiglia (Vol.124 f.450026).

D'altra parte, che Bontate nutrisse una leggera invidia, peraltro non inconsueta tra i fratelli, ha trovato indiretta e documentale conferma nel diverso trattamento ai due riservato da uno zio defunto.

La consistenza dei patrimoni dei due germani e' infatti risultata, agli accertamenti eseguiti, assai diversa, essendosi appurato, al di la' dell'intestazione comune dei singoli cespiti, come il defunto abbia attribuito la posizione di erede universale del cospicuo patrimonio al solo Stefano (Vol.124 Quater f.455165).

Non verosimile e' sembrato, a tal proposito, il tentativo, attuato dall'imputato in fase dibattimentale, di giustificare l'universalita' dell'acquisto "mortis causa" del fratello, adducendo la mera fittizieta' della dizione testamentaria, come simbolica prerogativa riservata al primogenito (Udienza del 22 maggio 1986).

Il contrasto sussistente, dunque, tra i due fratelli, aveva finito col generare - sempre secondo Buscetta - un certo raffreddamento tra il "capo-famiglia" e gli affiliati Lo Iacono Pietro, Pullara' Ignazio e Giovan

Battista, responsabili, nella disputa, di avere assunto le difese di Bontate Giovanni (Vol.124 Bis f.450150).

Di cio' evidentemente erano a conoscenza i componenti della "Commissione" tanto che alla morte di Stefano, la "reggenza" della "famiglia" di S. Maria di Gesu' e' stata conferita, mentre Bontate Giovanni era detenuto proprio ai suddetti Pullara' e Lo Iacono.

Soffermandosi ancora sulle incomprensioni tra l'imputato ed il fratello, deve ricordarsi come la circostanza sia stata sempre strenuamente negata dal Bontate.

Questi, evidentemente non soddisfatto di aver provocato, nel senso favorevole alla propria tesi di concordia familiare, le testimonianze istruttorie della cognata Teresi Margherita, moglie del defunto Stefano, (Vol.181 f.493154) e di Citarda Giovanna, vedova di Teresi Girolamo, altro caduto nella c.d. "guerra di mafia" (Vol.181 f.493152), ha risolutamente ribadito, con una memoria difensiva agli atti (Udienza del 22 maggio 1986), la serenita' dei propri contatti con il fratello.

Orbene, che le testimonianze delle due donne non siano state improntate ad autentica sincerita', e' facilmente spiegabile sol che si consideri lo stato di dipendenza psicologica tra le predette, vedove eccellenti della sanguinaria contesa, e gli assassini dei rispettivi coniugi, divenuti gli amici e i protettori dell'imputato Bontate Giovanni.

Grazie alla collaborazione delle Autorita' penitenziarie, si e' infatti acquisita agli atti una relazione (F.P. di Bontate Giovanni f.219491 a 219499) da cui risulta come il Bontate, all'Ucciardone, abbia, dopo la barbara uccisione del fratello, condiviso la cella con i Pullara' e con altri uomini di quelle frange emergenti, coinvolti, come questo stesso procedimento ha accertato, nella uccisione di Bontate Stefano.

Addirittura, secondo il dettagliato resoconto di Coniglio Salvatore, coimputato collaboratore con l'Autorita' Giudiziaria, l'imputato era in carcere assunto, nel corso di una cerimonia allietata da ricche libagioni, al rango di figlioccio di quel Lo Iacono Pietro, divenuto "reggente" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' al posto del fratello Stefano (Vol.206 f.504672).

Un quadro, quello fin qui descritto che, se ancora vi fossero dubbi sull'affiliazione mafiosa dell'imputato, ha trovato ulteriori riscontri nelle dichiarazioni rese, nel corso della lunga collaborazione processuale, da Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Il primo, ribadendo che Bontate Stefano aveva problemi all'interno della cosca col fratello Giovanni, ha fornito il crisma dell'univocita' alla circostanza (Vol.125 f.456552). Calzetta, da parte sua, ha indicato l'imputato tra i partecipanti al banchetto nuziale di Pace Stefano - altro "uomo d'onore" condannato in questo procedimento - in compagnia di Pullara' Ignazio, Pullara' Giovan Battista ed altri capi-mafia, significativamente definiti "i megghiu Cristiani" (F.P. di Calzetta f.221020).

Tutto cio' premesso, non possono residuare dubbi circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Quello che occorre chiarire, da un angolo visuale prettamente giuridico, e' che il Bontate, benché arrestato e detenuto per tutto il periodo anteriore all'entrata in vigore nel nostro sistema normativo della fattispecie di cui all'art.416

Bis C.P., deve correttamente essere ritenuto responsabile anche del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il perdurare anche all'interno delle carceri del vincolo associativo criminoso, presupposto giuridico del reato in oggetto, e', nel caso di specie, attestato da numerosi segni di inequivoca portata.

Così', le abitudini e la frequenza di personaggi, i Pullara' e Lo Iacono, certamente appartenenti, ed in posizione di spicco, all'organizzazione mafiosa; il prestigio goduto all'interno dell'istituto che, come si è visto, gli permetteva di partecipare a festini e di muoversi indisturbatamente per bracci e sezioni (Coniglio - Vol.206 f.504672), depongono chiaramente nel senso della non interruzione della affiliazione mafiosa.

Ma la definitiva riprova della possibile e frequente permanenza, anche all'interno delle mura carcerarie, della efficacia intimidatrice del vincolo associativo, è data da un particolare ed importante episodio.

Il Bontate, giusto quanto affermato da Sinagra Vincenzo (cl.1952) (F.P. f.258440, Vol.80 f.437926), aveva partecipato - all'interno del

carcere - al grave atto, facilmente definibile di intimidazione mafiosa, costituito dall'ingiungere minacciosamente allo stesso Sinagra di simulare la pazzia, al fine di sottrarre se' e i suoi complici alle responsabilita' scaturenti dall'omicidio di Di Fatta Diego.

Il fatto (per la compiuta trattazione del quale si rinvia ad altra parte di questo provvedimento - Cap.XI - capo 406) integrando gli estremi della frode processuale (art.374 C.P.), si pone come manifestamente strumentale e significativo della ininterrotta partecipazione di Bontate Giovanni al sodalizio criminale per cui e' processo.

Peraltro, ove tutto cio' non fosse ancora ritenuto sufficiente al conseguimento della certezza in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato, puo' ulteriormente ricordarsi come altri riscontri di carattere documentale agli atti (Vol.138 f.466851 e segg.), hanno rimosso i residui dubbi.

Si sono infatti rinvenute, nel corso di accertamenti istruttori presso l'abitazione di tale Pasta Innocenzo, indiziato di appartenere alla mafia, alcune lettere allo stesso inviate dall'ex compagno di detenzione Bontate Giovanni.

Dal carteggio, in relazione al quale anche al dibattimento il Bontate (Udienza del 22-5-1986) non ha saputo fornire alcuna plausibile e logica spiegazione, puerilmente adducendo le "farneticazioni di un uomo che sognava, dopo l'ingiusta detenzione, di riabbracciare la figlia", si evince come l'imputato avesse fornito al Pasta direttive tendenti ad esercitare indebite pressioni sui periti e sui tecnici che, nel corso di altro procedimento penale, avrebbero dovuto accertare le condizioni di salute.

La corretta convinzione che anche questo comportamento sia perfettamente ascrivibile alla perversa logica di avvalersi delle condizioni di assoggettamento e di omertà' derivanti dalla forza intimidatrice del vincolo mafioso, e' rafforzata dalla constatazione che, in una delle lettere rinvenute in casa del Pasta, Bontate parlava di un certo "Testone" - soprannome col quale, notoriamente, negli ambienti evidentemente frequentati dal Bontate, era chiamato Vernengo Pietro - latore di decine di milioni da distribuire fra diversi interessati.

Orbene, a proposito di "Testone", l'imputato - poco o punto tenendo in considerazione, evidentemente, le capacita' intellettive dei componenti la Corte - ha

precisato trattarsi di un suo affine, così' indicato per la propria spiccata intelligenza (acquisito all'Udienza del 22-5-1986, memoriale di Bontate).

Alla luce di tutte queste considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Bontate Giovanni alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché' per il reato - capo N.406 dell'epigrafe - di frode processuale, anch'esso ai precedenti legato per continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Bontate Giovanni in ordine ai delitti connessi col traffico di stupefacenti, si riferiscono ad episodi per i quali l'imputato e' stato processato e, con sentenza del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile, condannato.

Tenendo presente che non e' emersa prova alcuna (anche se i rapporti tramite intermediari con

Vernengo Pietro lasciano permanere qualche sospetto) che l'imputato, durante il periodo della propria perdurante detenzione, sia ulteriormente rimasto coinvolto negli illeciti traffici in oggetto, non resta che pronunciare, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, assoluzione per non aver commesso il fatto.

I numerosi assegni che le indagini bancarie hanno consentito di individuare, nulla aggiungono alle proposizioni accusatorie per gli stupefacenti.

Tutti i titoli, infatti, si riferiscono a periodi di tempo anteriori all'arresto (1980) del Bontate per il procedimento ormai definito e con detto giudizio devono, logicamente, esser posti in relazione.

Una pur sommaria scorsa ai nomi di taluni dei prenditori o dei traenti dei titoli, puo', al contrario, costituire un altro segno dell'affiliazione mafiosa dell'imputato ed in questo senso si rinvia all'analitica descrizione dei suoi rapporti bancari esposta nel Vol.37 dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Tenuto conto di quanto fin qui detto, non appare sussistente l'ipotesi di una attivita' di direzione coteodata all'imputato, pertanto va escluso il comma

III dell'art.416 C.P. ed il comma II dell'art.416 bis C.P..

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Bontate Giovanni va condannato alla pena di anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 Bis I e IV comma = anni 5 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 Bis VI comma = anni 6 e mesi 8 di reclusione + aumento per art.7 L. 1965 N.575 = anni 7 di reclusione + aumento per art.112 N 1 C.P. = anni 7 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli art.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216, 417 C.P. e 18 L. 1982 N.646, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alia condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Bonura Francesco

Bonura Francesco e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di concreti episodi di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22 dell'epigrafe, nonche' di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Bonura per il capo 1 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Bonura Francesco al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450005-450006, 450098-450099), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Udienze del 4/4/86 e 5/4/86), lo ha indicato quale "capo" della "famiglia" di Uditore, carica da lui ricoperta dopo la scomparsa di

Inzerillo Giuseppe (padre di Inzerillo Salvatore), di cui il Bonura precedentemente era stato il "vice".

In particolare, lo stesso Inzerillo Giuseppe ha descritto al Buscetta il Bonura come "uomo valoroso", qualifica che negli ambienti mafiosi assume il distorto significato di persona che non esita a commettere omicidi.

Il coimputato "dichiarante" ha precisato, inoltre, che l'ascesa del Bonura al ruolo di "capofamiglia" va inquadrato nel sistema delle c.d. "reggenze delle famiglie", instauratosi dopo la guerra di mafia.

Infatti, la "commissione", organo direttivo dell'associazione mafiosa, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività illecite delle "famiglie" mafiose decimate dai numerosi omicidi della "guerra di mafia", aveva posto provvisoriamente a capo di alcune "famiglie" i membri che garantissero piena fedeltà al gruppo emergente dopo gli omicidi di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore.

Così, secondo il Buscetta, dopo l'uccisione di Bontate ed Inzerillo, la reggenza delle "famiglie" che a loro facevano capo,

era stata assegnata ad uno dei Pullara' e a Lo Jacono Pietro per la "famiglia" di S.Maria di Gesu', a Buscemi Salvatore per quella di Passo di Rigano e, appunto, al Bonura Francesco per la "famiglia" di Uditore.

Il Buscetta ha, infine, precisato di avere saputo della "reggenza" del Bonura autonomamente dal Badalamenti Gaetano e dal Salamone Antonio e di non essere, invece, a conoscenza di un suo eventuale inserimento nella "commissione".

Le dichiarazioni accusatorie del Buscetta trovano preciso riscontro nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456538), il quale ha riferito che i due fratelli Sansone sarebbero divenuti capi della "famiglia" di Uditore dopo l'arresto di Bonura Francesco; il che costituisce evidente conferma della "reggenza" di questi, sulla quale ha ampiamente riferito il Buscetta.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Udienza 14/4/86) il Contorno ha mostrato di non conoscere il nome del Bonura, ma cio' non scalfisce il valore probatorio delle riferite dichiarazioni istruttorie, considerato che esse risultano coincidere con quelle del Buscetta.

Le concordi affermazioni del Buscetta e del Contorno, circa il ruolo rivestito dal Bonura in seno all'organizzazione "Cosa Nostra", trovano significativi riscontri in altri elementi processuali.

Innanzitutto, non va trascurato che, già' nella relazione di servizio del 13 ottobre 1981, gli organi di P.G., indagando sul Bonura, ritenevano, anche sulla base di una fonte confidenziale vicino al gruppo Inzerillo, che il Bonura, assieme al cognato Buscemi Salvatore e a Montalto Salvatore, ritenuti membri della "famiglia" facente capo all'Inzerillo Santo, avessero "tradito" quest'ultimo, attirandolo e facendolo poi scomparire, secondo il metodo della "lupara bianca" unitamente a Di Maggio Calogero, presso la Calcestruzzi S.p.A., per la debita consegna di valigie piene di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti.

Il contenuto della citata relazione di servizio che viene poi riportato nel rapporto dei 161, e' frutto di una fonte confidenziale ma trova comunque dei riscontri.

Infatti, innanzitutto Buscetta ha riferito che Inzerillo dopo la morte di Bontate non mostrava a Salamone Antonio soverchie

preoccupazioni circa la propria incolumita', poiche' doveva restituire a Riina Salvatore l'equivalente di 50 Kg. di eroina, affidategli per l'invio in U.S.A..

Pertanto, dopo l'uccisione di Inzerillo, qualcuno del suo clan, pena ulteriori gravi rappresaglie, avrebbe dovuto comunque restituire l'ingente somma ed appare del tutto conforme alla logica che a portare le valigie cariche di dollari siano proprio il fratello Santo e lo zio Di Maggio Calogero.

Appare egualmente logico che l'incontro si sia svolto in territorio considerato "sicuro", anche se poi si sarebbe rivelato una trappola mortale, quale la Calcestruzzi S.p.A. di Bonura, come era interessato, come ha ammesso quest'ultimo, anche il Buscemi, vice-capo della "famiglia" di Passo di Rigano rimasta priva del "rappresentante".

E' altrettanto consequenziale, avendo mostrato, con la loro piena collaborazione nel preparare l'agguato, la piena fedelta' ai Corleonesi (che erano i creditori dell'ingente somma, ammontante, secondo i valori dell'epoca, a circa tre miliardi di lire) che ne' Bonura ne' Buscemi avessero necessita' di fuggire dopo la soppressione dei due, come, invece,

tutti gli altri superstiti del clan Inzerillo che temevano di fare la stessa fine.

Identici motivi di tranquillita' poteva avere Montalto Salvatore, che, come si e' visto (Cap.V), aveva collaborato per l'uccisione di Inzerillo Salvatore.

A tali considerazioni d'ordine logico si aggiunge un dato obiettivo che fornisce il crisma della credibilita' a tutta la vicenda.

Si allude all'interessantissima telefonata tra Lo Presti Ignazio e Buscetta Tommaso (Roberto), con la quale, oltre a riscontrarsi i colloqui avuti da Buscetta con gli Inzerillo mentre si trovava a Palermo e quindi l'effettiva possibilita' di avere appreso direttamente le notizie sul Bonura, il Lo Presti, a Buscetta che gli chiede di metterlo in contatto con Santo, che non e' piu' reperibile, dira' con amarezza che ci sono stati "troppi tradimenti".

Non si riesce a comprendere a cos'altro possa riferirsi tale telefonata se non ai fatti esposti nella citata relazione di servizio.

Un altro dato di fatto storicamente accertato e' che un altro fratello di Inzerillo, a nome Inzerillo Pietro, sara' ucciso dopo qualche mese

in U.S.A. e che tutti coloro che gli erano vicini, sia per ragioni di sangue che per interesse, fuggirono da Palermo.

Poiche' e' dimostrato, che nel periodo della "guerra di mafia", secondo la tecnica della "terra bruciata", si uccidevano, - vedi parte relativa - (Cap.VI), anche le persone che avevano cointeressenze economiche con Bontate, Inzerillo, Contorno, Greco Giovanni, Badalamenti Gaetano e tali intensi rapporti d'affari, come sara' dimostrato dagli assegni in atti, si sono riscontrati anche tra il Bonura ed il Buscemi da un lato e l'Inzerillo dall'altro, la loro mancata fuga non puo' avere logicamente un significato diverso, se non quello di essere "uomini d'onore" alleati del gruppo emergente che aveva concepito e attuato gli omicidi Bontate e Inzerillo.

Del resto e' singolare che lo stesso giorno della scomparsa di Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero siano scomparsi Teresi Girolamo, il vice di Bontate, Di Franco Giuseppe ed i fratelli Federico Salvatore e Federico Angelo, anch'essi attirati in un

agguato da persone ritenute amiche (Sorci Antonino di Villagrazia), come lo stesso giorno con le stesse modalita' sia scattato un piano per eliminare tutti i possibili avversari.

Infine, che negli omicidi di Bontate e Inzerillo vi sia innestata una causale di restituzione di profitti degli stupefacenti per circa tre miliardi e' affermata da Calzetta Stefano, sicuro portavoce di quanto veniva detto nell'ambiente mafioso.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni appaiono pienamente riscontrate le dichiarazioni di Buscetta circa il ruolo assunto nell'ambito dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" da Bonura Francesco e Buscemi Salvatore.

La personalita' criminale del Bonura e l'uomo "valoroso" citato da Buscetta, oltre la sua particolare propensione ad appoggiare quale capo le azioni dei suoi uomini, (non deve meravigliare che nell'ambito mafioso anche il capo, per essere riconosciuto tale, debba dimostrare il suo valore sul campo - illustre esempio: Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpuzzedda") emergono con evidenza dal procedimento penale a suo carico, ancora in corso, nel quale e' stato condannato, con sentenza del 14 gennaio 1986 della Corte d'Assise di Palermo, ad anni 4 di

reclusione e £.3.000.000 di multa per porto e detenzione illegale d'arma aggravato, ed assolto per insufficienza di prove degli omicidi Dominici e Chiazzese.

Anche se si tratta di un fatto non definitivo da un punto di vista giudiziario, dalla sentenza in atti si traggono degli elementi processuali obiettivamente certi, che, al di là, della responsabilità dell'imputato per gli omicidi possono essere fonte di convincimento per il giudice.

I risultati specifici degli accertamenti bancari hanno, inoltre confermato la sussistenza di stretti rapporti tra l'imputato ed altri personaggi pure indicati dal Buscetta quali appartenenti al clan Inzerillo.

Va evidenziato, innanzitutto, che il Bonura si è accertato essere socio del cognato Buscemi Salvatore, secondo Buscetta designato "reggente" della "famiglia" di Passo di Rigano, in diverse imprese edilizie, tra le quali l'"Immobiliare Raffaello".

Anzi, il Bonura, nel corso di un interrogatorio reso al G.I. di Palermo (F.P. f.220125) ha ammesso che il Buscemi Salvatore era pure interessato alla "Calcestruzzi Palermo" s.p.a., circostanza invece negata dalla difesa del cognato.

Il Bonura ha emesso un assegno dell'importo di lire 4.528.000 all'ordine di Greco Leonardo la cui appartenenza a "Cosa Nostra" ed i suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti sono stati ampiamente provati.

Ha, inoltre, emesso un assegno bancario dell'importo di lire 4.000.000 all'ordine di Piazza Vincenzo, il quale lo ha girato a Ciminello Francesco, socio di Inzerillo Rosario nella "Ciminello & C" s.n.c. (ditta che effettuava gli scavi nel terreno limitrofo al luogo dell'uccisione di Inzerillo Rosario).

Ne' va trascurato che il Bonura intrattenesse col Buscemi conti correnti bancari cointestati, sicche' delle operazioni bancarie compiute dall'uno beneficiava l'altro.

Sembrano allora significativi i risultati delle indagini bancarie su Buscemi Salvatore, per i quali si rinvia alla parte della sentenza che tratta della posizione di quest'ultimo e per una rassegna analitica e completa al Vol.37 ordinanza G.I. pag.7760.

Ed invero, e' proprio da tali risultati che emerge con assoluta evidenza la rete di rapporti con noti esponenti mafiosi dei due soci.

Appaiono, pertanto, anche alla luce di tali ulteriori elementi ampiamente riscontrate le dichiarazioni di Buscetta circa il ruolo di capo della "famiglia" di Uditore, ricoperto dal Bonura dopo l'uccisione di Bontate ed Inzerillo.

Di conseguenza, l'imputato va ritenuto responsabile per il reato di associazione per delinquere semplice, aggravato dalla sua qualita' di "capo", di cui al N.1 dell'epigrafe.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri associati, si rimanda a quanto precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Non e' emersa, invece, alcuna prova della responsabilita' dell'imputato per i delitti di cui ai N.10, 13 e 22 dell'epigrafe.

In ordine al reato di associazione di tipo mafioso, invero, la detenzione dell'imputato precedente alla data di entrata in vigore della legge N.646/82, e l'assenza di ulteriori condotte significative ne impongono l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Parimenti, il Bonura va assolto per non aver commesso il fatto dai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, non essendo emersa in merito alcuna prova a suo carico.

Ne', invero, puo' considerarsi tale procedimento logico-adduttivo che vorrebbe far discendere la prova del suo attivo inserimento nel traffico di stupefacenti dal solo elemento della sua posizione di "reggente" della "famiglia" di Uditore, in considerazione del fatto che, secondo le dichiarazioni del Buscetta, tutte le famiglie mafiose erano interessate al traffico di droga.

L'imputato va, altresì, assolto per non aver commesso il fatto da tutti gli altri specifici delitti ascrittigli, per la cui motivazione si rinvia alla parte generale (cap.IV) della responsabilita' della "guerra di mafia".

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Bonura Francesco va condannato alla pena di anni 6 di reclusione che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416, III e IV comma, C.P.: anni 5 e mesi 6 di reclusione piu' aumento per art.416, V comma, C.P. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege",quella al pagamento in solido delle spese processuali, nonche' quella al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Brazzo' Giuseppe

Brazzo' Giuseppe, originariamente imputato del delitto di associazione di tipo mafioso aggravato, e' stato rinviato a giudizio per il reato di ricettazione, cosi' modificato l'originario capo 10 dell'epigrafe.

Ed invero, l'originaria contestazione del delitto di cui all'art.416 bis C.P. si fondava sulle qualita' di socio dell'Ital-Costruzioni s.r.l., di parte delle cui quote e' diventata intestataria Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto boss, "rappresentante " della "famiglia" di Corleone, Provenzano Bernardo.

In tale societa' sono state investite, pertanto, ingenti somme di denaro di provenienza sicuramente illecita, non risultando che la Palazzolo Saveria Benedetta svolgesse alcuna attivita' lecita, che le potesse fruttare consistenti disponibilita' finanziarie.

Il Brazzo', peraltro, tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura n.140/84 del 24 aprile 1984, protestava la sua innocenza, assumendo di

aver incontrato la Palazzolo solo una volta in occasione dell'acquisto da parte della stessa di quote sociali per un corrispettivo di dieci milioni di lire, pagato con un assegno negoziato da Castiglione Francesco, l'altro socio della Ital-Costruzioni (Vol.10/T f.161610).

Pertanto, non essendosi evidenziati, nel corso dell'istruttoria, ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Brazzo' e gli altri imputati, il fatto contestato allo stesso venne riqualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza.

Innanzitutto, una conferma circa i rapporti tra la Palazzolo e Provenzano Bernardo si rinviene nel rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 Novembre 1983, mentre un ulteriore riscontro lo fornisce Buscetta Tommaso, al quale Badalamenti Gaetano riferisce che il Provenzano, pur essendo di Corleone, frequentava la zona di Cinisi, perche' originaria di quel paese era la sua donna.

Dagli accertamenti eseguiti e' risultato che la Palazzolo, come i suoi fratelli, indicati, peraltro, come legati ai Corleonesi nel citato rapporto, era originaria del medesimo paese di Badalamenti.

Al fine di verificare gli estremi della sussistenza del reato suddetto, occorre, ora, accertare la illecita' della provenienza della somma di denaro ricevuta dall'imputato e la consapevolezza dello stesso in merito all'illecita provenienza suddetta.

Non v'e', infatti, alcun dubbio sulla ricezione della somma in oggetto, documentalmente comprovata e, altresì, ammessa dallo stesso imputato.

In particolare, come risulta dal libro verbali della societa', prodotto dalla difesa, il 23 maggio 1983 il Brazzo' cedette alla Palazzolo diecimila quote sociali al prezzo del valore nominale di mille lire ciascuna per dieci milioni di lire che la Palazzolo pago' tramite un assegno, poi girato dal Brazzo' al Castiglione.

L'illecita provenienza della somma, si desume dai seguenti elementi.

Innanzitutto la Palazzolo, come si e' detto, e' risultata essere la convivente di Provenzano Bernardo, personaggio di grande rilievo dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", anche nel traffico di stupefacenti, ed, in particolare, "rappresentante" della cosca di Corleone.

Ora, poiche' la Palazzolo non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita' lecita, e, nel contempo, il Provenzano e' latitante da lungo tempo, insieme alla sua donna, appare assai verosimile che essa funga da prestanome del proprio convivente, il quale si serve della stessa per gestire e riciclare dalla latitanza i propri capitali di provenienza illecita, investendoli in attivita', almeno in apparenza, lecite.

Peraltro, anche si volesse ritenere possibile cio' che la difesa sostiene, e cioe' che la Palazzolo ben potrebbe avere la disponibilita' di una decina di milioni, frutto di risparmi lecitamente ottenuti da attivita' lavorative svolte in passato o da contributi finanziari da parte di parenti, sembra assai poco verosimile che la predetta, non titolare di reddito personale e priva di un'apparente solidita' finanziaria, abbia deciso di investire tutti i propri risparmi per fare ingresso in una societa', l'Ital-Costruzioni, i cui due preesistenti soci le sarebbero del tutto sconosciuti.

Qualora, invece, si tenga altresì conto del fatto che l'"Ital-Costruzioni", operava nel settore degli appalti e che nel 1982 aveva ottenuto un

sub-appalto di una certa consistenza per i lavori di costruzione di alcuni alloggi a Messina per conto della "Sicis s.p.a.", sembra legittimo dedurre che l'ingresso in societa' di capitali provenienti dalle illecite attivita' del Provenzano avesse, altresì, lo scopo di consentire a quest'ultimo di allargare la propria sfera di influenza nel mondo degli appalti, cui notoriamente la mafia e', per varie ragioni, assai interessata.

Ne' va trascurata un'ulteriore osservazione, fondata sulla giustificazione fornita dal Castiglione, socio del Brazzo', circa l'ingresso della Palazzolo nella societa': data la consistenza dei lavori da eseguirsi a Messina, di cui si sopra riferito, sarebbe emersa l'esigenza di ottenere fidi bancari piu' consistenti, per i quali occorreva un socio che per solidita' patrimoniale potesse fare da fidejussore.

Ora, posto che le condizioni per ammettere un nuovo socio era una notevole solidita' patrimoniale, e' impensabile che i due soci avrebbero accettato l'apporto di una donna, non titolare di alcun reddito personale, le cui disponibilita' finanziarie fossero costituite soltanto dal frutto dei propri risparmi.

Per contro, tale notevole solidita' patrimoniale della Palazzolo era a loro garantita dal suo status di convivente del Provenzano, e quindi dalla certezza che, attraverso la donna, sarebbero affluiti nel capitale sociale i proventi di attivita' illecite del medesimo.

Tale ultima osservazione, che non lascia dubbi circa l'illecita provenienza della somma di denaro, e' altresì illuminante circa la consapevolezza dell'imputato dell'origine illecita dei dieci milioni ricevuti.

Ed invero, proprio perche' i due soci non avrebbero accettato alcun apporto finanziario se non da persona, di cui fossero perfettamente a conoscenza della notevole solidita' patrimoniale, essi certamente sapevano, e percio' hanno accolto nella societa' la Palazzolo, che quei dieci milioni erano di provenienza illecita, e di pertinenza di Provenzano Bernardo, che con i proventi delle sue attivita' criminose garantiva una "notevole solidita' patrimoniale" ed un facile ricorso al credito.

Quanto alle dichiarazioni, rese nel corso dell'interrogatorio al G.I., con le quali il Brazzo' si e' protestato innocente, assumendo

che dell'amministrazione dell'"Ital-Costruzioni" si sarebbe sempre occupato il Castiglione, che lo avrebbe sempre tenuto all'oscuro dell'attività sociali, esse non appaiono credibili.

Ed invero, risulta dalla documentazione acquisita che il Brazzo' era il socio titolare della stragrande maggioranza delle quote sociali: dopo l'ingresso nella società della Palazzolo, quest'ultima possedeva diecimila quote, cedutegli dall'imputato, per un valore complessivo di dieci milioni di lire, il Castiglione, era, invece, titolare soltanto di quattromila quote per un valore di quattro milioni e il Brazzo' delle restanti ventiseimila quote per un valore complessivo di ventiseimilioni (Vol.19/B f.007326).

Il che significa che l'imputato, prima dell'apporto dei capitali della Palazzolo, era titolare di ben 36.000 quote su 40.000.

Appare, pertanto, incredibile che il Brazzo', il quale aveva investito trentasei milioni di lire nella società, il cui intero capitale era soltanto di quaranta milioni di lire, si disinteressasse del tutto dell'attività sociale, sol perché, come ha dichiarato, si fidava ciecamente del Castiglione (Vol.10/T f.161612).

Peraltro, la contraddittoriaeta' di certe dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha prima ammesso e poi, subito dopo, smentito di aver ricevuto di tanto in tanto somme di denaro dal Castiglione, conferma l'intenzione dello stesso di sminuire il proprio ruolo all'interno della societa', rispondendo in modo reticente (Vol.10/T 161612).

Tutti tali elementi inducono a ritenere che l'imputato fosse ben consapevole della provenienza illecita dei dieci milioni di lire ricevuti dalla Palazzolo, e, pertanto raggiunta la piena prova della responsabilita' del Brazzo', egli va condannato alla pena di anni due di reclusione e sei milioni di multa.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle relativa al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Peraltro, non sussistendo cause di esclusione dall'indulto ai sensi degli artt.6 e segg.D.P.R. n.865/86, la pena come sopra determinata va interamente condonata.

Bronzini Alessandro

Bronzini Alessandro e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' per episodi di traffico di stupefacenti (capo 22).

Gli elementi probatori a carico dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli, derivano principalmente dalle dichiarazioni accusatorie, che lo riguardano, rese da Calzetta Stefano e da Epaminonda Angelo.

In particolare, il Calzetta lo ha indicato come trafficante di sostanze stupefacenti legato al gruppo Zanca e dedito al nord Italia a rapine insieme a Zanca Giuseppe.

Circa l'inserimento del Bronzini nel traffico di stupefacenti, il Calzetta ha riferito con ricchezza di particolari un significativo episodio, cui avrebbe avuto modo di assistere nel corso del 1981.

Mentre si trovava a Piazza Scaffa, presso il distributore di benzina degli Zanca, avrebbe

visto all'interno del casotto Zanca Carmelo, il cugino Zanca Giovanni di Cosimo, e Alfano Pietro, insieme ad un giovane alto e snello, a nome Sandro, detto "Il Vampiro".

Quest'ultimo aveva, secondo il racconto di Calzetta, una valigetta 24 ore che aveva aperto in presenza dei tre, mostrando le diverse mazzette da L.50.000 in essa contenute, che Zanca Carmelo aveva prelevato, avvolto dentro un sacchetto di carta e riposto dentro una busta di plastica, consegnata poi al cugino Zanca Giovanni.

Avrebbe quindi preso un'altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro, il quale, dopo tale operazione, si sarebbe avviato verso un'autovettura Alfa Romeo Giulia di colore bleu, assieme ad un altro giovane bassino, biondastro, con barba ed occhi chiari, col quale, secondo Calzetta, era solito accompagnarsi (Vol.11 f.402836).

Peraltro, il Calzetta ha subito dopo specificato che il Sandro, detto "Il Vampiro", si chiamava di cognome Bronzini e che commerciava in quadri.

Aggiungeva, ancora, che frequentava con assiduita' gli Zanca e che insieme a zanca

Giuseppe aveva compiuto a Milano rapine, come gli stessi gli avevano riferito (Vol.11 f.402837).

Infine, va ricordato che il Calzetta aveva altresì indicato che il Bronzini frequentava un "altro grosso mafioso", Iemma Franco, che gli sarebbe stato padrino.

Le dichiarazioni accusatorie del Calzetta hanno ricevuto significativi riscontri.

Si e', innanzitutto, accertato che il Bronzini era rimasto effettivamente coinvolto in indagini concernenti attività criminose nel nord Italia (Vol.11 f.402936).

Successivamente le rivelazioni di Federico Antonino confermavano il coinvolgimento di Zanca Giuseppe nella consumazione di diverse rapine nel nord Italia, benché il nome di Bronzini non sia emerso dalle dichiarazioni del teste suddetto (Vol.79 f.437596).

Ampi riscontri, poi, circa i collegamenti in attività criminose fra i due si ravvisano nelle rivelazioni di Epaminonda Angelo, il quale ha riferito di avere, nel 1979, inserito nel suo gruppo criminale operante in Lombardia sia il Bronzini che lo Zanca, anche per la fama di cui già

godevano, per aver eseguito su mandato di Turatello Francis un gravissimo quadruplice omicidio (Vol.172 f.489647, 493377).

Senza entrare nel merito delle indagini relative agli altri omicidi, che, secondo le dichiarazioni dell'Epaminonda, i due avrebbero consumato su suo mandato, di competenza dell'Autorita' Giudiziaria di Milano, va invece segnalato che anche l'Epaminonda, come gia' Calzetta, ricorda che era notorio e che, peraltro, gli stessi gli avevano confessato che, prima di inserirsi nel suo gruppo criminale, avevano commesso numerose rapine (Vol.181 f.493378).

Circa, poi, i rapporti dei due con esponenti mafiosi palermitani, l'Epaminonda ha riferito che i due si lamentavano di non essere ancora divenuti "uomini d'onore", con cio' intendendo dire che ancora non facevano parte a pieno titolo della "mafia" (Vol.181 f.493378).

Lo stesso ha, poi, precisato che mentre lo Zanca "smaniava" per diventare uomo d'onore, Bronzini non appariva particolarmente desideroso al riguardo, ma era comunque "coinvolto" nell'organizzazione (Vol.186 f.495158-495159).

L'Epaminonda ha, poi, indicato che i due a volte si accompagnavano ad un giovane di carnagione chiara, molto amico del Bronzini (i due si chiamavano "compare"), il quale gestiva una fabbrica e un negozio di camicie, nonché ad un uomo calvo che diceva di essere titolare di una concessionaria di auto, personaggi conosciuti in occasione di un soggiorno a Palermo (Vol.181 f.493378).

Infine, l'Epaminonda ha riferito che il Bronzini gli aveva confidato che Bono Alfredo, Fidanzati Gaetano, ed Enea Antonio meditavano di farlo uccidere per mano sua e dello Zanca e facevano comunque pressione sui due perché abbandonassero il suo gruppo, cosa che effettivamente si verificò nel corso dell'anno 1980 (Vol.172 f.489703).

Dalle dichiarazioni dell'Epaminonda emergono, pertanto, numerosi riscontri su quanto già riferito dal Calzetta, in particolare circa lo stretto rapporto che legava il Bronzini a Zanca Giuseppe, effettivamente autori di numerose rapine nel nord Italia.

Ne' e' di minor rilievo l'accertamento del legame sussistente tra l'imputato e lo Iemma,

misteriosamente scomparso nel 1985, indicato dal Calzetta come padrino del Bronzini, ed invece con piu' precisione risultato, su indicazione della moglie Contino Adele, "compare" di lui (Vol.181 f.493436), come l'aveva indicato l'Epaminonda, il quale ne aveva esattamente indicata l'attivita' di proprietario di una fabbrica e di un negozio di camicie.

E sono, infine, significative le palesi contraddizioni, in cui il Bronzini si e' imbattuto nel corso degli interrogatori resi al G.I. e in dibattimento.

Ha, infatti, contestato tutti gli addebiti, negando contro l'evidenza di conoscere alcuno degli Zanca, il Calzetta e tutti gli altri personaggi summenzionati, eccettuati lo Ienna, che ha riconosciuto essere suo "compare", e l'Epaminonda; ma, soprattutto, mentre in istruttoria ha negato di aver mai posseduto un'autovettura Alfa Romeo Giulia di colore bleu (F.P. f.220247), in dibattimento ha ammesso che un'auto siffatta era stata di proprieta' della moglie, la quale, tuttavia, se ne sarebbe disfatta intorno agli anni 1975-1976 (interrogatorio all'udienza del 13 marzo 1986).

Assume, peraltro, rilievo sotto il profilo probatorio le sue ammissioni dei rapporti di "comparaggio" con lo Iemma e della sua attivita', che era, oltre a quella di pittore, anche quella di commerciante di quadri, se confrontate con la negazione di aver mai conosciuto Calzetta, il quale, di contro, ha mostrato di ben conoscere i suoi rapporti con terzi e la sua attivita' lecita apparente.

Cio' premesso, emerge con evidenza la piena prova della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 22.

Ed invero, il circostanziato episodio, riferito dal Calzetta, di cui erano protagonisti gli Zanca, l'Alfano Paolo (da tutti conosciuto per Alfano Pietro) e il Bronzini, si riferisce certamente ad un'operazione di compravendita di droga intercorsa appunto tra l'imputato e i summenzionati soggetti.

E', infatti, inequivocabile il contenuto di quella busta di plastica che lo Zanca Carmelo riponeva nella valigia del Bronzini, dopo avere prelevato le mazzette di 50.000 lire, che vi erano contenute.

Del resto, l'attivo inserimento degli Zanca e degli Alfano, risultante anche da altre autonome fonti, nel traffico di stupefacenti, e l'ampiamente riscontrato legame del Bronzini con gli stessi Zanca avvalorano ulteriormente le dichiarazioni accusatorie del Calzetta, che, peraltro, e' pienamente attendibile quando riferisce fatti caduti sotto la sua diretta percezione, sicche' l'imputato va condannato per il reato di traffico di stupefacenti aggravato (capo 22).

Appare, inoltre, sussistente l'aggravante dell'ingente quantita', tenuto conto delle diverse mazzette da 50.000 lire notate da Calzetta, cui corrisponde una quantita' di stupefacenti certamente non indifferente .

Circa la qualita' della sostanza, tenuto conto che l'Alfano e' risultato coinvolto nell'episodio della scoperta del laboratorio di via Messina Marine, ove si trasformava la morfina base in eroina, non vi possono essere dubbi circa il fatto che la transazione riguardasse proprio quest'ultima sostanza stupefacente.

Tali elementi, peraltro, benche' da essi possa presumersi che l'inserimento del Bronzini nel

traffico di stupefacenti non fosse occasionale e dovesse, verosimilmente, trovare fondamento in un'attiva partecipazione in un'organizzazione criminosa finalizzata al traffico di droga tra Palermo e Milano, posto, tra l'altro, che sia lo Zanca Carmelo si l'Alfano certamente di tale organizzazione facevano parte, tuttavia, in mancanza di ulteriori elementi che accertino la sussistenza di specifici vincoli associativi che legavano il Bronzini ai summenzionati personaggi, non e' stata raggiunta la piena prova della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 13, dal quale va pertanto assolto per insufficienza di prove.

In ordine, infine, ai capi 1 e 10, i rapporti con gli stessi personaggi, la cui appartenenza alla "famiglia" di Corso dei Mille e' provata, e altresì con lo Iemma, indicato dal Calzetta come mafioso di spicco, e infine quelli con i mafiosi Bono Alfredo, Fidanzati Gaetano ed Enea Antonio, non provano il sicuro inserimento del Bronzini nell'associazione "Cosa Nostra".

Anzi, un elemento contrario e' ulteriormente fornito dal contestuale scambio di droga contro denaro, certamente non usuale nei rapporti tra "uomini d'onore".

Ne' si possono trascurare, poi, le dichiarazioni dell'Epaminonda, il quale ha sottolineato che certamente fino al 1980 ne' lo Zanca Giuseppe ne' il Bronzini erano ancora "uomini d'onore", ed anzi quest'ultimo non appariva particolarmente desideroso di divenirlo.

Nessuna prova e' emersa, quindi, a carico dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10, dai quali va, pertanto, assolto per non aver commesso il fatto.

Circa la determinazione della pena, in ordine al reato di cui al capo 22, escluse le aggravanti di cui agli artt.74 N.5 e II cpv. L.del 22 dicembre 1975 N.685, va ritenuta congrua quella di 8 anni di reclusione e 12.000.000 di multa (pena base anni 4 e L.6.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 = anni 5 e mesi 4 e L.8.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 I cpv. = anni 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa).

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Vanno, altresì, comminate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai

sensi dell'art.29 C.P., e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.32 C.P..

Tenuto conto, altresì della pericolosità sociale dell'imputato appare opportuno irrogare la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Brullo Vito Carmelo

Brullo Vito e' stato rinviato a giudizio per il reato do favoreggiamento personale (capo 427).

In particolare, il Brullo e' accusato di avere, in concorso con Di Gregorio Salvatore, aiutato Maugeri Nicolo' a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

Ed invero, come emerge dalle intercettazioni telefoniche espletate, il 24 luglio 1982 il Maugeri ricevette la telefonata di un certo "Turi", il quale lo informo' che l'autorita' di polizia era andata a cercarlo presso il cantiere edile per la esecuzione di un provvedimento restrittivo (Vol.71/R f.075148).

Succesivamente, Di Gregorio Salvatore, cognato del Maugeri, nonche' dipendente dello stesso, idntificato nel "Turi" della telefonata, dopo aver ammesso i fatti, dichiaro', nel corso dell'interrogatorio reso al G.I., che era stato a sua volta informato dell'emissione del mandato di cattura

e pregato di avvertire il Maugeri da certo "Brullo Enzo", socio di quest'ultimo (Vol.73/R f.075550).

Identificato il Brullo nell'imputato, questi, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I., ha ammesso di essere colui che aveva chiesto al Di Gregorio di avvisare il Maugeri (Vol.78/R f.076550-076551).

A tal proposito, il Brullo ha, anzi, specificato che recatosi in cantiere, presso cui eseguiva lavori di sbancamento, apprese dagli operari la notizia che le Forze dell'Ordine avevano cercato il Maugeri e allora "comprese" che era stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti.

Avendo poi, incontrato, nel corso della stessa mattinata, il Di Gregorio, cognato del Maugeri, si premuro' di avvertirlo di quanto aveva appreso, comunicandogli, altresì, che sarebbe andato a cercare il Maugeri nella zona industriale di Catania, dove sapeva che egli eseguiva i lavori (Vol.78/R f.076551).

Peraltro, l'ampia confessione del Brullo e' perfettamente concordante con quella del Di Gregorio, laddove anche quest'ultimo ha riferito

che il Brullo gli disse che avrebbe cercato il Maugeri, per conto suo, nella zona industriale di Catania (Vol.73/R f.075550).

Alla luce, soprattutto, di tale ultima circostanza, appare pienamente provata non solo la sussistenza dell'elemento obbiettivo del reato, poiche' e' evidente che il Brullo, in concorso con il Di Gregorio, aiuto' il Maugeri a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', ma altresì quell'elemento soggettivo, risultando dalle concordi dichiarazioni confessorie che il Brullo era al corrente del fatto che il Maugeri era ricercato per l'esecuzione di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti.

L'imputato, chiedendo al cognato di avvisarlo e, nel contempo, premurandosi di cercarlo lui stesso nella zona industriale di Catania, certamente non intendeva far altro che aiutarlo a sottrarsi alla cattura.

L'imputato va, pertanto, condannato, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni due di reclusione.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Peraltro, non sussistendo cause di esclusione dall'indulto, ai sensi degli artt. 6 e segg. D.P.R. n.865/86, la pena come sopra determinata va interamente condonata.

Bruno Francesco

Bruno Francesco e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), omicidio premeditato (capo 131), tentato omicidio premeditato (capo 132), detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo (capo 133).

In ordine ai reati di cui ai capi 131, 132 e 133, si rinvia alla parte della sentenza che se ne occupa (Cap.VII), essendo qui sufficiente ricordare che, e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato quale compartecipe insieme ad ignoti dell'esecuzione dell'omicidio di Gallina Stefano e del tentato omicidio della moglie Simonetta Maria nonche' dei connessi reati relativi alle armi.

Ai fini del giudizio di responsabilita' del Bruno per i delitti associativi contestatigli non si possono trascurare le emergenze processuali relative al predetto fatto di sangue, avuto riguardo alla personalita' della vittima ed al comportamento dell'attuale imputato.

Gallina Stefano, invero, era un personaggio di rilievo all'interno della "famiglia" di Cinisi, essendo rimasto l'unico elemento di spicco del clan dopo l'eliminazione di Badalamenti Antonino, "reggente" della "famiglia" di Cinisi, avvenuta il 19 agosto 1981.

Quanto al Bruno, egli non puo' certamente considerarsi un "manovale" del crimine.

Per contro la sua solida posizione di costruttore edile, la sua figura di persona "pulita" e la sua conoscenza dei luoghi, presumibilmente ne hanno favorito la scelta come uno degli esecutori.

Peraltro, non avendo egli nessun movente personale, sarebbe stato arduo il collegamento con la vittima, se un teste oculare non avesse visto la sua autovettura fuggire precipitosamente e con manovra sospetta dal luogo del delitto.

L'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e' dimostrato proprio da tali circostanze.

Ed invero, accertato che l'omicidio del Gallina costituisce un episodio di rilievo della "guerra di mafia", scatenatasi all'interno dell'organizzazione; considerato che, secondo quanto

riferito concordemente da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore per l'esecuzione di omicidi non avveniva mai che si potessero incaricare persone estranee all'associazione, si deduce che il Bruno Francesco non solo e' organicamente inserito in "Cosa Nostra", ma che ha fornito un notevole efficiente contributo causale al raggiungimento dei fini associativi proprio con la consumazione del predetto omicidio.

La sua lunga latitanza che permane tutt'ora, dimostra in maniera significativa che, per sfuggire alle ricerche dell'autorita', gode oltretutto di quelle protezioni e di quegli appoggi riservati da parte dei suoi stessi correi a coloro che fanno parte dell'associazione.

Tale considerazione e' confermata dall'immediato prodigarsi da parte di piu' persone per fornirgli un alibi, che gli consentisse di sfuggire alla propria responsabilita'.

Pertanto, Bruno Francesco va dichiarato colpevole di tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, e, concessegli, in considerazione dell'assenza di significativi precedenti penali e

della personalita' dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche che vanno ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, si ritiene adeguata nei suoi confronti la pena di anni 25 di reclusione e lire tre milioni di multa (pena base anni 21 per art.575 C.P. + anni 4 e L.3.000.000 di multa per art.81 cpv. = anni 25 di reclusione e L.3.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi degli artt.215 e segg., 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, a pena espiata si ritiene opportuno applicare nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, va ordinato, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del condono, di cui agli artt.6 e segg., D.P.R. N.865/86, vanno condonati anni due di reclusione e L.3.000.000 di multa, relativi all'aumento di pena per continuazione concernenti i reati di cui ai capi N 1 e 133 dell'epigrafe.

Brusca Bernardo

Brusca Bernardo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' di concreti episodi di traffico di stupefacenti (capo 22) e di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

Rinviando, per la trattazione delle numerose altre imputazioni a carico del Brusca Bernardo, alla parte della sentenza (Cap.IV) che si occupa della sua responsabilita' per tali fatti, va ora verificata la sussistenza di elementi, dai quali emerge la piena prova della sua partecipazione, in qualita' di capo, all'associazione criminosa "Cosa Nostra", e dal suo attivo inserimento nell'organizzazione preordinata al traffico di stupefacenti.

In ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, rivestono particolare rilievo le dichiarazioni rese in istruttoria e in dibattimento da Buscetta, il quale lo ha reiteratamente indicato quale affiliato della "famiglia" mafiosa di S.Giuseppe

Jato e capo della stessa in assenza di Salamone Antonio, dallo stesso Brusca sostituito in seno alla "Commissione", organo di direzione e collegamento tra tutte le cosche (Vol.124 f.450016 e 450085).

In particolare, il Buscetta ha, tra l'altro, riferito che, essendo il Salamone residente in Brasile, il Brusca, come lo stesso Salamone ebbe modo di rivelare al Buscetta, lo sostituiva come capo della "famiglia" e, in conseguenza, lo rappresentava altresì nella "Commissione", in seno alla quale era assai vicino ai "Corleonesi", sicché le decisioni di maggior rilievo furono prese dal Brusca, senza che il Salamone potesse permettersi di criticarle, dato che il suo ex-gregario aveva rafforzato di molto il proprio prestigio (Vol.124 f.450215, 450229; Udienza 5 Aprile 1986).

Anzi, il Salamone, proprio per ridimensionare il ruolo del Brusca, aveva fatto intendere al Bontate Stefano, in presenza di Buscetta, che avrebbe avallato il suo progetto di uccidere Riina Salvatore, divenuto capo effettivo dei corleonesi, benché, per non scoprirsi anzitempo, si

limitasse a promettergli che lo avrebbe appoggiato solo dopo l'eliminazione del Riina (Vol.124 bis f.450212).

Peraltro, le illuminanti rivelazioni del Buscetta hanno consentito di interpretare correttamente il contenuto di numerose telefonate tra il Salamone Antonio, suo fratello Salamone Nicolo', Bono Alfredo e Bono Giuseppe; telefonate intercettate, nel 1982 nel corso di altre indagini sui personaggi summenzionati, che costituiscono significativo riscontro dalle riferite dichiarazioni accusatorie del Buscetta.

All'epoca il Salamone, resosi irreperibile, perche' arbitrariamente allontanatosi dal comune ove era stato inviato con obbligo di soggiorno, si trovava, come s'e' detto, in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando un linguaggio volutamente oscuro, al fine di eludere le eventuali intercettazioni telefoniche, resosi invece comprensibile solo dopo la decodificazione del Buscetta, lo informavano che, a seguito di false notizie denigratorie sul suo conto, messe in giro probabilmente da Ganci Giuseppe, il Brusca, indicato con vari appellativi, ma in una

telefonata del 20 Luglio 1982 fra il Salamone Antonio e il fratello Salamone Nicolo' chiamato col nome di battesimo "Bernardo", pretendeva che egli, per riabilitarsi, organizzasse e direttamente partecipasse a un non meglio precisato crimine in Brasile ai danni di una persona mai nominata, da identificare presumibilmente in Buscetta (Vol.181 f.493166 e segg.; f.493172 e segg.).

Il Salamone, peraltro, prendeva tempo, accampano la difficoltà di rintracciare tale persona e, contemporaneamente, raccomandava ai suoi interlocutori estrema prudenza col Brusca, la cui temibilità, derivante dai suoi rapporti con Riina Salvatore, da identificare presumibilmente nel di lui "compare", cui si accenna nelle telefonate intercettate, ne riceve indiretta conferma.

Alla fine, il Salamone, convinto che il vero responsabile della vicenda fosse il Brusca, che coi "Corleonesi" intendeva estrometterlo dall'organizzazione a causa della sua avversione per i metodi del Riina e della sua vecchia amicizia col Bontate e col Buscetta, in modo da prenderne definitivamente il posto al vertice della

"famiglia", il giorno dopo l'arresto di Bono Alfredo, che fino a quel momento insieme al fratello Bono Giuseppe lo aveva appoggiato e protetto, sentendosi ormai isolato, rientro' in Italia il 25 Ottobre 1982, autoescludendosi di fatto dall'organizzazione e lasciando campo libero al Brusca (Vol.181 f.493190).

Appaiono, pertanto, riscontrate le dichiarazioni del Buscetta, laddove dalle telefonate emerge nettamente, a tacer d'altro, lo stato di disagio e di pericolo in cui il Salamone si sentiva minacciato da un'operazione di estromissione che il Brusca in accordo coi corleonesi stava gestendo; operazione intorno alla quale il Buscetta aveva gia' ampiamente riferito.

La qualita' di capo dell'imputato in seno alla struttura gerarchica di "Cosa Nostra" risulta, peraltro, ampiamente confermata dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale pure ha indicato il Brusca come capo effettivo della "famiglia" di S.Giuseppe Jato e membro della "Commissione" (Vol.125 f.456544, 456547, 456556).

Quanto poi, all'ignoranza del Contorno circa l'appartenenza a "Cosa Nostra" del Salamone

Antonio, essa trova spiegazione nella qualita' di semplice "soldato" del Contorno, per cui egli non poteva avere conoscenza di un personaggio ormai da molto tempo lontano dalla Sicilia ed estromesso di fatto dal Brusca.

Il rilevante ruolo ricoperto dall'imputato nelle attivita' criminose di "Cosa Nostra" emerge, altresì, dal suo attivo inserimento nell'organizzazione del contrabbando di tabacchi prima e del traffico degli stupefacenti poi, ed, in particolare, dalla sua partecipazione ad alcune riunioni tra notissimi esponenti mafiosi e camorristici.

Ulteriore riscontro circa gli strettissimi legami intercorrenti tra l'imputato ed i corleonesi deriva dalle rivelazioni del mafioso Di Cristina Giuseppe, il quale nel Febbraio-Marzo 1978, e quindi poco tempo prima di essere ucciso, riferì, tra l'altro, al Brig. Di Salvo Pietro e al Cap. Pettinato Alfio, che il Brusca Bernardo già allora costituiva la più importante "base" in Sicilia di Leggio Luciano (All.1 al Vol.5 M f.283497).

Altrettanto significative appaiono, altresì, le dichiarazioni rese da Bono Benedetta, convivente del defunto Colletti Carmelo, ex-capo della

"famiglia" di Ribera, la quale ha riferito degli stretti rapporti che legavano il Colletti al Brusca, con il quale spesso partecipava a riunioni tenute a S.Giuseppe Jato (Vol.166 f.486576 e f.486787).

Circa l'esistenza di tali rapporti appare rilevante l'incontro casuale, cui assistette la Bono, tra il Colletti e Brusca Giovanni, figlio di Brusca Bernardo, i quali si salutarono molto affettuosamente, abbracciandosi e baciandosi (Vol.166 f.4865779).

Obiettivo riscontro delle concordi dichiarazioni accusatorie fin qui riferite costituisce, poi, l'incontro, avvenuto gia' nel 1969 in un ristorante di Milano e accertato nel corso di un controllo di P.G. tra l'imputato, il Bono Giuseppe e il Salamone Antonio, i cui rapporti con il Brusca sono stati gia' valutati alla stregua sia delle dichiarazioni del Buscetta, sia delle intercettazioni telefoniche sopra riferite.

Infine, dalle risultanze delle indagini bancarie sono emersi ulteriori elementi a carico dell'imputato, derivanti, per lo piu', da operazioni compiute dal fratello Brusca Salvatore, da riferire alle attivita' e ai rapporti dell'imputato.

In particolare Brusca Salvatore, titolare di un conto corrente presso l'Agenzia di S.Giuseppe Jato della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale, ha tratto su tale c/c un assegno di 16.000.000 di lire, che ha utilizzato quale provvista per la richiesta di 3 assegni circolari, di importo complessivo corrispondente, emessi all'ordine di Prestigiacomo Salvatore, girati dal medesimo (ma questi ne ha disconosciuto, in dibattimento, la firma, alludendo ad una eventuale falsificazione di essa ad opera del Brusca Salvatore assieme al quale era cointestato il c/c in oggetto: Vol.30/Q Setties f.056512 e segg.) e poi negoziati da Liccardo Pasquale, il quale e' risultato essere al centro di un vorticoso giro di assegni bancari con personaggi come Zaza Michele, Fazio Salvatore, Marchese Filippo, Gelardi Mario, Nuvoletta Lorenzo, Bontate Stefano, Greco Michele e Greco Salvatore, Mafara Salvatore e numerosi altri, tutti appartenenti a "Cosa Nostra" o comunque ad essa collegati.

Cio' premesso, occorre rilevare come le reiterate, concordi e circostanziate dichiarazioni accusatorie del Buscetta e del Contorno

abbiano trovato una tale mole di riscontri, da poter affermare, senza ombra di dubbio, la responsabilita' dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, entrambi aggravati anche per il ruolo rivestito dell'imputato di capo dell'associazione.

Ed invero, la qualita' del Brusca di capo effettivo della "famiglia" di S. Giuseppe Jato, vista la lunga assenza del Salamone, e di membro della "Commissione" assai vicino ai corleonesi, rivelata dal Buscetta, e' stata confermata non solo dal Contorno e, indirettamente, dalle dichiarazioni del boss Di Crestina, ma altresì dalle riferite intercettazioni telefoniche, dalle quali e', tra l'altro, emersa la grande preoccupazione del Salamone, e quindi di un, sia pur esautorato "capo-famiglia", circa le mosse del Brusca, preoccupazione che comprova, se ce ne fosse ancora bisogno, della grossa influenza esercitata in seno alla "Commissione" dall'imputato.

Anche in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, gia' nelle dichiarazioni del Buscetta il nome di Brusca Bernardo e'

inserito nell novero dei piu' attivi trafficanti di stupefacenti (Vol.124 bis f.450252).

E', comunque, soprattutto nelle dichiarazioni rese dal Contorno, che maggiormente risulta l'inserimento del Brusca in tale attivita'.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver visto personalmente una raffineria di eroina, gestita in una casa in costruzione da Marchese Mario in Villa Ciambra, che lo stesso Marchese, negli anni 1979-80 molto intimo del Contorno, gli avrebbe confidato di tenere per conto del Brusca Bernardo (Vol.125 f.456663, 456680, 456694).

Il Contorno ha, inoltre, riferito della partecipazione assieme ad esponenti mafiosi e camorristi di spicco a due riunioni svoltesi nel 1974 e nel 1979 nella tenuta dei Nuvoletta (Vol.125 f.456632 e 456633); riunioni che avevano lo scopo di coordinare le attivita' dei napoletani e dei siciliani, prima in relazione al contrabbando di sigarette, e poi, soprattutto, in relazione col traffico di stupefacenti, allorche', con l'inserimento in "Cosa Nostra" di alcune "famiglie" napoletane, si realizzo' il totale controllo da parte dell'associazione mafiosa dei canali di approvvigionamento e distribuzione di droga.

Le circostanziate e reiterate dichiarazioni del Contorno circa l'inserimento del Brusca nel traffico degli stupefacenti trova, peraltro, significativo riscontro, oltre che nelle riferite rivelazioni di Buscetta, anche negli accertati stretti rapporti dell'imputato con i fratelli Bono, in compagnia di uno dei quali fu controllato, come si e' visto, a Milano nel 1969 e con Ganci Giuseppe, uomo di fiducia degli stessi in U.S.A., rivelatosi uno dei cardini della fase del rientro dei dollari statunitensi attraverso la Svizzera (v.Cap.X).

Pertanto, anche in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Tuttavia, gli elementi raccolti non sono sufficienti ad affermare che il Brusca svolgesse una attivita' direttiva nell'associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui certamente faceva parte: va, quindi, esclusa l'ipotesi di reato contestatagli, di cui all'art.75, comma III, legge n.685/75.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Brusca Bernardo va condannato, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10

della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 11 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 Bis, II e IV comma, C.P.:anni 7 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 Bis, VI comma, C.P. = anni 9 e mesi 4 + mesi 4 per art.112 N.1 C.P. = anni 9 e mesi 8 + mesi 4 per art.7 legge n.575/65 = anni 10 + art.81 per 416 C.P. = anni 11 di reclusione).

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, anch'essi unificati fra di loro per la continuazione, si reputa adeguata la pena di anni 12 di reclusione e L.200.000.000 di multa (pena base anni 5 e L.90.000.000 per art.71 legge N.575/65 + aumento di un terzo per art.74 N.2 = anni 6 e mesi 8 di reclusione e L.120.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 I cpv. = anni 10 e L.180.000.000 di multa + art.81 cpv. per art.75 II e IV comma, legge 685/75 = anni 12 di reclusione e L.200.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt. 216,417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ult. comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Brusca Giovanni

Brusca Giovanni e' stato rinviato a giudizio per associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' di concreti episodi di traffico di stupefacenti (capo 22).

In ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, hanno preminente rilievo le rivelazioni di Buscetta circa la composizione della "famiglia" mafiosa di S.Giuseppe Jato, il cui capo effettivo era Brusca Bernardo, padre dell'imputato.

Ebbene, il Buscetta ha riferito che di tale famiglia faceva parte anche il figlio del Brusca Bernardo, di cui ha detto pero', di non ricordare il nome.(Vol.124 f.450016).

Ora, poiche' i figli del Brusca sono tre, e cioe', oltre al Giovanni, Brusca Emanuele ed Enzo Salvatore, occorre verificare se sussistono elementi a carico

dell'imputato, tali da identificare con sufficiente certezza in questi il figlio cui intendeva riferirsi il Buscetta, e se, nel contempo, tali elementi fungono, altresì, da riscontro delle suddette dichiarazioni accusatorie circa l'appartenenza di Brusca Giovanni alla "famiglia" di S.Giuseppe Jato, e quindi a "Cosa Nostra".

In primo luogo, vanno esaminate le rivelazioni rese ai Carabinieri, tra il febbraio e il marzo 1978 e quindi poco prima di essere ucciso, da Di Cristina Giuseppe, capo-mafia di Riesi, il quale, tra l'altro, riferì che in qualche circostanza era stato visto fare da autista al boss Provenzano Bernardo, esponente di spicco del gruppo dei corleonesi, "il figlio minore, forse a nome Pino, di Brusca Bernardo" (Vol.5/M f.283499-283500).

Tale figlio del Brusca, secondo l'accusa, andrebbe identificato nel Giovanni, in quanto egli sarebbe stato all'epoca autista alle dipendenze di Randazzo Benedetto, alla guida della cui autovettura l'imputato sarebbe stato spesso notato.

Altro elemento a carico dell'imputato è costituito dall'esito di un controllo, compiuto dai Carabinieri a Corleone il 13 maggio 1976.

In particolare, il Brusca stava uscendo dall'abitazione di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore, capo carismatico del gruppo di "famiglia" detto dei "Corleonesi", in compagnia di tali Spatafora Liborio e Miceli Giuseppe (Vol.5/M f.282875).

Infine, Bono Benedetta, convivente del defunto esponente mafioso dell'agrigentino Colletti Carmelo, ha riferito di aver visto quest'ultimo salutare molto affettuosamente, abbracciandolo, il Brusca, casualmente incontrato per strada (Vol.166 f.486579).

Quanto, poi, ai risultati delle indagini bancarie, e' emerso che l'imputato ha negoziato un assegno emesso da Greco Salvatore fratello di Michele, dell'importo di lire 6.500.000.

Ora, da un approfondito esame degli elementi raccolti a carico dell'imputato non emergono prove sufficienti per affermare la responsabilita' dello stesso in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10.

Ed invero, le dichiarazioni accusatorie del Buscetta, benché ampiamente riscontrate in relazione al ruolo del padre dell'imputato in seno a "Cosa Nostra", non sembra abbiano trovato eguali

riscontri in relazione all'inserimento del Brusca Giovanni nell'organizzazione mafiosa, tanto piu' che, come si e' visto, lo stesso Buscetta ha parlato di un figlio del Brusca, senza essere in grado di ricordare il nome del battesimo.

Tale vaga indicazione, peraltro, trova apparente specificazione nelle riferite rivelazioni del Di Cristina relative al figlio minore del Brusca forse a nome Pino, posto che, non essendovi alcun figlio del Brusca a nome Pino o Giuseppe ed essendo il suo effettivo figlio minore Enzo Salvatore, troppo giovane d'eta'-nato nel 1968- all'epoca delle rivelazioni del Di Cristina (e' il 1978) per potere essere l'autista del Provenzano, e' presumibile che il Di Cristina intendesse riferirsi proprio a Brusca Giovanni, secondogenito del capofamiglia di S.Giuseppe Jato.

Senonche', va osservato che non vi e' prova, ne' riscontro della fondatezza di tale affermazione: da un lato, la conoscenza del fatto da parte del Di Cristina e' "de relato", ne' egli ha voluto indicare le sue fonti d'informazione (v.pag.30-31 dichiarazioni Col . P e t t i n a t o A l f i o a l

dibattimento), dall'altro lato la circostanza che l'imputato fosse all'epoca autista alle dipendenze del Randazzo Benedetto, peraltro da questi negato (pag.112-113 del verbale dell'udienza del 3 ottobre 1986), non e' stata accertata, ne' comunque costituirebbe un significativo riscontro.

Ma, anche se il Brusca effettivamente fosse stato spesso visto alla guida dell'autovettura del Provenzano, cio' non potrebbe essere considerato elemento di prova della sussistenza di vincoli associativi con quest'ultimo.

Ed eguale significato non univoco va attribuita alla conoscenza, sia pure affettuosa, tra l'imputato e il Colletti, riferita dalla Bono, posto che tali rapporti con personaggi mafiosi ben potrebbero essere giustificati dall'appartenenza del padre del Brusca a "Cosa Nostra" e non essere necessariamente conseguenti alla diretta partecipazione del figlio all'associazione.

Quanto, poi, ai presenti rapporti con il Grizzafi, le concordi dichiarazioni dell'imputato e dei testi Spatola Liborio e Miceli Giuseppe, (verbale udienza del 7 marzo 1986 e del 3 ottobre 1986), che si accompagnavano al Brusca in occasione del riferito
c o n t r o l l o d e i

CC., secondo le quali, l'imputato aveva semplicemente aderito alla richiesta di Miceli Giuseppe di accompagnarlo a Corleone, ove doveva acquistare del grano e, qui giunti, andarono dallo Spatafora, il quale l'indirizzo' presso Grizzafi Giovanni (Vol.77 f.076409), destituiscono di valore probatorio la suddetta circostanza.

Ne' costituiscono piu' che sospetti, in questa sede, gli elementi di cui al rapporto giudiziario di denuncia dell'imputato per favoreggiamento personale del 7 gennaio 1982 (Vol.2/I f.031143 e seg.) e di cui alla "informativa" del 24 maggio 1982 compilata ai fini di una proposta di misura di prevenzione (Vol.63 FP f.220477 e seg.).

Quanto, infine, ai risultati specifici delle indagini bancarie l'imputato nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento, ha dichiarato di avere versato l'assegno, a firma di Greco Salvatore, su richiesta del conoscente Ficarotta Ciro sul conto corrente di quest'ultimo, al fine di fargli una cortesia, essendo il Ficarotta impossibilitato a farlo perche' impegnato (pag.10 e seg. della bob.n.2 dell'udienza del 7 marzo 1986).

Il Ficarotta, peraltro, dopo aver confermato tale spiegazione dei fatti, ha specificato che l'assegno gli era stato dato quale compenso per la sua attivita' di mietitrebbiatura, svolta nella zona di Valledlunga (pag.100 e seg. del verbale d'udienza del 3 ottobre 1986).

Benche' il teste non sia in grado di indicare la persona dalla quale ricevette il suddetto assegno, non sussistono elementi idonei a confutare tale spiegazione dei fatti.

Cio' premesso, si ritiene che non sia emersa la piena prova dell'inserimento del Brusca Giovanni nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e, pertanto, l'imputato va assolto dai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica per insufficienza di prove.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica non e' emerso alcun elemento di prova a carico dell'imputato.

Ed invero, ne' nelle dichiarazioni del Buscetta, ne', tanto meno, in quelle del Di Cristina, v'e' alcuna allusione circa l'inserimento del Brusca nel traffico degli stupefacenti, non potendo esso nemmeno desumersi aprioristicamente dall'appartenenza, peraltro non provata, a "Cosa Nostra".

E', anzi, significativo che il Contorno, il quale ha ampiamente riferito dell'inserimento nel traffico di stupefacenti del padre Brusca Bernardo, ha espressamente dichiarato di non sapere nulla sul conto del Brusca Giovanni (Vol.125 f.456544).

L'imputato va, pertanto, assolto dai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per non aver commesso il fatto.

All'assoluzione segue la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 4 aprile 1985, considerato, altresì, che il possesso dei beni assoggettati alla misura cautelare appare complessivamente compatibile con la possibilità economica dell'imputato.

Buffa Francesco

Buffa Francesco e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione a delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Buffa, in ordine a tali reati.

Invero, l'affiliazione del Buffa Francesco al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al giudice istruttore di Palermo (Vol.125 f.456536, 456604, 456665, 456679, 456683), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud Vol.34 f.013453 - 013457), lo ha indicato come appartenente, insieme al fratello Vincenzo, alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Il Contorno ha specificato che i fratelli Buffa Francesco e Buffa Vincenzo, in seno

alla organizzazione mafiosa, avessero una funzione ausiliaria spesso consistente nel nascondere latitanti o fornire loro documenti, ovvero occultare armi o autovetture rubate.

Il Contorno, inoltre, che ha dichiarato di conoscere, sin da ragazzi, i due fratelli, poiche' essi abitavano a soli 300 m. da casa sua, ha, invero, mostrato di essere a conoscenza di diversi particolari relativi all'imputato, quali i suoi rapporti di parentela con i Prestifilippo, gli Zanca, i Pullara' e Lombardo Giovanni, dai quali si desume la veridicita' delle sue dichiarazioni accusatorie che trovano riscontro in quelle rese da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402841, 402856, 402861), (F.P. f.220850, 221038, 221041), (Vol.24 f.412066).

Costui indicava Buffa Francesco e Buffa Vincenzo come mafiosi, "soci" nelle imprese edili di Federico Domenico, e parenti di Zanca Carmelo, Pullara' Ignazio, Pace Stefano, Marceno' Francesco Paolo e Lombardo Giovanni.

Il Calzetta ha, altresì, riferito che la famiglia Buffa si inseriva nel gruppo della c.d. "mafia vincente".

Le concordi dichiarazioni del Contorno e del Calzetta hanno, peraltro, trovato riscontro negli accertati rapporti dell'imputato con Zanca Carmelo, Pace Stefano e Pullara' Ignazio, tutti appartenenti a "Cosa Nostra" e sposati con altrettante sorelle dei Buffa.

Ne', a tal proposito, va trascurato che e' prassi invalsa, in seno a "Cosa Nostra", quella di cementare le alleanze tra famiglie mafiose tramite il matrimonio.

Quanto ai rapporti con Federico Domenico, essi risultano provati soltanto in relazione al fratello Buffa Vincenzo, sicche' si rinvia alla scheda personale di costui.

Ma v'e' un ulteriore riscontro che appare piuttosto significativo: l'accertata partecipazione dell'imputato alla furtiva sostituzione della porta blindata dell'abitazione di Contorno Antonina, madre dei fratelli Grado e zia di Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il Buffa Vincenzo, abitante nello stesso complesso immobiliare della zia, avrebbe, approfittando dell'assenza dei proprietari, dato incarico al fratello Francesco di sostituire la porta b l i n d a t a c o n

una normale, appropriandosi della prima, trattenendo le chiavi della seconda e lasciando su un tavolo alcuni proiettili con evidente significato intimidatorio (Vol.125 f.456569).

Ed invero, i successivi accertamenti dei CC. (Vol.169 f.488786 e segg.) hanno confermato che Buffa Francesco, insieme a due operai dipendenti della ditta Maddaloni, opero' tale sostituzione di porta.

In particolare, il teste Maricchiolo Stefano, maresciallo dei CC. in congedo, ha riferito, sia nelle dichiarazioni rese al giudice istruttore di Palermo (Vol.134 f.459494), sia in quelle rese al dibattimento (Ud.Vol.102 f.146 e segg.), di aver notato, intorno al dicembre '81, ma al giudice istruttore aveva detto dicembre '82, un'insolita puzza di bruciato, che si avvertiva sin dall'androne dello stabile, e, qualche giorno dopo, il Buffa che con due operai stava appunto smontando la porta blindata, che presentava evidenti segni di bruciatura, dall'appartamento di Contorno Antonina.

Il teste ha, altresì, ricordato che il Buffa si giustificò, dicendogli che era stato incaricato di tale lavoro dal titolare dell'appartamento.

Buffa Francesco, contraddicendo la giustificazione data al Maricchiolo, ha invece dichiarato, nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento (Ud.Vol.246 f.115761), che l'incarico gli era stato dato dal fratello Vincenzo, senza ulteriori spiegazioni.

Ebbene, posto che il Maricchiolo ha ricordato che i proprietari avevano gia' da tempo abbandonato la casa, sicche' certamente non potevano essere a conoscenza del danneggiamento della porta, ne' potevano aver incaricato i Buffa della sostituzione della stessa (tanto piu' che, in tal caso, avrebbero fornito loro anche le chiavi, ad evitare la difficolta' derivante dal doverla smontare dall'esterno), e' evidente che si tratto' di un'iniziativa spontanea dei Buffa.

Ora, essa puo' trovare plausibile spiegazione solo se vista nel quadro di tutta una serie di analoghi comportamenti adottati da altri esponenti delle "famiglie" mafiose ostili al Contorno ed ai suoi congiunti, a carattere ora intimidatorio, ora puramente predatorio; un'analogia di comportamenti, in definitiva, che costituisce ulteriore riscontro degli elementi di prova, gia' esaminati, circa il fattivo

contributo dell'imputato al perseguimento dei fini generali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e il suo inserimento nella "famiglia" di Ciaculli.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Buffa Francesco all'associazione "Cosa Nostra", ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., Buffa Francesco va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, 1° e 4° comma, c.p. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 bis, 6° comma, c.p. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1, c.p. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv c.p. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, c.p., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in libeta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Buffa Vincenzo

Buffa Vincenzo e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso, nonche' del delitto di tentato omicidio premeditato in persona di Contorno Salvatore e dei reati ad esso connessi, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 101, 102, 103, 104 e 105 dell'epigrafe.

In ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, a seguito della compiuta istruttoria, e' emersa la piena la piena prova della responsabilita' penale del Buffa.

Invero, l'affiliazione di Buffa Vincenzo al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al giudice istruttore di Palermo (Vol.125 f.456536, 456562, 456565, 456569, 456586, 456604, 456635, 456665, 456665, 456669, 456674, 456710), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.33 f.013087 -

013090; 013100), (Ud Vol.34 f.013453 - 013457), (Ud.Vol.35 f.013893), lo ha indicato come appartenente, insieme al fratello Francesco, alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli e corresponsabile dell'attentato dallo stesso Contorno subito il 25 giugno 1981, episodio quest'ultimo per la cui trattazione si rinvia alla parte (Cap.V) del presente provvedimento che se ne occupa.

Il Contorno, che ha specificato consistere il ruolo di Buffa Vincenzo nel nascondere latitanti o fornire loro documenti, ovvero occultare armi o autovetture rubate, ha, in particolare, ricordato che in un'occasione il Buffa, essendo incensurato, presto' i propri documenti d'identita' a Bontate Stefano, cosa che gli destava grande preoccupazione spesso manifestata al Contorno stesso.

Il Contorno ha, altresì, ricordato con precisione i rapporti di parentela che legano il Buffa con noti esponenti mafiosi, quali Zanca Carmelo, Pullara' Ignazio, Pace Stefano, Marceno' Francesco Paolo, Prestifilippo Giuseppe e Prestifilippo Mario, precisando, inoltre, di conoscere da lungo tempo i fratelli Buffa, che, ancora ragazzi, abitavano nei pressi di casa sua.

Le accuse del Contorno hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni precedentemente rese da Calzetta Stefano al giudice istruttore di Palermo (Vol.11 f.402841, 402856, 402861), (F.P. f.220850, 221038, 221041), (Vol.24 f.412066), secondo il quale il Buffa e' un mafioso imparentato con gli Zanca e facente parte della "mafia vincente", nonche' socio nelle imprese edili di Federico Domenico.

Obiettivi riscontri delle dichiarazioni del Contorno sono, altresì, oltre i summenzionati rapporti di parentela con noti esponenti mafiosi, che si e' accertato essere stati costituiti a mezzo di matrimoni secondo una prassi assai diffusa nelle "famiglie" mafiose per cementare le alleanze (Vol.3 f.400719), gli accertati legami dell'imputato con Prestifilippo Mario Giovanni e Greco Giovanni e cioe' due esponenti di spicco della "famiglia" di Ciaculli, della quale, secondo il Contorno, anche il Buffa fa parte.

Ed invero, gia' nel marzo 1976, in seguito ad un controllo della Squadra Mobile di Palermo, egli fu sorpreso, a bordo della propria autovettura, in compagnia dei personaggi summenzionati (Vol.12/L f.035481).

Quanto ai rapporti con Federico Domenico, lo stesso imputato ha confermato le dichiarazioni del Calzetta, specificando di essere stato "socio di fatto" del Federico nelle imprese edili di questo, fra il 1976 e il 1980 (Ud.Vol.25 f.270 e segg.).

In particolare, avendo, per caso, conosciuto il Federico, cui avrebbe consentito l'uso di materiale e attrezzature presenti in un proprio cantiere, questi lo avrebbe indotto a partecipare, per modesta quota, alla costruzione di tre edifici tramite l'ingresso nelle s.r.l. Adriana e Urania. Mentre la quota di partecipazione sarebbe stata inizialmente pari al 10%, poi, quando entrarono in societa' anche Prestifilippo Mario e Bisconti Ludovico, titolari del 24% delle quote sociali, lui avrebbe condiviso con il Federico il 52%.

Ebbene, a prescindere dall'inverosimiglianza delle modalita' e delle motivazioni del suo ingresso in societa' col Federico, non puo' non rivelarsi che l'accertata appartenenza di tutti gli altri soci a "Cosa Nostra", ed in particolare lo specifico ruolo di prestanome assunto dal Federico per conto di numerosi esponenti mafiosi fanno fondatamente ritenere che la

partecipazione societaria del Buffa celasse l'inserimento dell'imputato nel circuito imprenditoriale mafioso, facente capo ai piu' influenti esponenti di "Cosa Nostra", e nell'attivita' di reimpiego di profitti illeciti (Cap.III e XII) attraverso prestanomi e congiunti, in varie imprese edilizie operanti nella zona orientale della citta' di Palermo.

Il complesso intreccio di rapporti e di interessi mafiosi, e' stato ampiamente svelato dagli specifici risultati degli espletati accertamenti bancari, per un esame dei quali si rinvia al volume 37 dell'ordinanza del G.I..

Ed e', invero, emerso che il Buffa era al centro di un notevole giro di assegni, che lo collegavano oltre che con il Federico, anche con Greco Nicolo', Prestifilippo Vincenzo, Prestifilippo Mario e Prestifilippo Giovanni, nonche' con Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino, Oliveri Giovanni, Di Salvo Nicola e Pace Stefano, tutti affiliati a "Cosa Nostra" o ad essa collegati, a volte come prestanome.

Ne' appaiono, per nulla, convincenti le spiegazioni, a volte confuse, fornite in merito

dall'imputato, il quale a volte ha negato l'evidenza, dicendo di non conoscere taluno dei personaggi summenzionati, a volte ha giustificato tale giro di assegni, sostenendo che esso era preordinato a reperire la liquidita' necessaria per soddisfare le esigenze della societa', in cui era partecipe.

Senonche', la circostanza che alcuni dei personaggi citati, come ad esempio Greco Nicolo', s'e' accertato fossero a loro volta interessati a vorticosi movimenti di assegni per importi di miliardi di lire, toglie ogni ombra di dubbio circa lo scopo di tali operazioni bancarie, e, ad ogni modo, circa la "fiducia" che il Buffa doveva riscuotere negli ambienti mafiosi per potersi inserire in tali fittizi rapporti cambiari.

Ma, anche a non volere considerare sufficienti i riscontri obiettivi forniti dalle indagini bancarie, vi sono altri due episodi di diversa gravita', ma entrambi sintomatici dell'inserimento di Buffa Vincenzo nelle "famiglie" della mafia vincente, ostili al Contorno e ai suoi congiunti.

Il primo episodio e' quello della sostituzione della porta blindata dell'appartamento della zia di Contorno Salvatore, Contorno Antonina,

abitante nello stesso complesso immobiliare del Buffa.

Rinviando, per una piu' approfondita disanima dei fatti, alla parte del presente provvedimento dedicata al fratello Buffa Francesco, che sostitui' materialmente la porta, va qui invece segnalata la debolezza della tesi difensiva di Buffa Vincenzo, il quale, dopo aver ammesso di aver lui dato incarico al fratello, ha dichiarato di aver preso tale iniziativa, poiche' aveva visto la porta "cadente", "tutta bruciacciata e tutta per terra, quasi che pendolava" e non voleva lasciare la casa aperta (Ud.Vol.25 f.270 e segg.).

Ed invero, il teste Maricchiolo Stefano, maresciallo dei CC. in congedo, ha invece precisato che, lungi dall'essere "cadente", la porta presentava soltanto dei segni di bruciatura al di sotto dello spigolo superiore sinistro (Vol.134 f.459494), (Ud.Vol.102 f.146 e segg.), forse effetto proprio dell'uso della fiamma ossidrica per scardinarla.

Il secondo episodio, che comprova pienamente l'affiliazione a "Cosa Nostra" del Buffa, e' quello del tentato omicidio dello stesso Contorno il 25 giugno 1981, cui certamente

partecipo' l'imputato, di cui, peraltro, si occupa altra parte del presente provvedimento, cui si rinvia (Cap.V).

Apparendo, pertanto, alla luce degli elementi raccolti, pienamente provata l'appartenenza di Buffa Vincenzo alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Ritenuto, altresi', che l'imputato va considerato responsabile anche del delitto di tentato omicidio premeditato e dei reati ad esso connessi, di cui ai capi n.101, 102, 103, 104 e 105, unificati sotto il vincolo della continuazione ai delitti di cui ai capi n.1 e 10 perche commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per la cui motivazione si rinvia ad altra parte della sentenza, Buffa Vincenzo, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., va condannato alla pena di anni 15 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, che si reputa

adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per artt.56, 575, 577 n.3 c.p. = anni 12 di reclusione + mesi 2 per art.112, n.1 c.p. = anni 12 e mesi 2 + aumento per art.81 cpv c.p. = anni 15 di reclusione e lire 1.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, c.p., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Buscemi Salvatore

Buscemi Salvatore e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, e di concreti fatti di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, nonche' di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Buscemi per i capi n.1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Buscemi Salvatore al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori, resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450006, 450098, 4500099), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Udienza del 4 e 5 Aprile 1986) lo ha indicato quale capo della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano, succeduto a Inzerillo Salvatore di Giuseppe dopo l'uccisione di questi,

che prima di lui era il capo della suddetta "famiglia".

Membri di prestigio di tale "famiglia" erano, altresì, secondo le rivelazioni del Buscetta, i fratelli Di Maggio, zii di Inzerillo Salvatore, e Montalto Salvatore, divenuto, dopo l'uccisione dell'Inzerillo, capo della "famiglia" di Villabate.

In particolare, il Buscetta ha riferito che, dopo l'uccisione di Bontate Stefano ed Inzerillo Salvatore, per riordinare l'assetto di "Cosa Nostra", assicurando il funzionamento delle "famiglie" maggiormente colpite dalla "guerra di mafia", la "Commissione" aveva posto provvisoriamente a capo di queste alcuni uomini di propria fiducia, e cioè graditi ai Corleonesi.

Ed e' proprio in tale sistema di "reggenze", che si inserisce la designazione di Buscemi Salvatore a capo della "famiglia" di Passo di Rigano, rivelata a Buscetta da un grosso esponente mafioso, che egli non ha ricordato se si trattasse di Salamone o di Badalamenti.

Il Buscetta, pur ignorando se il Buscemi facesse parte della "Commissione", ha tuttavia

sottolineato come anch'essa, dopo "la guerra di mafia", fosse uno strumento completamente asservito alla volonta' dei Corleonesi, sicche' la sopravvivenza delle "famiglie" prima ostili al loro gruppo trovava giustificazione solo nella sostituzione dei vecchi capo-famiglia uccisi, con altri pienamente inseriti nel nuovo gruppo dominante.

Il Buscetta ha, a tal proposito, segnalato la significativa circostanza, che, dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore, non vi fu alcuna reazione da parte della "famiglia" di Passo di Rigano, ne' tanto meno da parte del Buscemi che ne divenne il capo.

Buscemi Salvatore ha ammesso di conoscere sia il Montalto Salvatore che l'Inzerillo Salvatore, anche se i rapporti con il primo sarebbero limitati alle forniture di combustibile da parte del Montalto a favore del condominio di via Carini, di cui il Buscemi era amministratore, mentre ad entrambi il Buscemi ha ammesso di avere fatto delle piccole forniture di materiale edilizio, avendo essi costruito delle case vicino alla cava "Billiemi" dal Buscemi gestita (Vol.15 f.404049).

Peraltro, i piu' significativi riscontri delle dichiarazioni accusatorie del Buscetta derivano soprattutto dagli accertamenti bancari, dai quali sono emersi gli stretti rapporti che il Buscemi intratteneva con grossi esponenti di "Cosa Nostra", ed in particolare con quelli che, secondo le rivelazioni del Buscetta, gli erano piu' vicini.

In primo luogo, va segnalato che il Buscemi e' risultato essere amministratore unico ed azionista della "Raffaello S.p.A. Immobiliare", di cui e' socio anche il cognato Bonura Francesco, con il quale egli e' risultato essere cointestatario di un conto corrente presso il Banco di Sicilia agenzia 10.

Ne' puo', a tal proposito, tralasciarsi che, secondo Buscetta, il Bonura era, come Buscemi, aderente al clan degli Inzerillo, e, dopo l'uccisione di questi, divenne "reggente" della "famiglia" mafiosa dell'Uditore.

E', poi, significativo che il Buscemi abbia cambiato, in un'occasione, 20.000 dollari USA senza averne mai saputo giustificare la provenienza.

Quanto agli assegni, si e' accertato che il Buscemi e' coinvolto in un notevole giro di

assegni, insieme a noti esponenti dell'associazione mafiosa, che non trova altra spiegazione diversa da quella della regolamentazione di rapporti, derivanti da comuni interessi illeciti.

Invero, sono emersi riscontri circa gli stretti rapporti con Inzerillo Salvatore.

Il 17 Gennaio 1971, Buscemi Salvatore ha emesso un assegno di L.4.900.000 che viene negoziato, insieme ad altro titolo, dall'Inzerillo, che lo utilizzo' come provvista per richiedere, a suo ordine, un assegno circolare di L.6.500.000, girato a Badalamenti Gaetano, capo della "famiglia" di Cinisi.

Inoltre, il Buscemi ha emesso all'ordine dell'Inzerillo 6 assegni dell'importo complessivo di L.45.200.000 dei quali uno girato a Gambino Rosario, e, a sua volta, ha ricevuto dall'Inzerillo un assegno dell'importo di L.3.000.000, emesso il 26 febbraio 1977.

Un altro assegno di L.1.000.000, emesso dal Buscemi all'ordine di La Barbera Michelangelo, e' stato girato da quest'ultimo all'Inzerillo, che lo ha negoziato.

Secondo la difesa, tali rapporti di dare e avere tra l'Inzerillo e il Buscemi troverebbero giustificazione, da un lato in alcuni non meglio precisati prestiti che il Buscemi avrebbe fatto all'Inzerillo, prima che questi iniziasse l'attività di costruttore, e dall'altro nella qualità di "esattore" dell'Inzerillo per conto delle più grosse cave di Palermo, sicché a lui il Buscemi avrebbe pagato le forniture di materiale che prelevava presso le cave.

Di contro, va osservato che appare, in primo luogo, inverosimile, che, per fronteggiare esigenze dell'impresa da lui gestita, il Buscemi emettesse degli assegni dal suo conto corrente personale, e non invece da quello cointestato col Bonura Francesco.

Quanto, poi, ai presunti prestiti del Buscemi in favore dell'Inzerillo, a prescindere dalla vaghezza delle giustificazioni fornite, ciò dimostra, se non altro, gli stretti rapporti, anche di "fiducia" che intercorrevano tra i due.

Altrettanto significativi appaiono i riscontri bancari dei rapporti tra il Buscemi e il Montalto Salvatore, secondo le rivelazioni di

Buscetta, membro della "famiglia" di Inzerillo Salvatore, divenuto, dopo l'uccisione di questi, capo della "famiglia" di Villabate.

Ed invero, il Buscemi ha ricevuto da Montalto Salvatore tre assegni dell'importo complessivo di L.25.000.000, emessi da Inzerillo Salvatore e girati al Montalto medesimo.

Il Buscemi, a sua volta, ha emesso 5 assegni circolari dell'importo complessivo di L.30.265.204, versato sul conto corrente intestato alla "Combustibili solidi e liquidi " S.R.L., di cui e' amministratore unico il Montalto Salvatore.

Va, a tal proposito, osservato che non e' verosimile che i pagamenti del Buscemi attengano alle forniture del gasolio, che il Montalto ha effettuato a favore della societa' "Cava Billiemi" e "Calcestruzzi Palermo", come risulta dalle produzioni della difesa, dato che la data e l'ammontare delle fatture non corrispondono ai corrispondenti elementi desumibili dagli assegni, considerato che la prima impresa aveva un proprio conto corrente, mentre il Buscemi ha utilizzato il conto corrente personale, e rilevato che della seconda societa' limputato non risulta ufficialmente essere socio.

Nessuna plausibile giustificazione, poi, e' stata fornita circa gli assegni ricevuti dal Montalto, che, come s'e' detto, risultano emessi dall'Inzerillo, non essendo state provate le pretese forniture di materiale edilizio del Buscemi in favore del Montalto.

Oltre alle predette operazioni bancarie, che costituiscono i piu' significativi riscontri delle dichiarazioni accusatorie di Buscetta Tommaso, non vanno trascurate le altre numerose, che comprovano i rapporti del Buscemi con altri personaggi anch'essi ritenuti associati all'organizzazione "Cosa Nostra" o certamente portatori di interessate collusioni.

Il 19 Novembre 1977, Mineo Settimo, affiliato a "Cosa Nostra", ha tratto sul proprio conto corrente un assegno di L.5.000.000, negoziato al Buscemi, che l'ha versato sull conto corrente cointestato a Bonura Francesco.

Il Buscemi ha emesso inoltre 3 assegni dell'importo complessivo di L.49.000.000, negoziati da Cannella Tommaso, indicato come capo della "famiglia" mafiosa di Prizzi.

La difesa anche in questo caso ha prodotto delle fatture attestanti prestazioni della Sicilpali, ma da

un attento esame delle stesse non vi e' corrispondenza tra le date e gli importi di tali fatture ed i corrispondenti elementi rilevabili dai titoli.

Buscemi Salvatore e il cognato Bonura Francesco hanno emesso 4 assegni, del complessivo importo di L.39.532.666 dei quali due all'ordine di Caltagirone Francesco Paolo e Greco Leonardo e gli altri all'ordine della ICRE, della quale gli stessi sono soci.

All'ordine della "Calcestruzzi Palermo" S.p.A., di cui e' amministratore unico Buscemi Antonino, fratello dell'imputato, sono stati tratti 8 assegni dell'importo complessivo di L.90.000.000 sul conto corrente intestato alla "CESPA" S.p.A, il cui pacchetto azionario era detenuto dalla F.I.M.E. S.p.A, di cui erano soci Lo Presti Ignazio e Gaeta Carmelo.

Tali assegni sono stati giustificati dalla difesa quale corrispettivo di forniture di calcestruzzo utilizzato per il complesso residenziale di Baida, realizzato dal Lo Presti Ignazio e dall'Inzerillo Salvatore.

Da tale circostanza si traggono dunque ulteriori elementi che testimoniano gli intensi e stretti rapporti di affari tra il Buscemi e l'Inzerillo.

Inoltre, risultano sussistere collegamenti tra l'imputato e Ciancimino Vito, il quale, in data 13 ottobre 1977, ha versato sul proprio conto corrente, presso l'Agenzia 13 del Banco di Roma di Palermo, la somma di L.29.000.000, di cui L.15.000.000 costituenti l'importo di un assegno tratto dal Buscemi sul proprio conto corrente .

Peraltro, la sussistenza dei suddetti rapporti non ha trovato che parziale conferma nell'incorporazione della S.I.R. S.p.A , di cui il Buscemi era amministratore unico, nella "ETNA Costruzioni S.p.A.", di cui Scardino Epifania Silvia, moglie del Ciancimino, era amministratore unico e del cui intero pacchetto azionario si e' accertato essere proprietario proprio il Ciancimino Vito, con il figlio Ciancimino Roberto.

Infatti, se e' vero che il Buscemi, come ha dimostrato la difesa, ha receduto dalla S.I.R. S.p.A. nel 1976, e' pur vero che detta societa' e' stata ceduta anche a Alamia Francesco, risultato molto legato in varie attivita' finanziarie con il Ciancimino Vito.

Comunque e' stato sicuramente accertato che al momento della fusione tra la S.I.R. S.p.A. e l'ETNA

costruzioni S.p.A. (9 Ottobre 1981) il Buscemi non aveva piu' alcuna partecipazione societaria.

Emerge, pertanto, con evidenza dai predetti risultati delle indagini bancarie la comunanza di interessi del Buscemi Salvatore, nello svolgimento della sua attivita' imprenditoriale con elementi affiliati a "Cosa Nostra" o comunque ad essa contigui.

Ed invero, il fitto scambio di assegni intercorso tra l'imputato e i summenzionati personaggi non trova altra spiegazione se non nella regolamentazione dei rapporti di "dare e avere" derivanti dai comuni interessi in attivita' illecite, probabilmente identificabili nel traffico di stupefacenti.

Tali considerazioni appaiono ulteriormente avvalorate, allorché si tenga conto della "carriera" imprenditoriale del Buscemi.

E', invero, significativo che egli, dopo essersi dedicato ad attivita' imprenditoriale in forma individuale nell'edilizia pubblica, abbia concentrato i propri interessi in societa', nelle quali e' costante la partecipazione del cognato Bonura, indicato dal Buscetta e dal Contorno quale capo della "famiglia" mafiosa dell'Uditore.

Tale scelta appare assai indicativa, tenuto conto del tipo di attivita' intrapresa e del tipo di ambiente in cui doveva operare, da cui traeva solide garanzie per il normale e tranquillo svolgimento delle proprie imprese ai fini dell'accaparramento delle aree edificabili e degli sbocchi di mercato in un settore, quale quello edilizio, caratterizzato da un pressante controllo dell'organizzazione mafiosa.

Il convincimento che le intraprese economiche riconducibili al Buscemi godessero di autorevoli e altrimenti ingiustificate protezioni puo', altresì, ricavarsi dal fatto, puramente indiziario, della mancanza di danneggiamenti o di pressioni estorsive, nonché dall'ampiezza dei qualificati collegamenti vantati dai due soci.

In definitiva, gli accertati legami del Buscemi con numerosi affiliati di "Cosa Nostra", nonché con altri personaggi comunque collusi con l'organizzazione mafiosa, costituiscono efficace riscontro delle dichiarazioni del Buscetta, si' da ritenere pienamente provato l'inserimento di Buscemi Salvatore nel predetto sodalizio criminoso.

Comunque, non puo' essere valutata appieno la posizione processuale del Buscemi senza far riferimento ed espresso rinvio alla scheda del cognato (hanno sposato due sorelle) Bonura Francesco, ove si tratta espressamente il riferito episodio dell'incontro "chiarificatore" in data 26 Maggio 1981 presso la Calcestruzzi S.p.A. con Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero, rispettivamente fratello e zio del defunto Inzerillo Salvatore.

I rapporti con quest'ultimo e con Montalto Salvatore, ampiamente dimostrati attraverso le approfondite indagini bancarie, e la constatazione che dopo la morte del Bontate, dell'Inzerillo ed il tentato omicidio di Contorno furono uccise tutte le persone, anche del tutto estrene alle logiche dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", che comunque avessero avuto rapporti di amicizia o soltanto comunanza di interessi con costoro, non puo' far logicamente dubitare che la presenza del Buscemi e del Bonura a Palermo e soprattutto il loro tranquillo operare nelle attivita' imprenditoriali, mentre si assisteva (episodi Lo Presti - Immobiliare Malaspina - Edilferro Cap.II e III) al passaggio di talune imprese dall'ala protettiva del gruppo mafioso soccombente a quella del gruppo emergente, siano stati

determinati da una precisa scelta di campo che ha fornito un contributo certamente e consapevolmente non insignificante al perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri imputati, e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Quanto, poi, alla sua assunzione di funzioni direttive in seno all'organizzazione di "Cosa Nostra", acquisita, secondo le rivelazioni di Buscetta, dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore, gli ampi riscontri delle suddette rivelazioni circa i rapporti dell'imputato con gli esponenti del "clan" Inzerillo e l'indicativa circostanza che egli fu uno dei pochissimi, col Montalto e col Bonura, di detto "clan" a non fuggire da Palermo e a non interrompere le proprie attivita', rafforzano il convincimento che, in effetti, egli gia' vice dell'Inzerillo, venne poi designato dalla "Commissione" quale "reggente" della "famiglia" di Passo di Rigano.

Per converso, gli elementi probatori a carico del Buscemi, in ordine al traffico degli stupefacenti, non appaiono sufficienti per affermarne la responsabilita'.

Ed invero, gli accertati rapporti con noti esponenti mafiosi, il cui attivo inserimento nel traffico di stupefacenti e' provato, quale, ad esempio, La Mattina Nunzio, in compagnia del quale, il 24 febbraio 1979, il Buscemi, con l'Inzerillo Salvatore e il Perella Giacomo, si era recato a Napoli con volo di linea partito da Palermo, nonche' la presumibile inerenza al traffico di stupefacenti dei comuni interessi in attivita' illecite con altri esponenti mafiosi, rivelati dagli accertamenti bancari sopra riferiti, inducono a ritenere che il Buscemi fosse, altresì, attivamente inserito nel suddetto traffico.

La difesa, in proposito, ha tentato di dimostrare attraverso una documentazione, pur incompleta, che l'imputato aveva preso l'aereo per Napoli in conseguenza di uno sciopero della compagnia di bandiera, dovendo invece recarsi a Rio di Janeiro, via Roma.

Pur ad accettare la tesi difensiva rimane da dimostrare che anche i suoi compagni di viaggio non avessero in quel momento subito la stessa costrizione dell'imputato, dovendo comunque recarsi col medesimo o a Roma o addirittura in Brasile.

Comunque, anche la equivocita' di tale elemento indiziario non elimina completamente l'accertata sussistenza di rapporti con persone certamente dedite al traffico di stupefacenti, il che comporta l'assoluzione di Buscemi Salvatore dai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, e di traffico di stupefacenti, ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

L'imputato va, invece, assolto per non aver commesso il fatto da tutti gli altri omicidi e reati connessi ascrittigli, per la cui trattazione si rinvia alle parti del presente provvedimento che trattano gli omicidi della "guerra di mafia".

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Buscemi Salvatore va condannato alla pena di anni 8 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 Bis, II e IV comma C.P.= anni 5 di reclusione +

aumento di un terzo per l'art.416 Bis, VI comma, C.P. = anni 6 e mesi 8 + mesi 4 per art.112, N.1 C.P. = anni 7 + aumento per art.81,cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene coma sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'indulto, di cui agli artt.6 e segg. D.P.R. N.865/86, va condonata la pena di anno 1 di reclusione.

Quanto ai beni sequestrati nei confronti dell'imputato e dei suoi congiunti Buscemi Salvatore, Buscemi Antonio, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa, con decreto del G.I. di Palermo del 4 Aprile 1985, va, innanzitutto, osservato che il Buscemi Salvatore proviene da una famiglia estremamente agiata, le cui fortune economiche risalgono ad anni molto lontani, quando il padre dell'imputato, Buscemi Giovanni, avviò lo sfruttamento della Cava Billiemi, che venne poi proseguito dai figli con la costituzione di diverse società (cfr, più ampiamente, sul punto, il decreto di prevenzione del Tribunale di Palermo, Sez.I penale R.M.P., n.91/85 dell'11-7-1985).

Lo stesso imputato si dedicò, inoltre, con successo anche all'attività di imprenditore edile, per molto tempo esercitata in forma individuale, incrementando ulteriormente la propria situazione di possidenza, potendo valersi anche del contributo economico della moglie Patti Gandolfa, anch'essa proveniente da una famiglia particolarmente agiata.

Si è già visto, tuttavia, che, a dispetto di tale invidiabile posizione economica, il Buscemi si inserì a pieno titolo nell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", finendo anzi con l'assumere

un ruolo di assoluto rilievo che esalta la sua personalita' criminale, tanto piu' se si considera che esso emerge nell'inquietante contesto della c.d. "guerra di mafia".

In una certa misura, poi, anche la storia imprenditoriale dell'imputato si coniuga con le vicende criminali di cui lo stesso fu protagonista, poiche' il Buscemi, a partire dagli anni '70, inizio' intraprese imprenditoriali nel settore dell'edilizia promuovendo la costituzione di societa' con soggetti, risultati affiliati a "Cosa Nostra", come, ad esempio, il cognato Bonura Francesco.

Ciononostante, appare, nel caso di specie, assai arduo individuare con sufficiente concretezza un rapporto di scambio tra attivita' delittuose e attivita' economiche del Buscemi, con specifico riferimento alle vicende della societa' "Immobiliare Raffaello" S.p.A., che costituisce l'unica tra le societa' colpite dalla misura cautelare, esposta al sospetto di essere stata strumento di riciclaggio di capitali di illecita provenienza (l'analisi delle vicende della "B.P. Costruzioni" S.R.L., compiuti in sede di prevenzione, indusse invece il Tribunale, con argomentazioni che appaiono da condividere, a

escludere che anch'essa avesse svolto compiti analoghi).

E' vero, infatti, che l'indagine sulla provenienza dei capitali impiegati dalla "Immobiliare Raffaello" non puo' arrestarsi alla mera considerazione dei dati contabili di gestione, essendo di comune esperienza che i bilanci societari si prestano a facili manipolazioni, soprattutto in presenza di situazioni patrimoniali complesse, e che non puo' comunque trascurarsi il peso della negativa qualificazione, sotto il profilo personale, della composizione del gruppo sociale, ma il giudizio circa le funzioni di copertura di attivita' criminali eventualmente svolte dalla medesima societa', deve essere pur sempre ancorato anche ad elementi positivi e concreti, relativi all'analisi di specifiche vicende societarie.

Ora, nel caso in esame, a prescindere dalla comune appartenenza a "Cosa Nostra" del Buscemi e del Bonura, non v'e' altro elemento che induca a ritenere che la predetta societa' operasse grazie al reimpiego dei proventi illeciti, derivati all'imputato dal suo attivo inserimento nell'organizzazione "Cosa Nostra".

Ne' puo' sottacersi che non v'e', a maggior ragione, alcun elemento, che consenta di individuare con esattezza i beni, che costituiscono reimpiego di proventi avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge N.646/82, posto che, come si e' ampiamente motivato nella parte generale del presente provvedimento, la Corte ha, a tal proposito, ritenuto di aderire all'indirizzo interpretativo, recentemente adottato, in materia, dalla Suprema Corte, secondo il quale, stante il principio di irretroattivita' della norma penale di cui all'art.25 Cost., non possono essere legittimamente confiscati beni acquisiti con capitali di provenienza illecita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, tranne che non risulti provato che servirono a commettere il reato successivamente all'introduzione nel nostro sistema normativo dell'art.416 bis C.P. (29 Settembre 1982).

Alla luce delle precedenti considerazioni, non occorre indagare specificamente sulle singole provenienze dei singoli beni sequestrati nei confronti dell'imputato e dei suoi congiunti (a proposito dei quali e' peraltro urgente il rilievo che si tratta di persone che condividevano la stessa agiatezza dell'imputato e potevano provvedere con mezzi propri agli acquisti), poiche' il possesso dei medesimi beni

da parte del Buscemi appare compatibile con le fonti di reddito lecite di cui lo stesso poteva disporre.

Cio' premesso, va disposta la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 4 Aprile 1985, nei confronti di Buscemi Salvatore, Buscemi Antonio, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa, con la restituzione dei beni ai rispettivi aventi diritto e con la cancellazione della trascrizione della misura cautelare relativamente agli immobili.

Buscetta Tommaso

Del Buscetta si tratta ampiamente in quasi tutte le parti generali e speciali della presente sentenza e pertanto sarebbe inutile ripetere in questa sede gli stessi argomenti.

L'eccezionale contributo da lui fornito alle indagini giudiziarie ha consentito di verificare positivamente le risultanze della lunga istruttoria e di conferire organicita' e coesione alle prove "aliunde" acquisite.

Egli ha fornito una "chiave di lettura" dall'interno delle vicende di "Cosa Nostra", dando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale e spiegandone le dinamiche e le logiche interne a partire dalla I "guerra di mafia" (1961-1963) fino alla recentissima serie di omicidi impropriamente definita anch'essa "guerra di mafia".

Ma il contributo, forse il piu' efficace, dal punto di vista della politica giudiziaria, perche' ha consentito che altre "voci" fossero ascoltate dai giudici, e' stato quello di rompere il muro di omerta'

apparentemente impenetrabile, che avvolgeva questa famigerata organizzazione criminale.

Si e' trattata di una vera e propria "rivoluzione", che ha consentito l'approccio alla realta' del fenomeno mafioso non piu' attraverso le sole indagini indiziarie che a tanti deludenti esiti processuali avevano portato ma attraverso elementi di prova diretta e rappresentativa.

Al di la' dei motivi che l'hanno indotto a collaborare con la giustizia, per i quali si rinvia al Cap.1, non puo' non riconoscersi che la sua collaborazione ha permesso di pervenire a risultati, nella repressione del fenomeno mafioso, altrimenti non raggiungibili in tempi tanto brevi ed in maniera cosi' approfondita.

In questa sede non occorre occuparsi della attendibilita' delle sue accuse, bensì degli elementi a suo carico in ordine alle imputazioni contestategli.

Cio' premesso, "nulla quaestio" per quanto riguarda la responsabilita' di Buscetta per i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe (associazione per delinquere ed associazione mafiosa).

E' lo stesso imputato ad ammettere la sua appartenenza a "Cosa Nostra" ed anche il Contorno

lo indica come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova.

Vero e' che il prevenuto ha affermato di aver appreso da Badalamenti Gaetano, durante la propria detenzione in Italia, che Calo' Giuseppe lo aveva "posato" addebitandogli un comportamento disdicevole per un "uomo d'onore", ma e', del pari, lo stesso Buscetta ad ammettere che il Calo' aveva negato la circostanza, assumendo anzi che il Badalamenti era un "tragediaturi".

In ogni caso, come si e' gia' osservato, quando un "uomo d'onore" viene "posato" non per questo cessa di appartenere a "Cosa Nostra", essendo anzi costretto a rispettare tutti i doveri inerenti alla sua qualita' di consociato, primo fra tutti quello dell'omerta'.

Trattasi, in ogni caso, di un provvedimento non definitivo che non preclude la reintegrazione dell'uomo d'onore nella pienezza della sua posizione all'interno dell'associazione.

Non di espulsione, dunque, si tratta ma di un provvedimento, grosso modo, di sospensione dall'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza a "Cosa Nostra".

Va, quindi, affermata la responsabilita' di Buscetta Tommaso in ordine ai reati ascrittigli

e concessegli le attenuanti generiche, ritenute, stante la già' illustrata importanza e completezza della sua collaborazione, prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (pena base art.416 Bis II, IV comma anni 5 di reclusione - un terzo per art.62 Bis C.P. = anni 3 e mesi 4 di reclusione + art.81 cpv.C.P. = anni 3 e mesi 6 di reclusione.

Alla condanna segue la pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per 1 anno a pena espiata.